

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	54
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	78
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	92
AFFARI SOCIALI (XII)	»	105
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	116

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	120
<i>INDICE GENERALE</i>	»	121

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini (*Svolgimento e conclusione*) 3

SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (*Esame e rinvio*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attra-

verso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo CAMPORINI, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Furio COLOMBO (PD), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Francesco BOSI (UdC).

Vincenzo CAMPORINI, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente della III Commissione*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame si situa in una fase delicatissima dello scenario internazionale, segnato da una ripresa della minaccia terroristica e dall'accendersi di nuovi focolai di tensione nel mondo, dallo Yemen al Maghreb.

In questi anni l'Italia ha assolto con efficacia ai compiti derivanti dalla partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali a sostegno dei processi di pacificazione e stabilizzazione. La presenza italiana nelle missioni internazionali – come del resto è testimoniato dai dibattiti parlamentari dedicati all'approvazioni di analoghi, pregressi provvedimenti – è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo, all'estensione del negoziato civile come alternativa al conflitto armato e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario.

Per quanto attiene ai singoli contesti di impegno, occorre riconoscere che in

ognuno di essi sono presenti elementi di rischio e di tensione e che i militari svolgono un ruolo essenziale per evitare che lo stato della sicurezza peggiori o precipiti. In queste situazioni l'Italia è ben presente e sta svolgendo un ruolo efficace anche sul terreno diplomatico, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.

In relazione all'Afghanistan, la situazione è connotata, a partire dal 2008, da un deterioramento del quadro della sicurezza, che ha visto una sempre più aggressiva azione della guerriglia talebana, la moltiplicazione di attentati e scontri e l'aumento del numero delle vittime. Occorrerà valutare i nuovi passi del presidente afgano Kharzai, che è chiamato ad assolvere precisi compiti di sicurezza e stabilità – di cui Washington verificherà l'attuazione – a scadenze molto più ravvicinate rispetto ai cinque anni per il « progressivo disimpegno delle forze internazionali » indicato dal presidente afgano nel suo discorso di insediamento. Come è noto, la nuova strategia statunitense per l'Afghanistan ed il Pakistan mira a impedire il ritorno di al Qaeda in Afghanistan ed a prevenire che i talebani rovescino il governo di Kabul. Le forze Usa – cui si aggiungeranno circa 7000 unità appartenenti alle forze armate degli altri alleati della NATO – saranno affiancate da unità specifiche dell'esercito afgano in un nuovo sforzo di trasformare le forze locali in una entità combattente autonoma.

Per quanto riguarda la situazione in Libano, con la formazione del nuovo governo di unità nazionale, guidato da Saad Hariri, sembra stia avendo fine il lungo periodo di crisi e instabilità che ha attraversato il Libano a partire dall'assassinio dell'ex premier e leader sunnita Rafik Hariri (padre dell'attuale primo ministro) nel febbraio 2005. Tra i primi atti del governo ricorda l'approvazione, il 2 dicembre, del documento programmatico nel quale, tra l'altro, viene confermato il diritto del movimento sciita Hezbollah ad usare il suo arsenale contro nemici esterni in nome della resistenza. Il documento è stato approvato con l'opposizione di un

ministro cristiano e la riserva di altri tre ministri cristiani e ricalca nella sostanza il testo approvato nel 2008 dal governo Siniora.

Passando ad una breve analisi della situazione in Kosovo, ricorda che la presenza di forze internazionali perdura dal 1999, e l'attuale situazione non è tale da farne ipotizzare a breve il ritiro. Infatti, dopo l'indipendenza dichiarata unilateralmente nel febbraio 2008, ma mai accettata dalla Serbia, lo *status* internazionale del territorio rimane controverso, con il riconoscimento solo da parte di un terzo circa degli Stati membri delle Nazioni Unite (tra questi gli USA e la maggior parte dei paesi europei, Italia inclusa); tuttora contrari all'indipendenza sono invece la Cina, la Russia, il Brasile, l'India e una gran parte dei paesi meno avanzati.

In Bosnia-Erzegovina, la Comunità internazionale, ed in particolare l'Unione europea, appare divisa in ordine al mantenimento o meno dell'Ufficio dell'Alto rappresentante: un segnale incoraggiante è tuttavia rappresentato dalla presentazione alla NATO, il 2 ottobre 2009, da parte del presidente bosniaco di turno, Zeljko Komšić, della formale richiesta di concessione del MAP (*Membership Action Plan*), che costituisce lo strumento ufficiale per il cammino di adesione verso la piena appartenenza all'Alleanza Atlantica. Il 18 novembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha prorogato, con la risoluzione 1895, di dodici mesi il mandato di EUFOR, la missione europea di stabilizzazione per la Bosnia-Erzegovina, che dal 4 dicembre vedrà avvicinare la guida italiana con un comandante austriaco.

Le misure previste dal provvedimento al nostro esame consentono al nostro Paese di mantenere una capacità di iniziativa e di dialogo il che rimane cruciale per la stabilizzazione dei Balcani e presuppone un forte coinvolgimento della Serbia, che proprio il 22 dicembre scorso ha presentato la propria candidatura per l'adesione all'Unione europea.

Sottolinea la necessità di sostenere l'impegno della comunità internazionale nelle aree di crisi africane, come il Sudan

e la Somalia: come testimonia la vicenda del rapimento dei nostri connazionali in Mauritania, occorre la massima assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento per stroncare ogni contrastare la minaccia terroristica che imperversa nell'area del Maghreb.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato per i profili di competenza della Commissione Affari esteri, ricorda che l'articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano, nonché la partecipazione italiana ad una missione di stabilizzazione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

In particolare, si prevede, in linea con gli stanziamenti erogati per le iniziative di cooperazione allo sviluppo nel corso dell'anno appena trascorso, l'integrazione, nella misura di 22,3 milioni di euro, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge finanziaria per il 2010, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan.

L'articolo 2 dispone il finanziamento – ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 – per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Pakistan, Libano, Sudan e Somalia nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001,

n. 58. Il medesimo articolo disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia in sede bilaterale che multilaterale tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea, nonché la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza in Somalia.

L'articolo 3 fissa alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabile per la realizzazione degli interventi nei paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (*task force*) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato. È altresì fissata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione.

L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana alla attuazione, nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona, del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) in materia di sicurezza cui l'Italia è chiamata analogamente agli altri paesi comunitari.

Sul punto evidenzia l'opportunità di esplicitare il riferimento all'indennità integrativa di cui all'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per il contingente di personale diplomatico ora menzionato, coordinandolo

con la previsione riguardante il rispetto del limite degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 3, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio 2010-2014 ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.

Ritiene che a questo proposito andrebbe valutata l'esigenza di articolare e precisare il collegamento tra le necessità di personale derivanti dall'attuazione del comma 1, connesse con l'attivazione del SEAE con quelle che motivano il programma di assunzioni di 175 unità di personale diplomatico nel quinquennio 2010-2014, così come definito dal comma 3, integrando in questo senso la rubrica dell'articolo 4.

Il medesimo comma reca specifiche autorizzazioni di spesa a tale fine, che integrano le risorse ordinarie stanziolate dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale. Viene inoltre fissato a 90 euro, a far data dal 1° luglio 2010, ed a 105 euro, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata, fissato – attualmente pari a 75 euro – dall'articolo 1, comma 1315, della legge finanziaria per il 2007 (comma 4): ciò al fine di evitare una sorta di indebita « concorrenza » tra il rilascio dei visti comunitari e di quelli nazionali, basata sulla diversità d'importo.

In conclusione, esprime, anche a nome del presidente Stefani, il vivo apprezzamento per l'impegno che i militari ed i civili italiani stanno dispiegando per realizzare questi obiettivi di pacificazione e di stabilizzazione. Auspica altresì che la discussione su questo provvedimento tenga conto di questo lavoro e possa registrare un'ampia convergenza di posizioni, così come è accaduto in passato: proprio questa significativa convergenza di posizione ha rappresentato in passato un forte segnale di coesione che non solo ha concorso

a qualificare la posizione del nostro Paese nelle sedi internazionali, ma ha permesso di migliorare taluni aspetti dell'articolato che mi sono particolarmente a cuore, come il reperimento delle necessarie risorse per la cooperazione allo sviluppo.

Come tutti ricorderanno, infatti, il livello di tali risorse è stato sensibilmente incrementato grazie ad un emendamento approvato da queste Commissioni riunite nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 209 del 2008: ciò ha rappresentato, in un quadro di risorse purtroppo decrescenti per il nostro aiuto allo sviluppo, un importante canale di finanziamento la cui continuità appare efficacemente assicurata dal provvedimento al nostro esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, nel sottolineare, come già ricordato dal relatore per la III Commissione, che il provvedimento in esame dispone la proroga fino al 30 giugno 2010 del finanziamento per la partecipazione italiana ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché per le missioni internazionali, rammenta che il medesimo provvedimento reca altresì disposizioni in materia di amministrazione della difesa e per l'attivazione del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea.

Per quanto concerne specificamente la competenza della Commissione Difesa, ricorda che il provvedimento, all'articolo 5, reca le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alle diverse missioni internazionali in corso di svolgimento; agli articoli 6, 7 e 8 prevede, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali; infine, all'articolo 9, reca specifiche disposizioni in materia di amministrazione della difesa e, all'articolo 10, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

Fa presente quindi che nel corso della presente illustrazione saranno dapprima esaminate le novità, rispetto ai precedenti

provvedimenti di proroga, introdotte agli articoli da 6 a 9 e, quindi, verranno analizzate le specifiche missioni richiamate dall'articolo 5 e la copertura finanziaria del provvedimento di cui all'articolo 10.

Ricorda, quindi, che l'articolo 6, come già l'articolo 3 del precedente decreto-legge di proroga, ossia il decreto-legge n. 152 del 2009, richiama, al comma 1, con riferimento al trattamento economico del personale impiegato nelle missioni, i commi da 1 a 9 della legge n. 108 del 2009, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009. Inoltre, richiama l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 152 del 2009 che estende al personale della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali le norme in materia di concorsi interni previste dal decreto-legge n. 451 del 2001 per gli appartenenti alle Forze armate impiegate in missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce nella misura del 98 per cento l'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione delle Nazioni Unite e dell'Unione africana in Darfur denominata UNAMID, qualora il personale usufruisca di vitto e alloggio gratuito, e a quello impiegato nella missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.

Il comma 3 corregge una modifica al decreto-legge n. 152 del 2009 apportata nel corso dell'esame al Senato, dove era stata inserita, al comma 2 dell'articolo 3, una disposizione che, nel prevedere il previo consenso dell'interessato ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento al personale militare impiegato nelle missioni internazionali, ne rinviava l'attuazione ad un decreto del Ministro della difesa. Ora si precisa che, con riferimento al personale del Corpo della guardia di finanza, il citato decreto sarà emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7 in materia di disposizioni penali, oltre a richiamare quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 – in materia di applicazione alle

missioni del codice penale militare di pace e di attribuzione al Tribunale militare di Roma per l'accertamento dei relativi reati militari – richiama anche le disposizioni dei commi 1-*sexies* ed 1-*septies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2009, anch'esse introdotte nel corso dell'esame al Senato, concernenti la non punibilità del militare che nel corso delle missioni, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero a ordini legittimamente impartiti, abbia fatto uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica, qualificando come delitto colposo il comportamento del militare che ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge.

L'articolo 8 riproduce, al comma 1, quanto già previsto in materia contabile, dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali. In particolare, segnala che il comma 2, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, prevede che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal decreto, e, comunque, non inferiore a 180 milioni di euro, a valere sullo stanziamento complessivo che finanzia il provvedimento. Per altro segnala che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il primo semestre 2009, nel prevedere un'analoga disposizione, individuava un tetto massimo di spesa complessivo di 120 milioni, di cui una parte, pari a 100 milioni di euro, riferibile esclusivamente al Ministero della difesa e la restante parte alle altre amministrazioni interessate. Ritiene, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere anche nel presente decreto-legge un doppio limite di spesa che consenta di tenere conto anche della posizione delle altre amministrazioni interessate.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di amministrazione della Difesa, prevedendo, al comma 1, disposizioni intese a introdurre misure necessarie per l'equipa-

razione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate.

In particolare, la norma prevede che i posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali nonché dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, siano riservati fino al 25 per cento al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione armonizza la disciplina dettata per le Forze armate con quella in vigore per le Forze di polizia, estendendo ai congiunti del personale delle Forze armate quanto già previsto per gli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio, a favore dei quali l'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, riserva un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Sempre secondo la relazione illustrativa, nell'intento di armonizzare ulteriormente la disciplina instaurando un regime di reciprocità, al secondo periodo del medesimo comma 1, tale riserva è estesa, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la medesima riserva è estesa, dalla disposizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 1, ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei

requisiti prescritti. In proposito ritiene opportuno formulare alcune osservazioni.

Innanzitutto esprime alcune perplessità circa l'idoneità della disciplina introdotta dal presente decreto-legge ad armonizzare il trattamento dei congiunti dei caduti delle Forze armate e quello dei caduti delle Forze di polizia «instaurando un regime di reciprocità» come indicato dalla relazione illustrativa.

Infatti, per quanto riguarda i caduti delle Forze di polizia, per effetto delle innovazioni introdotte dal presente decreto-legge, dovrebbe verificarsi la seguente situazione:

ai soli orfani, e non anche al coniuge e ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, continuerebbe ad essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 1116 del 1966, la quota di riserva per l'accesso ai ruoli di funzionari di pubblica sicurezza;

ai figli superstiti e al coniuge nonché ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, verrebbe riconosciuta la quota di riserva per l'accesso ai ruoli normali e speciali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ai ruoli dei marescialli dell'Arma stessa né tanto meno ad altri ruoli delle Forze di polizia equiparabili a quello dei marescialli dei Carabinieri.

Invece, per quanto concerne i caduti delle Forze armate, sarebbe riconosciuta una quota di riserva ai figli superstiti e al coniuge nonché ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, per l'accesso ai ruoli normali e speciali degli ufficiali e ai ruoli dei Marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. Inoltre, poiché la disposizione nel menzionare i beneficiari fa riferimento ai congiunti dei caduti delle Forze armate senza precisare, come invece accade in altra parte del testo, che nelle Forze armate sono compresi anche i Carabinieri, si potrebbe ritenere che ai congiunti di questi ultimi spettano soltanto la riserva di posti riconosciuta a tutte le

Forze di polizia sul ruolo degli ufficiali dell'Arma, ma non sul ruolo marescialli dell'Arma stessa.

In secondo luogo, dovrebbe essere chiarito se si intenda prevedere un'unica riserva di posti sui ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia ovvero se si intendano prevedere due distinte riserve del 25 per cento per ciascuna tipologia di beneficiari.

Analogo chiarimento dovrebbe essere fornito dal Governo anche con riguardo alla riserva di posti riguardante i concorsi per l'accesso al ruolo dei marescialli, riconosciuta a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti sopra menzionati a prescindere da eventuali vincoli di parentela con le vittime del dovere.

Il comma 2 reca una modifica all'articolo 32 della legge n. 3 del 2003 che ha trasformato il circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in struttura di diritto pubblico, specificando che il personale del circolo verrà trasferito nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Al riguardo, rileva che tale disposizione risulta confluita nell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in materia di codice dell'ordinamento militare (atto n. 164), attualmente all'esame della Commissione bicamerale per la semplificazione legislativa. Il testo del decreto legislativo, pertanto, prima della sua adozione definitiva dovrebbe essere modificato per tenere conto dell'innovazione introdotta dal presente decreto-legge in modo da escludere incoerenze tra i due provvedimenti.

Il comma 3, secondo la relazione illustrativa, è volto a risolvere i dubbi interpretativi concernenti l'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di aspettativa per riduzione quadri (ARQ). Sempre secondo la citata relazione, «La norma chiarisce che nei benefici spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente rientrano tutti i benefici legati al raggiungimento del limite di età di cui al comma 3 dello stesso articolo 43. Ciò in ragione del fatto che la *ratio* della norma

in questione è proprio quella di equiparare a tutti gli effetti il militare che cessa a domanda dalla posizione dell'ARQ a quello che permanga in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età».

Il comma 4 intende tutelare il personale impiegato nelle missioni in caso di violazioni colpose delle disposizioni in materia di tutela, dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, escludendone la punibilità quando da questo non si poteva esigere un comportamento diverso da quello tenuto. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle finalità della disposizione in esame, anche al fine di valutare la possibilità di una più puntuale formulazione della disposizione stessa.

Il comma 5, infine, intende ridurre i tempi di pagamento e di liquidazione delle forniture effettuate in favore delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, consentendo a tali amministrazioni di pagare subito il 90 per cento del valore delle forniture dietro rilascio di un'apposita dichiarazione di ricevimento, senza attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale, necessario invece per il completamento del pagamento.

Esamina, quindi, congiuntamente l'articolo 5, in materia di proroga del finanziamento delle missioni internazionali, e l'articolo 10 in materia di copertura finanziaria del provvedimento.

Evidenzia che, in linea generale, dalla lettura dell'articolo 5, si ricava che il numero complessivo di unità che prendono parte alle missioni internazionali, in coerenza con le autorizzazioni di spesa, risulta di 8.619 a fronte delle 8.288 di cui al citato decreto-legge n. 152 del 2009.

In particolare, nel provvedimento è nuovamente presente la missione di cooperazione con l'Iraq che invece non era compresa nell'ultimo provvedimento di proroga. In particolare, la missione consiste nell'assistenza alla navigazione per il trasferimento, dall'Italia in Iraq, di unità navali (pattugliatori) realizzate da Fincantieri e acquistate dal Governo iracheno nel quadro del Trattato di cooperazione Italia-

Iraq del 2007, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 29 del 2009.

Più sostanziali sono invece le modifiche, relative ai principali teatri di intervento delle forze italiane (Afghanistan, Libano e Balcani). In particolare, rileva un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità, che rappresenta una prima attuazione della decisione annunciata dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009 di aumentare di 1.000 unità il contingente impegnato in Afghanistan, con gradualità e con una maggiore incidenza nella seconda metà dell'anno; una diminuzione di circa 180 unità del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano, che può essere collegata al passaggio, che avverrà il prossimo 28 gennaio, del comando della missione dall'Italia alla Spagna; una diminuzione del contingente impegnato nelle missioni nell'area dei Balcani occidentali di circa 480 unità.

Va per altro sottolineato come i mutamenti intervenuti, con l'aumento dei militari presenti nel teatro afgano e la diminuzione di quelli presenti negli altri due, erano stati ampiamente annunciati dal Ministro La Russa nell'ambito delle comunicazioni che i Ministri degli affari esteri e della Difesa hanno reso alle Commissioni riunite III e IV di Camera e Senato lo scorso 10 dicembre.

Per completezza di informazione, segnala anche il significativo aumento delle unità impiegate nelle missioni navali Active Endeavour nel Mediterraneo di contrasto al terrorismo, che passano da 225 a 662 unità autorizzate e Atalanta al largo della Somalia, che passano da 2 a 257 unità, così come della missione UNAMID in Darfur, che passa da 3 a 103 unità. Ritiene che tali oscillazioni dovrebbero essere legate, nel caso delle due missioni navali, alla turnazione tra i diversi Stati partecipanti alle missioni delle unità navali impiegate e, nel caso della missione UNAMID in Darfur, alla necessità di effettuare, nel primo semestre del 2010, il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per lo schieramento dei contingenti militari stranieri che non ha potuto

aver luogo nell'anno 2009 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale nella zona delle operazioni. Sul punto chiede comunque una conferma da parte del rappresentante del Governo.

Infine, l'articolo 10 autorizza la spesa complessiva di 804.208.663 euro coperti per 750 milioni di euro attraverso il completo utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa destinato alle missioni internazionali e per 54.208.663 milioni attraverso riduzioni di spesa delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, per gli importi indicati in un apposito allegato al provvedimento.

Ricorda, peraltro, che il Ministro La Russa nelle citate comunicazioni aveva specificato che « i 750 milioni » rappresentano il finanziamento per il solo « primo semestre » del 2010. Per provvedere alla proroga delle missioni per la seconda parte risulterà pertanto necessario provvedere al reperimento di ulteriori risorse, in ordine al quale comunque il Ministro ha assicurato un forte impegno politico del Governo.

Ricorda infine, per completezza di informazione, le altre missioni finanziate dall'articolo 5 e il numero di unità di personale in esse impiegato, rispetto alle quali non si registrano sostanziali mutamenti: TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) per il monitoraggio svolto in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (12 unità); EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah) missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (11 unità); EUPOL RD CONGO missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, che ha il compito di assistere la Repubblica democratica del Congo nella riforma nel settore della sicurezza (4 unità); UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) missione delle Nazioni unite a Cipro, che ha il compito di favorire il monitoraggio del cessate il

fuoco in vigore « *de facto* » dall'agosto 1974 tra turco-ciprioti e greco-ciprioti e agevolare la convivenza tra le due comunità (4 unità); DIE (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili (21 unità); Bilaterali interni, con compiti di addestramento delle forze di polizia albanesi (59 unità); EUMM (European Union Monitoring Mission in Georgia) missione europea in Georgia finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE – Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008 (15 unità); Ocean Shield, missione Nato contro la pirateria nel Corno d'Africa (225 unità); EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) missione dell'Unione europea in Palestina, che ha lo scopo di contribuire all'istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese (2 unità); missione della guardia di finanza in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani (29 unità).

I sottosegretari Giuseppe COSSIGA e Alfredo MANTICA si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Emendamenti predisposti dalla relatrice</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	20
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	21
AVVERTENZA	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 9.35.

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A.

(*Esame emendamenti e conclusione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, in luogo del Comitato dei nove, per l'esame, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Regolamento, degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento in titolo. La Commissione è quindi chiamata a deliberare il parere da esprimere sugli emendamenti già presentati, nonché a deliberare la presentazione di eventuali emendamenti della Commissione stessa. A tale proposito, comunica che la relatrice ha presentato

alcune proposte emendative che intende sottoporre alla valutazione della Commissione (*vedi allegato*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl) informa i gruppi di minoranza del fatto che il gruppo del Popolo della libertà e, a quanto gli risulta, anche quello della Lega Nord Padania intendono chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione al fine di permettere un approfondimento sui punti più controversi del dibattito ed in particolare sul tema dei minori. Ritiene che tale passo sia necessario se davvero si vuole arrivare a un testo che, salve le differenze di posizione dei diversi gruppi, sia il più possibile condiviso in modo da apportare alla legge vigente i miglioramenti che in questo momento sono possibili.

David FAVIA (IdV) ritiene che l'appello all'approfondimento del dibattito sia ormai tardivo, dal momento che la Commissione ha discusso in materia di cittadinanza per oltre un anno. L'opposizione ha tentato per mesi, invano, di raggiungere un accordo con la maggioranza, ma si è scontrata sempre con una chiusura totale. Alla fine la maggioranza ha presentato un testo che ignora le richieste dei gruppi di opposizione. Ora che il provvedimento è giunto all'esame dell'Assemblea, appare più serio andare avanti, anche perché la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione appare motivata, più che da una disponibilità della maggioranza al dialogo, da un timore della maggioranza stessa di spaccarsi, su un tema così importante, nel corso della imminente campagna elettorale.

Raffaele VOLPI (LNP), nel confermare che il gruppo della Lega Nord Padania intende chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione, ricorda come il suo gruppo abbia già segnalato nel corso del dibattito la necessità di un maggiore approfondimento dei temi in discussione, anche al fine di porre la materia della cittadinanza al riparo dalle tensioni proprie della campagna elettorale: la sua

parte politica non vuole, infatti, che questioni delicate come quelle legate alla cittadinanza diventino argomento di scontro in campagna elettorale.

Mario TASSONE (UdC) rileva che la maggioranza è d'accordo soltanto sul rinvio del provvedimento in Commissione, mentre sul merito delle questioni è totalmente divisa al suo interno. Stando così le cose, è evidente che il rinvio in Commissione non potrà risolvere i problemi, che non sono di natura procedurale, ma politica. Per questa ragione il suo gruppo ritiene che si debba procedere con l'esame in Assemblea.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) nega che esista una divisione significativa della maggioranza sui temi della cittadinanza: esiste, semmai, un sano e costruttivo dibattito interno, che è del tutto fisiologico. A suo parere, il rinvio del testo in Commissione è inevitabile, considerato che si è portato in Assemblea un testo non ancora maturo. Se l'opposizione però pensa di sfruttare il fatto in campagna elettorale, immaginando di poter far leva su presunte divisioni della maggioranza, sbaglia i suoi conti e troverà invece una maggioranza unita e consapevole del fatto che su una riforma di portata epocale come quella sulla cittadinanza è indispensabile una riflessione molto approfondita.

Sesa AMICI (PD) ricorda che l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea è avvenuta, in quota opposizione, su richiesta del suo gruppo, dopo oltre un anno di discussione. La sua parte politica è infatti convinta che il fenomeno delle migrazioni non sia soltanto un problema di sicurezza, ma ponga questioni epocali cui occorre dare risposta in un quadro più vasto. Il testo predisposto dalla relatrice e presentato all'Assemblea è frutto di una mediazione interna alla maggioranza e di fatto è un testo peggiorativo della legge vigente, senza contare che presenta il grave difetto di non prendere in considerazione il problema dei minori. Il suo

gruppo è contrario al rinvio in Commissione perché questo è utile se sussistono le condizioni politiche per raggiungere un accordo più ampio o per apportare modifiche significative ad un testo: tali condizioni tuttavia in questo momento non esistono. È indubbio, peraltro, che una campagna elettorale non assicuri quel clima di serenità che è invece indispensabile per affrontare con profitto questioni delicate e complesse come quelle legate al tema della cittadinanza.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che esista più di un legittimo sospetto che la decisione di rinviare in Commissione l'esame delle proposte di legge in titolo sia dovuta fundamentalmente alle divisioni presenti nella maggioranza, come emerge con chiarezza da quanto pubblicato dagli organi di stampa. Il rischio è che nell'*iter* parlamentare si abbia solo un differimento dei tempi ed una sorta di farsa nei confronti dell'opinione pubblica, essendo molto probabile che anche tra alcuni mesi ci si troverà di fronte alle medesime discussioni ed alle stesse divergenze.

Chiede quindi al collega Calderisi di precisare maggiormente, se possibile, quali sarebbero i preannunciati profili che potrebbero essere oggetto di ulteriori sviluppi e modifiche rispetto al testo elaborato dal relatore con particolare riguardo al tema dei minori. Al contempo, sarebbe sicuramente utile conoscere l'orientamento dei rappresentanti del gruppo della Lega Nord Padania su tali aspetti e sul fatto che la richiesta di rinvio viene motivata in relazione all'opportunità di approfondire diversi profili, soprattutto con riguardo al tema dei minori.

Raffaele VOLPI (LNP) chiarisce che le ragioni per le quali il suo gruppo ritiene necessario il rinvio del provvedimento in Commissione sono quelle illustrate in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), respingendo le accuse di farsa, rivendica la

serietà dell'atteggiamento del suo gruppo sul tema della cittadinanza, che è certamente di importanza epocale. Fa presente che un approfondimento è necessario in relazione alla legislazione in materia di cittadinanza degli altri Paesi europei, alcuni dei quali hanno dovuto di recente tornare indietro su decisioni prese in passato. Sottolinea che per una riforma seria e duratura occorre tempo e non fa differenza, se davvero si tiene al risultato, aspettare qualche mese in più.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la relatrice ad illustrare gli emendamenti da lei predisposti.

Isabella BERTOLINI (PdL) chiarisce che la proposta n. 1 sopprime, in sostanza, un inciso dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 il quale consente al coniuge straniero di cittadino italiano di acquisire la cittadinanza senza risiedere in Italia: l'emendamento obbliga lo straniero a risiedere effettivamente in Italia, così da non consentire scorciatoie. La proposta n. 2 intende invece dar seguito ad una segnalazione del Consiglio di Stato, richiamata anche dalla deputata Bernini, nel senso dell'opportunità di prevedere la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza qualora siano necessari accertamenti ulteriori per la tutela della sicurezza della Repubblica. La proposta n. 3 tende a precisare che il giuramento deve essere prestato non nei locali della prefettura, ma senz'altro davanti al prefetto. La proposta n. 4 prevede la nullità dell'atto di concessione della cittadinanza in caso di utilizzo, da parte dello straniero, di documenti falsi, mentre la proposta n. 5 prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna passata in giudicato per alcuni gravi delitti la cui natura attesta di per sé la mancanza di un vincolo di identificazione dello straniero con la comunità italiana. La proposta n. 6, infine, intende trovare soluzione al problema delle persone nate da genitori privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica federativa di Jugoslavia.

Il sottosegretario Francesco Nitto PALMA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dalla relatrice. In particolare, rileva che la proposta n. 1, sopprimendo la disposizione che consente di acquisire la cittadinanza per matrimonio pur risiedendo all'estero, generalizza il principio della residenza in Italia come requisito per l'acquisto della cittadinanza ed elimina così una disparità di trattamento attualmente prevista nell'articolo 5 della legge n. 91 del 1992. Quanto alla proposta n. 3, ritiene senz'altro corretto che il giuramento sia prestato non, genericamente, nei locali della prefettura, ma senz'altro al cospetto del prefetto. Quanto, infine, alla proposta n. 5, che consente la revoca della cittadinanza in caso di condanna passata in giudicato per una serie di delitti gravi la cui commissione dimostra di per sé l'ostilità nei confronti della comunità del Paese di cui si è diventati cittadini, fa presente, per rispondere fin d'ora a eventuali obiezioni in tal senso, che una tale norma deve ritenersi senz'altro costituzionale atteso, da una parte, che l'articolo 22 della Costituzione, nel momento in cui dispone che la cittadinanza non possa essere revocata per motivi politici, implicitamente ammette che possa esserlo per motivi diversi e, dall'altra parte, che l'articolo 3 della Costituzione prevede la parità di trattamento in presenza di situazioni uguali e la disparità di trattamento in presenza di situazioni diseguali, e non c'è dubbio che la cittadinanza acquisita per diritto di sangue rappresenti una situazione oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita per concessione. Osserva che la perdita della cittadinanza è del resto contemplata anche in altri ordinamenti europei, quali quello francese e quello britannico: anzi, rispetto alla legge francese, che prevede addirittura la decadenza dalla cittadinanza, la novella proposta dalla relatrice, disponendo la revoca, si dimostra più garantista, in quanto la revoca presuppone un provvedimento, avverso il quale è quindi possibile esperire rimedi giurisdizionali.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che, mentre la proposta n. 4 è condivisibile, non lo è la proposta n. 5. A suo avviso, la revoca della cittadinanza presenta, a dispetto degli argomenti portati dal rappresentante del Governo, profili di dubbia costituzionalità. Fa notare, infatti, che una volta acquisita la cittadinanza, lo straniero è cittadino italiano a tutti gli effetti, al pari del cittadino italiano per nascita. Non è quindi pensabile revocargli la cittadinanza a seguito della commissione di determinati reati così come non è possibile nei confronti dei cittadini italiani per nascita.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle proposte emendative predisposte dalla relatrice.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, propone di invitare al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'Assemblea contenuti nel fascicolo n. 1, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Francesco Nitto PALMA, anche alla luce del preannuncio, da parte dei gruppi di maggioranza, della richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione, ritiene opportuno rappresentare taluni problemi posti da alcune delle proposte emendative in esame.

Rileva innanzitutto come la regola, per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri, sia quella della concessione, mentre ogni altra forma di acquisto della cittadinanza, compreso il matrimonio, deve ritenersi l'eccezione: eccezione che però, in alcuni casi, deve essere ricondotta sotto la regola generale, come risulta da diverse sentenze del Consiglio di Stato. In particolare, la sentenza n. 5680 del 2007, in materia di cittadinanza per matrimonio, ha chiarito che l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica connessa allo *status* di cittadino impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato

nel contesto sociale del Paese ospitante sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del Paese stesso. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che la causa preclusiva dell'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, relativa alla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale, implicando una valutazione dell'amministrazione circa la sussistenza di tali motivi, ed è quindi idonea a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare la cittadinanza italiana. Per questa ragione il parere del Governo è contrario sugli emendamenti che tendono ad ampliare il numero delle eccezioni rispetto al regime ordinario della concessione.

Per quanto riguarda invece i minori, fa presente che il possesso della cittadinanza non comporta un aumento del patrimonio giuridico di questi ultimi, atteso che il diritto di votare e di partecipare ai concorsi pubblici sono diritti il cui esercizio richiede in ogni caso la maggiore età, mentre, per quanto riguarda le indennità sociali, la cittadinanza comporta solo il diritto all'assegno di accompagnamento, il quale in ogni caso già spetta al minore che ne abbia i requisiti se i genitori sono titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ove si intenda assicurare il diritto anche al minore i cui genitori non abbiano il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, si può più facilmente intervenire sulla legislazione di riferimento. A fronte di questa sostanziale mancanza di benefici per i minori stranieri a seguito dell'acquisto della cittadinanza, stanno alcuni effetti negativi conseguenti alla concessione della cittadinanza ai minori ed innanzitutto la circostanza che tutti i parenti entro il secondo grado del minore divenuto cittadino italiano acquistano il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari e non possono essere espulsi dal territorio dello Stato se non per ragioni di sicurezza nazionale.

Rileva poi che diversi emendamenti presentati in Assemblea prevedono che i genitori possano chiedere la cittadinanza italiana per i figli a condizione che questi abbiano vissuto in Italia per un numero di anni che varia ma che in ogni caso è compatibile con i tempi previsti per la richiesta della cittadinanza per i genitori stessi: considerato quindi che dall'acquisto della cittadinanza da parte dei genitori discende la cittadinanza anche per i figli minorenni e che è irragionevole pensare che genitori che non chiedono la cittadinanza per sé intendano chiederla per i figli, non è chiaro quale sia l'intento delle proposte emendative in questione.

Dopo aver rilevato, ancora, che molti degli emendamenti presentati in Assemblea in materia di minori prevedono l'acquisto della cittadinanza con il solo requisito della frequentazione delle scuole di base, osserva come prima dell'adolescenza non sia ancora nemmeno iniziato quel percorso di strutturazione e consolidamento della personalità solo al termine del quale è possibile valutare con sufficiente chiarezza l'orientamento sociale di un individuo: prima della conclusione dell'adolescenza nulla e nessuno può assicurare che l'individuo, una volta adulto, voglia far parte della comunità di accoglienza e non invece contrapporsi alla stessa, magari anche commettendo quel tipo di reati che precludono la concessione della cittadinanza. Va inoltre considerato che in ogni caso il giuramento, che è un momento essenziale e una condizione dell'acquisto della cittadinanza, non può essere prestato prima della maggiore età, con la conseguenza che si avrebbero cittadini italiani sotto condizione, per i quali, tuttavia, gli effetti giuridici derivanti dalla cittadinanza dovrebbero dispiegarsi fin da subito.

Premesso che quelli fin qui accennati sono, a suo avviso, profili sui quali è senza dubbio opportuno un approfondimento, osserva che, al fine di accelerare ulteriormente le procedure per l'acquisto della cittadinanza da parte dei minori al compimento della maggiore età — procedure che in ogni caso richiedono già oggi tempi

più brevi – si può ipotizzare di consentire al minore di presentare l'istanza già a sedici anni, atteso che l'ordinamento civilistico italiano consente al sedicenne il compimento di alcuni atti giuridici, fermo restando che l'acquisto della cittadinanza dovrebbe intervenire solo al raggiungimento della maggiore età.

Per quanto riguarda, ancora, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, ribadito che ad avviso del Governo al proposta n. 1 della relatrice sana una forte anomalia oggi presente nell'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, nota come diversi emendamenti presentati in Assemblea su questa materia tendano a sopprimere il comma 2 del medesimo articolo o a ridurre ulteriormente i termini per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio in presenza di figli: al riguardo fa presente che, in ogni caso, non è possibile prescindere dalla definizione di precisi termini temporali, non essendo pensabile rimettere alla discrezionalità del soggetto pubblico la valutazione circa l'opportunità di ridurre il termine ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

Con riferimento, poi, all'acquisto della cittadinanza a seguito della permanenza sul territorio dello Stato per un certo numero di anni, dopo aver rilevato che molti deputati hanno presentato proposte emendative che tendono a ridurre l'attuale termine di dieci anni di permanenza portandolo da un minimo di cinque a un massimo di otto anni, osserva che gli stessi deputati richiedono, tenuto conto dei requisiti di scolarizzazione, più o meno lo stesso numero di anni di permanenza in Italia anche per i minori nati in Italia o entrativi in tenera età: è tuttavia contraddittorio pensare che, se per un bambino nato o comunque cresciuto fin dall'infanzia in Italia occorrono almeno otto o dieci anni per integrarsi, per un adulto sia sufficiente un tempo identico o inferiore. È certamente vero – i dati lo mostrano – che per la concessione della cittadinanza, dal momento dell'istanza, occorrono circa due anni, che si aggiungono ai dieci richiesti dalla

legge, ma è anche vero che per risolvere questo problema non è necessario ridurre il termine di permanenza richiesto, essendo sufficiente consentire allo straniero di avviare le procedure per la concessione della cittadinanza già due anni prima della piena maturazione del requisito di permanenza, come previsto dal testo della Commissione.

Si sofferma infine sull'inciso « anche in ambito familiare », contenuto nell'articolo 3, capoverso articolo 9-ter, lettera c), del testo della Commissione, il quale è stato oggetto in Commissione di un dibattito teso a chiarire se l'inciso debba essere inteso nel senso che il soggetto richiedente la cittadinanza deve rispettare le leggi italiane e i principi fondamentali della Costituzione anche in ambito familiare, e quindi nei confronti dei familiari, oppure nel senso che anche i familiari devono essere persone integrate e rispettose delle leggi italiane e della Costituzione: al riguardo fa presente che il Consiglio di Stato, nella citata sentenza del 2007 ha espresso l'avviso che non possa ritenersi censurabile l'estensione della valutazione circa l'effettivo inserimento sociale e lavorativo anche ai componenti il nucleo familiare, nonché alle frequentazioni dell'aspirante cittadino.

Roberto ZACCARIA (PD) intende richiamare l'attenzione su quanto viene rappresentato sul tema della cittadinanza in un film proiettato in questo periodo nelle sale cinematografiche, dal titolo *Crossing over*, che ha una durata quasi pari a quella dell'intervento testé svolto dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA intende svolgere una precisazione, prima che il collega Zaccaria prosegua nel suo intervento, per far presente come abbia ritenuto doveroso svolgere un ampio intervento per illustrare alcuni profili meritevoli di riflessione ed approfondimento, soprattutto alla luce della delicatezza della materia e del fatto che il Governo non era precedentemente intervenuto. Ritiene peraltro che, ove la Commissione preferisca,

il rappresentante dell'Esecutivo può anche rimanere silente purché poi tale silenzio non sia addotto come elemento di criticità nel corso del dibattito.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che l'illustrazione del Governo sia stata importante per comprendere le motivazioni che sono alla base di talune disposizioni, anche se non se ne condividono i contenuti. Rileva come nella richiamata pellicola cinematografica viene rappresentata la situazione di una famiglia, negli Stati Uniti, in cui alcuni sono cittadini e altri non lo sono e si fa emergere come, accanto ai profili giuridici, vi sono fattori connessi ai concetti di dignità e di persona. La cittadinanza, infatti, attribuisce ad un soggetto la dignità che non consiste solo nell'avere una serie di diritti politici ma che attiene proprio al modo di vivere nella società.

Per quanto riguarda gli aspetti evidenziati dal sottosegretario Palma in merito alla naturalizzazione, intende ricordare come la concessione sia solo una delle situazioni che sono a monte della cittadinanza. Ritiene che gli emendamenti non condivisi dal Governo sull'attribuzione ai minori del diritto di divenire cittadino italiano non siano stati ben compresi, avendo confuso l'istituto della concessione che riguarda la naturalizzazione con le altre situazioni che attengono ai diritti.

Rileva come negli Stati Uniti sia previsto lo *ius soli* prescindendo dallo status giuridico dei genitori. È evidente che l'attribuzione ad un minore di un diritto che non viene riconosciuto ad un altro dà luogo ad una situazione che incide profondamente sulla dignità dell'essere umano. Ritiene quindi opportuno prescindere da calcoli numerici ricordando che i soggetti, nell'ordinamento italiano, sono in primo luogo individui e persone e non si può quindi impostare un ragionamento sulla moltiplicazione dei dati in connessione al numero dei parenti che potrebbero conseguentemente entrare nel territorio italiano.

Ricorda che in Francia la cittadinanza si acquisisce a circa dodici anni, essendo chiara a tutti la necessità di prevedere delle modulazioni. È quindi necessario impostare la riflessione sul tema partendo dall'esigenza di riconoscere ai minori un diritto che è cosa diversa da una concessione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'intervento del sottosegretario Palma abbia opportunamente fatto intendere quale sarà il percorso futuro delle proposte di legge in esame. Esprime sorpresa, tuttavia, per il contenuto di tale intervento che ha, nonostante la cultura giuridica e la finezza nei ragionamenti che sono proprie del sottosegretario, un'impronta burocratica-ministeriale, a suo avviso inadeguata rispetto alla portata delle riflessioni che il tema richiederebbe.

Nel richiamare quanto testé evidenziato dal collega Zaccaria, rileva come in questa sede non sia in discussione un ragionamento di opportunità giuridica, considerato che la questione fondamentale è quella di definire chi sia cittadino nel territorio della Repubblica italiana sulla base di un diritto. Di fronte a persone che manifestano la volontà di divenire cittadini italiani, si vuole riconoscere un diritto soggettivo attraverso un percorso procedurale predefinito.

In merito all'impostazione seguita dal sottosegretario Palma, che ha ridotto il tema dei minori al conseguimento di benefici in favore della persona, sottolinea come la questione attenga piuttosto all'attribuzione di diritti ai minori, sempre a condizione che i genitori presentino la richiesta. In molti casi, infatti, gli stessi genitori non hanno potuto ancora acquisire la cittadinanza italiana con la conseguenza che, una volta compiuta la maggiore età, il loro figlio può diventare irregolare per lo Stato italiano. Non si vuole quindi riconoscere un diritto per consentire l'attribuzione di indennità ma per riconoscere la cittadinanza della Repubblica italiana: su tale profilo emerge con

chiarezza il diverso approccio culturale alla questione che caratterizza il suo gruppo rispetto al Governo.

Ricorda quindi come nella recente circolare ministeriale del Ministro Gelmini, volta a regolare il delicato tema delle presenze degli stranieri nelle classi, si escludono gli stranieri nati in Italia. Ritiene tale contraddizione sintomatica dello stato di confusione in cui il Governo e la maggioranza si trovano su tale tematica. A suo avviso, quindi, il rinvio in Commissione del provvedimento non consentirà di avere grandi miglioramenti nell'atteggiamento della maggioranza, come dimostrano i risultati emersi dopo la pausa natalizia, che hanno portato la relatrice a proporre un nuovo emendamento in tema di revoca della cittadinanza ed il sottosegretario Palma a svolgere un intervento a suo avviso non condivisibile.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea la delicatezza e la complessità della materia in discussione, soffermandosi, in tale quadro, su alcuni profili evidenziati dal sottosegretario Palma nel proprio intervento.

Concorda, in particolare, sull'opportunità di intendere la cittadinanza come un percorso per la conquista di uno *status*. Ricorda come nel corso dell'esame in Commissione siano stati formulate diverse proposte, tra cui quella di prevedere la cittadinanza a punti – come avviene in altri Paesi – o di uno *ius soli* temperato; ritiene quindi opportuno lavorare insieme per individuare forme di intesa che evitino scontri tra forze politiche.

Condivide, altresì, alcune osservazioni formulate dai colleghi Zaccaria e Bressa sul concetto di cittadinanza, da intendere come insieme di diritti e di potestà e, al contempo, come diritto in sé, espressione di una potestà giuridica di appartenenza. Dissente quindi da un'impostazione che riduca tale concetto ad una valutazione di mera convenienza, essendo il diritto di cittadinanza un momento di identificazione con una cultura ed una nazione. Rileva inoltre che il concetto di tempo è molto diverso per chi fugge da un Paese

in guerra o di estrema povertà, avendo davanti a sé un'attesa di vita minore rispetto a chi è nato in una società stabile.

Esprime dissenso, inoltre, sul profilo critico rappresentato dal sottosegretario Palma relativamente al presunto incremento del numero dei parenti con diritto ad entrare in Italia che conseguirebbe all'attribuzione della cittadinanza, secondo quanto proposto da molti emendamenti. Ritiene infatti che se si dedicasse tempo ed attenzione al complesso tema in esame si giungerebbe probabilmente alla conclusione che tale conseguenza costituisce un fattore positivo anziché negativo, aiutando a selezionare il fenomeno migratorio e riconoscendo il valore della famiglia. Appare infatti più logico consentire l'ingresso in Italia ai parenti di un neo cittadino che viva in Italia stabilmente ed abbia una reale voglia di integrazione sul territorio.

In merito agli emendamenti presentati sul tema dello *ius soli*, ricorda che il suo gruppo ha formulato una proposta più radicale, pur essendovi la disponibilità ad individuare altre possibili soluzioni, come dimostra il fatto che sono stati sottoscritti anche numerosi emendamenti di altri gruppi. Si propone, in particolare, di prevedere che chi nasce in Italia debba aver frequentato almeno il primo ciclo scolastico, arrivando a circa dieci anni di età. Il sottosegretario, nel proprio intervento, ha paventato il rischio di soluzioni illogiche dovute al fatto che il minore acquisterebbe la cittadinanza anche se i genitori avessero deciso di non farne richiesta o non avessero ancora avuto i requisiti. Non ritiene condivisibile tale impostazione, che oltretutto disincentiverebbe le nascite, che non tiene conto della differente condizione in cui si trova il minore che sin dalla nascita partecipa alla vita sociale di un Paese rispetto a chi vi è arrivato in età adulta.

Prende atto, in ogni modo, dell'apertura manifestata dal sottosegretario Palma nell'ipotizzare una soluzione che consenta di richiedere la cittadinanza all'età di sedici anni.

Ritiene, invece, che la proposta formulata dal sottosegretario di prevedere una riduzione dei tempi per la conclusione della procedura di concessione della cittadinanza non costituisca un aspetto della riforma in discussione quanto piuttosto un necessario corollario dell'*iter* di semplificazione e di snellimento in essere per tutti i procedimenti amministrativi

Nel concordare, infine, sull'opportunità di svolgere tutti gli approfondimenti necessari sul tema in esame, ritiene che ciò non giustifichi una sospensione dell'esame parlamentare delle proposte di legge, dovuta chiaramente a motivazioni di divisione politica dei gruppi di maggioranza, che avrebbero altrimenti potuto affidare al Parlamento la ricerca di soluzioni condivise e trasversali.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'intervento del sottosegretario Palma sia stato importante e chiarificatore della posizione del Governo, non potendosi assolutamente definire come burocratico-ministeriale. Ritiene infatti che la chiarezza nella posizione dell'Esecutivo sia un elemento di rilievo per la maggioranza e per l'opposizione.

Ritiene ormai ripetitive e di scarsa utilità le provocazioni effettuate da alcuni colleghi nel corso del dibattito sull'impostazione da seguire nella trattazione del tema della cittadinanza con riguardo ai profili che attengono al governo dell'immigrazione.

Considera il dibattito finora svolto sul tema della cittadinanza importante e qualificante per tutti e sottolinea come dallo stesso sia emersa la volontà di alcuni gruppi di mascherare sotto forma di interventi tecnici impostazioni politiche, accompagnando l'intervento ad una dialettica propria di una sede accademica più che del Parlamento, dove la politica svolge un ruolo pregnante.

La Commissione approva la proposta della relatrice di formulare un invito al ritiro di tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, fermo restando che,

diversamente, il parere deve intendersi contrario.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.40.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.

C. 2230 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto talune audizioni informali sulla materia affrontata dalla proposta di legge. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 19 gennaio prossimo, alle ore 18.

La Commissione consente.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state presentate e non ancora assegnate due ulteriori proposte di legge vertenti su materia analoga a quella dei provvedimenti in esame: la prima, C. 3018 a firma del deputato Mantini recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* » e l'altra C. 3020 a firma

del deputato Amici ed altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, politica o etnico-culturale ». Rinvia quindi l'esame ad altra seduta, in attesa dell'assegnazione delle due proposte di legge citate, al fine di disporre l'abbinamento ai provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle 11.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. Emendamenti C. 2815-A Governo.

ALLEGATO

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A.

EMENDAMENTI PREDISPOSTI DALLA RELATRICE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.
(Matrimonio).

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, qualora al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sussista separazione personale dei coniugi o non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

Proposta n. 1.

(Approvata)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sussistenza dei motivi inerenti alla

sicurezza della Repubblica di cui al comma 1, lettera c), il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'acquisizione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni ».

Proposta n. 2.

(Approvata)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 10, comma 1, sostituire le parole: , che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le seguenti: innanzi al prefetto.

Proposta n. 3.

(Approvata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Nullità dell'acquisto della cittadinanza).

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto a seguito della presentazione di dichiarazioni mendaci o attraverso la formazione o l'uso di atti falsi è nullo. La

nullità viene dichiarata dall'autorità competente che adotta gli atti conseguenti ».

Proposta n. 4.

(Approvata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Revoca della cittadinanza).

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità dello Stato, di cui al libro secondo, titolo I, capi I e II, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti ».

Proposta n. 5.

(Approvata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Minori nati in Italia da genitori provenienti dai territori della ex Jugoslavia).

1. Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori entrambi privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica federativa della Jugoslavia, ove non sussistano i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è considerato comunque cittadino italiano per nascita, qualora almeno uno dei genitori sia presente nel territorio nazionale da una data anteriore al 1° gennaio 1996.

2. Il minore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato e conservi i requisiti prescritti dal comma 1 è considerato cittadino per nascita, a condizione che non sia in possesso di un'altra cittadinanza e sia presente nel territorio nazionale dalla nascita.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.

Proposta n. 6.

(Approvata)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	39
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
AVVERTENZA	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 169 emendamenti (*vedi allegato*). Alcuni di questi sono da considerare inammissibili. In particolare sono inammissibili gli emendamenti Palomba 1.22, 1.24, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36,

1.37, 1.38, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73. Inoltre non saranno posti in votazione, in quanto privi di contenuto normativo, gli emendamenti Palomba 1.29 e 1.30.

Federico PALOMBA (IdV) preso atto delle dichiarazioni di inammissibilità, fa presente che il senso politico degli emendamenti da lui presentati era quello di evidenziare l'illegittimità costituzionale del testo in esame. In particolare il provvedimento contrasta con il principio della parità di rango costituzionale della funzione di Governo e della funzione giurisdizionale, introducendo nell'ordinamento con legge ordinaria una vera e propria prerogativa a beneficio del Presidente del Consiglio e dei ministri. Il reale obiettivo del provvedimento è di ottenere un certo numero di mesi di moratoria per il Presidente del Consiglio dei ministri, poiché questo è il tempo presumibilmente ritenuto necessario per varare una analoga disciplina con legge costituzionale, ponendosi nel contempo al riparo da una pronuncia di incostituzionalità.

Evidenzia come ulteriori suoi emendamenti avessero ad oggetto l'aggettivo «sereno» riferito allo svolgimento delle funzioni di Governo. Poiché la serenità è uno stato d'animo, ritiene improprio utilizzare quell'aggettivo nell'ambito di un testo normativo.

Ricorda inoltre come l'UDC avesse presentato la proposta di legge n. 3013, in materia di legittimo impedimento, ritenendo che la soluzione nella stessa prospettata fosse preferibile rispetto al provvedimento sul cosiddetto «processo breve», in corso di esame presso il Senato e, comunque, confidando che l'esame di quest'ultimo sarebbe stato abbandonato. Poiché risulta che l'esame del provvedimento sul «processo breve» stia proseguendo presso l'altro ramo del Parlamento, chiede ai colleghi dell'UDC di chiarire la loro posizione.

Rileva quindi come la sua proposta di legge n. 3028 non sia stata minimamente presa in considerazione nella redazione

del testo unificato, pur essendo l'unica conforme alla Costituzione. Il che appare del tutto irragionevole.

In conclusione, chiarisce che le sue proposte emendative non intendevano affatto essere irrispettose, ma semplicemente sottolineare le numerose e gravi carenze del provvedimento in esame. Per questo motivo, ritiene che i suoi emendamenti avrebbero potuto essere respinti in seguito ad un approfondito dibattito in Commissione, anziché essere dichiarati inammissibili. Manifesta comunque la propria disponibilità al ritiro degli emendamenti dichiarati inammissibili.

Antonino LO PRESTI (PdL) replicando all'onorevole Palomba, dopo aver sottolineato come gli emendamenti dichiarati inammissibili non possano più essere ritirati, contesta il modo in cui il gruppo dell'Italia dei valori, tramite la presentazione di emendamenti banali e offensivi, ha deciso di opporsi al provvedimento in esame. Ritiene inoltre singolare che gli emendamenti in questione siano firmati dal solo onorevole Palomba, che se ne assume in tal modo la totale responsabilità politica, e non anche dall'onorevole Di Pietro. Esprime infine apprezzamento per il ruolo svolto dai gruppi dell'UDC e del PD che hanno invece contribuito in modo costruttivo e leale al dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Palomba come, nella qualità di Presidente della Commissione, lei abbia il dovere di garantire il rispetto del Regolamento e come, sulla base di una valutazione meramente formale, si sia limitata a dichiarare l'inammissibilità di quegli emendamenti che, se approvati, avrebbero reso il testo incostituzionale, nonché di quelle proposte emendative prive di un concreto contenuto normativo. Pur apprezzando la disponibilità dell'onorevole Palomba al ritiro di talune sue proposte emendative, ricorda come gli emendamenti dichiarati inammissibili non possano essere ritirati. Ricorda inoltre che l'onorevole Palomba è il rappresentante del gruppo dell'Italia dei valori in Com-

missione e che, in quanto tale, se sottoscrive un emendamento ne assume la responsabilità politica a nome del suo gruppo.

Rita BERNARDINI (PD), nel ribadire la posizione della componente dei Radicali nel gruppo del Partito democratico, sottolinea come sinora l'azione sin qui svolta dal Governo sia molto lontana dai reali problemi della giustizia. Il provvedimento in esame conferma questa tendenza, non potendo certamente essere considerato una misura per affrontare la crisi della giustizia. La strada maestra da seguire dovrebbe essere quella indicata dalla sua risoluzione del 27 gennaio 2009, n. 6-00012, che impegnava il Governo ad una riforma strutturale della giustizia, con l'elencazione dei provvedimenti necessari. Preannuncia inoltre che domani terrà, insieme alla senatrice Emma Bonino, una conferenza stampa per la presentazione di un provvedimento di amnistia, poiché questo appare l'unico serio provvedimento da prendere in considerazione dell'attuale stato della giustizia. Sottolinea inoltre come un simile intervento andrebbe a vantaggio di tutti i cittadini e come non potrebbe considerarsi un problema il fatto che ad avvantaggiarsi dello stesso possa eventualmente essere anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Donatella FERRANTI (PD) rileva preliminarmente come da talune notizie di stampa risulti imminente l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto-legge che avrebbe come effetto la sospensione di processi penali pendenti, fra i quali presumibilmente anche quelli che riguardano il Presidente del Consiglio. Poiché un simile decreto-legge raggiungerebbe sostanzialmente lo stesso obiettivo perseguito dal provvedimento sul legittimo impedimento nonché da quello sul cosiddetto « processo breve », in corso di esame al Senato, rendendo in entrambe i casi sostanzialmente inutile la prosecuzione dell'esame, chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito alla veridicità delle predette notizie di stampa.

Sottolinea quindi come un simile comportamento da parte del Governo sarebbe di inaudita gravità e fortemente lesivo del ruolo e delle prerogative del Parlamento.

Con riferimento alla *ratio* degli emendamenti del Partito democratico, sottolinea come questi abbiano lo scopo di evidenziare ed eventualmente correggere i palesi vizi di incostituzionalità del provvedimento in esame. Si tratta infatti di un provvedimento *ad personam*, che prevede la sospensione automatica del processo connessa ad ipotesi di legittimo impedimento individuate in modo del tutto generico. Si introduce nell'ordinamento una prerogativa per poche figure istituzionali, esautorando completamente il giudice e le parti processuali cointeressate da qualsiasi valutazione. Per introdurre una simile prerogativa occorre una legge costituzionale, non essendo certamente ammissibile una legge-ponte di rango ordinario.

Sottolinea come il provvedimento in esame non sia affatto urgente, non serva ai cittadini e non rientri fra le priorità della giustizia

Michaela BIANCOFIORE (PdL) ritiene assolutamente non condivisibili gli interventi dei colleghi di opposizione. Sottolinea quindi come il presente provvedimento, così come il cosiddetto « Lodo Alfano » non siano affatto provvedimenti fatti su misura per l'uomo Silvio Berlusconi, come molti continuano a voler far credere. Semmai, sull'esempio di tutte le democrazie occidentali, si tratta di provvedimenti per le alte cariche e per il Presidente del Consiglio in quanto istituzione del nostro Paese: la quarta carica istituzionale, che ha il diritto e dovere di portare a compimento il mandato conferitogli dagli elettori senza vedere il potere esecutivo, che rappresenta, soggiacere a quello giudiziario che nel qual caso, anche ammettendo non essere totalmente politicizzato, diventa inevitabilmente attore politico facendo fallire l'architettura stessa della democrazia che si fonda sulla suddivisione e la reciproca lealtà dei poteri. Il Presidente del Consiglio, peraltro, rappresenta l'unica carica eletta direttamente dal

popolo che non viene contemplata quando si invoca il rispetto istituzionale per esporla al pubblico ludibrio.

Del « Lodo Alfano », scudo per le alte cariche applicato pienamente in Francia, Germania e Spagna, si è ampiamente discusso. Tuttavia è necessario ricordare, per far comprendere quanto destituito di fondamento sia il *leit motiv* delle « leggi ad personam », che proprio la recente sentenza della Corte costituzionale ha indicato la strada del legittimo impedimento, che qualcuno oggi, tra i quali ex Presidenti emeriti della Corte costituzionale con la tessera di Libertà e Giustizia, vorrebbero già anticipatamente decretare incostituzionale. E ancora, nella precedente sentenza sul « Lodo Schifani » la Consulta ha riconosciuto che vi è un apprezzabile interesse della collettività alla protezione del sereno svolgimento di rilevanti funzioni connesse alle cariche istituzionali in questione. È stato cioè ritenuto di apprezzabile interesse non solo lo svolgimento di queste funzioni, ma anche che possano essere svolte in modo sereno. Funzioni ritenute, al contrario, in accettabilmente irrilevanti ancora una volta da un pubblico ministero della Procura di Milano, in occasione del vertice internazionale della FAO al quale partecipava il Presidente del Consiglio, dimostrando una nuova sovrapposizione del potere giudiziario su quello esecutivo con grave conseguente pregiudizio per il buon funzionamento dello Stato. Innanzi a questa ennesimo gratuito tentativo di svilire l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio e di intromissione nell'agenda di governo è nato il progetto di legge sul legittimo impedimento che, come ha avuto il coraggio di giudicare il Procuratore capo della Procura di Bolzano, Guido Rispoli, si pone proprio nel solco indicato dalle due precedenti pronunce della Consulta oltre ad essere già di fatto previsto dal nostro codice di procedura penale.

Ritiene quindi che non si possa parlare di legge *ad personam* o decretarne comunque l'incostituzionalità se non si è evidentemente mossi da pregiudizio politico, quando, nella sentenza sul Lodo Alfano la

Corte costituzionale ha proprio indicato nel legittimo impedimento a comparire nelle udienze lo strumento processuale che l'imputato ha diritto di utilizzare per tutelare i propri impegni istituzionali, precisando addirittura che è un istituto da regolarsi con legge ordinaria e che quindi non ha bisogno di procedura costituzionale, perché non deroga al principio di parità di trattamento dei cittadini davanti alla giurisdizione. Infatti non si può identificare come un trattamento di favore, dal momento che il legittimo impedimento fatto valere dall'imputato sospende il corso della prescrizione: quindi la funzione della magistratura di giudicare anche i Ministri, in questo sì necessariamente uguali a tutti gli altri, non viene meno. Si tratta infatti unicamente di spostare il processo, non di azzerarlo, né tantomeno di sottrarre il Ministro-imputato alla giustizia, in funzione della particolare e unica funzione da questi svolta che, per legge, è di contenuto non solo amministrativo ma anche politico.

Sottolinea inoltre come nel nostro codice di procedura penale la differenza di ruolo tra rappresentanti del Governo e gli altri cittadini sia già codificata. Infatti, a norma dell'articolo 205 del codice di procedura penale, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato devono essere sentiti come testimoni, non si recano loro in Tribunale ma è il Tribunale che va da loro, proprio « al fine di garantire la continuità e la regolarità delle funzioni cui sono preposti ». Si conferma quindi, per tramite di una norma già in vigore e già contenuta nel nostro codice, che le funzioni svolte dalle alte cariche istituzionali giustificano un trattamento particolare, non per la persona in quanto tale, ma per la funzione svolta.

La nozione di funzione di governo trova puntuale descrizione nella Costituzione, nelle leggi dello Stato e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. Da tali fonti normative si ricava in modo inequivoco che la funzione di governo, con particolare riguardo alla figura del Presidente del Consiglio dei

Ministri, si estrinseca anche nell'attività di impulso, indirizzo e coordinamento dell'azione di governo intesa in senso non solo amministrativo ma anche politico. Quasi ogni attività del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi incluse quelle di natura preparatoria e consequenziale ed anche l'attività di rappresentanza, deve pertanto farsi rientrare nella nozione di cui sopra, contribuendo di fatto quasi sempre a dare impulso, indirizzo e coordinamento all'azione di governo nella ricordata lata accezione politico-amministrativa.

Roberto RAO (UdC) preliminarmente sottolinea, a nome del suo gruppo, che ben altre sono le priorità in materia di giustizia rispetto all'approvazione di un provvedimento volto a definire le cause di legittimo impedimento a comparire in giudizio del Presidente del Consiglio. Tuttavia, a seguito dell'evolversi della discussione presso il Senato sul provvedimento sul processo breve, è diventato urgente affrontare la questione del coinvolgimento in processi penali del Capo dell'Esecutivo. Per tale ragione, il suo gruppo ha presentato una proposta di legge diretta ad individuare in maniera specifica le attività riconducibili ad attività istituzionali del Presidente del Consiglio, il cui svolgimento possa essere considerato un legittimo impedimento a comparire in udienza. Tale provvedimento è stato strutturato come una cosiddetta legge-ponte, in vista dell'approvazione di una legge di rango costituzionale volta a prevedere la sospensione dei processi relativi alle alte cariche dello Stato in attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del « lodo Alfano ». Ribadisce, pertanto, la contrarietà del gruppo dell'UdC ad una normativa sul processo breve che di fatto mascheri una vera e propria amnistia, come avverrebbe qualora si continuasse a prevedere l'applicazione delle nuove norme anche ai processi in corso.

Ritiene che l'unico modo per affrontare correttamente la questione dei rapporti tra politica e giustizia non sia quello di mo-

dificare in via generale le disposizioni del processo penale con il rischio di introdurre delle amnistie mascherate, quanto piuttosto quello di imboccare la via di riforme costituzionali condivise e quindi che possano essere approvate con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Nel frattempo il Parlamento dovrebbe approvare una legge ordinaria che consenta di poter lavorare su tale riforma costituzionale.

Auspica l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, ritiene che il testo unificato in esame possa costituire un passo importante in vista delle richiamate riforme.

Conclude sottolineando come per il suo gruppo vi sia una vera e propria alternativa tra la scelta di approvare un testo sul legittimo impedimento e quella di riformare i tempi del processo penale nei modi nei quali il Senato sembra voler procedere.

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che la calendarizzazione con urgenza di due provvedimenti che interessano personalmente il Presidente del Consiglio, quali quello sul legittimo impedimento alla Camera e quello sul processo breve al Senato, abbia delle sfumature involontariamente umoristiche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, secondo le quali il 2010 sarebbe stato l'anno della riforma della giustizia. In realtà, nelle prime sedute di quest'anno sono stati posti all'ordine del giorno presso i due rami del Parlamento dei provvedimenti che interessano unicamente il Capo del Governo.

Riferendosi all'intervento dell'onorevole Biancofiore, evidenzia come le sentenze della Corte costituzionale vadano citate per intero. In particolare, la Corte costituzionale ha sempre mantenuto un univoco orientamento volto a evidenziare l'esigenza costituzionale del bilanciamento degli interessi, quali quello dello svolgimento del processo e quello del diritto di difesa. Ricorda che la Corte ha sempre ribadito il principio che tale bilanciamento non può che essere fatto in concreto dal

giudice, in quanto solo in questa maniera si evita il rischio che uno dei due interessi contrapposti prevalga sempre sull'altro.

Conclude sottolineando che il provvedimento in esame, come evidenziato dal professor Valerio Onida nell'audizione svoltasi in Commissione, è palesemente incostituzionale, contrastando con l'orientamento decennale della Corte costituzionale in ordine al bilanciamento dell'interesse delle cariche pubbliche a svolgere le loro funzioni e quello della giustizia a che siano portati a compimento i processi.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente condivide l'osservazione dell'onorevole Ciriello, secondo la quale le sentenze debbono essere citate sempre per intero. Ricorda che spesso in udienza accade che delle cause vengano perse da avvocati che richiamano delle sentenze solo per quelle parti che a loro fanno comodo. In questi casi, per l'altra parte è facile vincere la causa citando la parte della sentenza celata dall'altra parte. Nel caso in esame, le tesi dell'onorevole Michaela Biancofiore trovano la loro confutazione proprio nelle medesime sentenze della Corte costituzionale citate parzialmente dalla medesima.

Dopo aver ricordato che il proprio gruppo ha sempre manifestato la disponibilità a discutere con la maggioranza e il Governo le riforme in materia di giustizia, rileva che nuovamente il Parlamento si trova a discutere di leggi *ad personam*, che poco hanno a che fare con le riforme da tutti auspicate. Ritiene che queste leggi si basino su un presupposto più volte dichiarato anche dallo stesso Presidente del Consiglio, secondo il quale la legittimazione popolare può sottrarre il soggetto eletto dal controllo di legittimità divenendo un soggetto *legibus solutus*, secondo una concezione populistica autoritaria. Rileva che l'intervento dell'onorevole Biancofiore abbia evidenziato in maniera del tutto chiara tali premesse culturali, che costituiscono la *ratio* del provvedimento in esame. Tutto ciò, a suo parere, è in pieno contrasto con l'esigenza di creare un clima politico adatto a quelle riforme che il Paese necessita.

Jean Leonard TOUADI (PD) evidenzia come l'intervento dell'onorevole Biancofiore abbia avuto il tenore di un comizio elettorale piuttosto che quello di un intervento nel corso di un esame in sede referente. Tuttavia, l'intervento ha avuto il pregio di manifestare con chiarezza quali siano i presupposti culturali sui quali si poggia il provvedimento in esame.

Ritiene che sia molto grave che la maggioranza consideri la questione del legittimo impedimento del Capo del Governo come una priorità in materia di giustizia, dimenticando la drammatica situazione delle carceri italiane, che costituisce oggetto di una mozione del Partito democratico che sarà esaminata oggi dall'Assemblea della Camera. Sottolinea, a tale proposito, che il proprio gruppo è disposto ad affrontare in maniera costruttiva le vere questioni che rendono drammatica la situazione della giustizia in Italia, mentre non vi è alcuna disponibilità in merito a leggi finalizzate a garantire solo alcuni, come quella in esame. Rileva l'incongruenza di voler approvare una legge-ponte di rango ordinario con dei ritmi serrati che sostanzialmente non consentono di affrontare in maniera adeguata la questione del delicato equilibrio tra i poteri. A suo parere, questo equilibrio può essere garantito solo nel caso in cui sia lasciata al giudice la discrezionalità nel caso concreto di valutare la reale sussistenza del legittimo impedimento.

Conclude sottolineando come il condivisibile assunto secondo il quale il ruolo dell'opposizione deve essere anche costruttivo rischi di non trovare accoglimento in tutti quei casi in cui l'oggetto del lavoro parlamentare si concretizzi unicamente in leggi da approvare per salvaguardare interessi personali.

Pietro TIDEI (PD) rileva che il provvedimento in esame costituisce una smentita degli intenti della maggioranza in relazione ad un nuovo corso dei rapporti tra maggioranza e opposizione, che dovrebbe portare all'approvazione di riforme anche in materia di giustizia. Prima di procedere ulteriormente all'esame del provvedi-

mento, ritiene indispensabile che il Governo confermi o smentisca l'intenzione, da più parti manifestata, di adottare un decreto-legge volto a sospendere i processi.

In relazione all'intervento dell'onorevole Michaela Biancofiore, esprime il proprio rammarico per il fatto che la medesima abbia lasciato i lavori della Commissione dopo aver effettuato una sorta di comizio elettorale, dimostrando scarsa considerazione per la Commissione stessa. Ritiene che sia incomprensibile come da parte di alcuni si cerchi ancora di dimostrare che tanto il provvedimento sul legittimo impedimento quanto quello sul processo breve siano volti a tutelare l'interesse generale, quando invece è del tutto evidente che il vero beneficiario di questi provvedimenti è il Presidente del Consiglio. Ben altre, a suo parere, sono le priorità in materia di giustizia. Tra queste ricorda quella estremamente grave della situazione delle carceri italiane, resa drammatica non solo dal sovraffollamento ma anche dalla mancanza di personale penitenziario sia amministrativo sia di polizia. A ciò si aggiunge anche una forte carenza di educatori penitenziari, che rende ancora più difficile l'attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

A fronte di una situazione drammatica sia della giustizia sia delle carceri, ritiene che sia offensivo per il Paese che la maggioranza presenti come priorità leggi *ad personam*, che hanno come unica funzione quella di salvaguardare il Presidente del Consiglio dall'applicazione della legge.

Marilena SAMPERI (PD), condividendo gli interventi degli altri deputati del proprio gruppo, rileva che tutti sono ben consapevoli che i veri problemi della giustizia sono altri rispetto a quelli sul legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio e sull'applicabilità delle nuove norme sul processo breve ai processi nei quali è coinvolto quest'ultimo. Dopo aver dichiarato che nessuno vuole negare l'esigenza di consentire al Presidente del Consiglio di esercitare le proprie funzioni, specialmente in

un momento di crisi come quello che sta vivendo l'Italia, sottolinea come questa esigenza abbia un suo fondamento quando mira a tutelare l'interesse generale e non solo quello particolare del Presidente del Consiglio a non essere sottoposto a processo. Invece, in questa legislatura, la maggioranza sembra avere l'ossessione di trovare una soluzione per consentire al Presidente del Consiglio di non essere processato.

Facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Biancofiore, dichiara di condividere quei rilievi secondo i quali sarebbero state richiamate le sentenze della Corte costituzionale in maniera parziale, non ricordando quelle parti delle sentenze dalle quali si desume chiaramente come il provvedimento in esame sia in contrasto con i principi costituzionali. Esprime anche meraviglia sul fatto che sia stato criticato l'intervento svolto dal professor Valerio Onida in Commissione giustizia, senza tenere conto che proprio questi è stato l'estensore della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 richiamata dall'onorevole Biancofiore per sostenere la propria tesi. Come è stato evidenziato nel corso della predetta audizione, i principi costituzionali ai quali si deve fare sempre riferimento sono quelli dell'equilibrio delle funzioni e della leale collaborazione tra i poteri. Questi principi, a suo parere, sono violati dal testo in esame che non lascia alcuna discrezionalità al magistrato per valutare se nel caso concreto sussista realmente il legittimo impedimento addotto da una delle parti. Ritiene, infatti, che il provvedimento sia stato formulato in maniera tale da prevedere che l'esercizio di attività pubbliche sia sempre e comunque una causa di legittimo impedimento, facendovi ricomprendere anche ipotesi quali, ad esempio, le inaugurazioni di strade. Tutto ciò significa che con il provvedimento in esame si intende introdurre, attraverso una legge ordinaria, delle prerogative la cui legittimazione può trovarsi unicamente in una normativa di rango costituzionale. Conclude sottolineando che tale vizio di costituzionalità non può essere sanato dalla natura transitoria della

disposizione in esame né tantomeno dalla natura di legge-ponte che essa assumerebbe alla luce di future riforme costituzionali.

Lorenzo RIA (UdC) in primo luogo dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Rao in merito alle priorità della giustizia. Evidenzia come in due anni di legislatura la maggioranza si sia invece occupata di ben altre priorità riguardanti singole persone, non preoccupandosi di affrontare invece i temi più importanti e di interesse della generalità dei cittadini. Al fine di evitare che in questa ottica la maggioranza approvi una legge che di fatto non è altro che una amnistia mascherata, quale quella sul processo breve da applicare ai processi in corso, il suo gruppo ha inteso presentare una proposta di legge in materia di legittimo impedimento, conferendo alla medesima la struttura di legge-ponte da approvare in vista di riforme costituzionali. Auspica pertanto che il Senato sospenda l'esame della proposta di legge sul processo breve e che si approvi il provvedimento sul legittimo impedimento così come formulato dal suo gruppo e, quindi, limitandolo unicamente al Presidente del Consiglio. Ritiene a tale proposito che l'estensione della normativa ai ministri sia del tutto errata, essendo necessario in questo momento unicamente disciplinare le questioni relative alla partecipazione al processo penale del Presidente del Consiglio in vista di una legge costituzionale volta, come avviene in altri Paesi, a sospendere i processi nei quali sono imputate le alte cariche dello Stato. Dichiara infine di non condividere assolutamente l'intervento dell'onorevole Biancofiore, che ha invece confermato come vi sia l'intento da parte della maggioranza di approvare una legge *ad personam* della quale sia beneficiario il Presidente del Consiglio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, alla luce degli interventi svolti, auspica che il dibattito si svolga con senso della realtà da parte di tutti ed in particolare dell'op-

posizione. Ritiene che, per meglio inquadrare il provvedimento in esame, sia opportuno ricordare come dalla improvvida riforma dell'articolo 68 della Costituzione, fatta nel 1993 sulla spinta di « Mani Pulite », vi sia un pesante ritardo nel trovare una soluzione volta a garantire un nuovo equilibrio tra il potere politico e la giustizia. Troppo spesso vi è stata una utilizzazione degli strumenti giudiziari con finalità politiche che ha finito per coinvolgere anche il destino di Governi pienamente legittimati dalla fiducia del Parlamento.

Replicando all'onorevole Palomba, dichiara di non condividere assolutamente la tesi secondo la quale ogni disposizione in materia di giustizia che si riferisca a particolari soggetti debba trovare necessariamente una legittimazione costituzionale. A tale proposito, ricorda come le norme sulla immunità relative ai membri del Consiglio Superiore della magistratura abbiano natura di legge ordinaria, senza che la Corte costituzionale abbia nulla eccepito a proposito. Ricorda altresì che la stessa Corte costituzionale, in occasione della pronuncia sul « lodo Schifani », ha sostanzialmente condiviso la scelta del Parlamento di procedere alla sospensione dei processi relativi alle alte cariche dello Stato attraverso una legge ordinaria. A ciò si aggiunga che nella sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del « lodo Alfano » è stata prevista la possibilità di prevedere dei casi di legittimo impedimento attraverso legge ordinaria.

Altro ritardo del quale non si può non tenere conto è quello relativo all'attuazione legislativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che costituisce un corollario del principio del giusto processo inserito nella Costituzione nel 1999. Proprio per dare attuazione a questo principio sia nella XIII legislatura che nella XV legislatura importanti esponenti del centrosinistra avevano presentato delle proposte di legge volte a scandire delle fasi temporali entro le quali si sarebbero dovuti svolgere i diversi gradi di giudizio. L'esigenza di dare attuazione

al principio della ragionevole durata del processo è stato tenuto conto anche dalle commissioni ministeriali sulla riforma del codice penale e del codice di procedura penale istituite da ministri della giustizia di centrosinistra e presiedute rispettivamente dai professori Giuliano Pisapia e Giuseppe Riccio.

In questa ottica il Senato sta procedendo all'approvazione di una normativa sui tempi del processo penale, che erroneamente viene denominata come legge sul processo breve. In realtà si tratta di dare attuazione ai principi costituzionali in merito ai tempi della giustizia. Si sofferma, pertanto, sulla nuova disposizione transitoria presentata al Senato, secondo la quale le nuove disposizioni troverebbero applicazione solamente a quei processi in corso relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, cioè a quei reati per i quali può essere applicato l'indulto. Si tratta in sostanza di reati che con un alto grado di probabilità sono destinati alla prescrizione: pertanto, la loro prosecuzione finirebbe per intralciare altri processi che invece hanno la possibilità di essere portati a compimento. A tale proposito, ricorda come questa esigenza di evitare che lo svolgimento di processi per reati oggetto di indulto, come tali destinati con un alto grado di probabilità alla prescrizione, sia stata tenuta presente dal Presidente del Tribunale di Torino attraverso una serie di direttive che hanno finito per facilitare la possibilità di concludere il processo con un patteggiamento.

Per quanto attiene al merito del provvedimento in esame, dichiara di non condividere assolutamente tesi secondo le quali si tratterebbe di una normativa volta a introdurre in via ordinaria delle nuove prerogative che potrebbero essere legittimate unicamente da una legge di rango costituzionale. Rileva che il provvedimento si limita a specificare, secondo quanto previsto anche dalla sentenza della Corte costituzionale sul « lodo Alfano », i casi che devono essere comunque ricondotti ad ipotesi di legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio e per i ministri. A ciò si è aggiunta una clausola di chiusura

diretta a prevedere delle ipotesi connesse all'esercizio di quelle funzioni, il cui accertamento viene comunque rimesso al magistrato.

In ordine ad eventuali nuove disposizioni relative alla sospensione di processi, sottolinea come il Governo non abbia alcuna intenzione di presentare norme in tal senso. Piuttosto, vi è l'esigenza di dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2009 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 516 e 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice il giudizio abbreviato relativamente al reato contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. In tal caso, per consentire all'imputato di valutare l'opportunità di esercitare questa facoltà, potrebbe essere opportuno prevedere la sospensione del processo per un certo tempo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che oramai da tempo è iniziato l'esame delle proposte recanti disposizioni sulla Corte penale internazionale. A causa dei diversi impegni della Commissione non è stato possibile proseguirne l'esame dopo che si era comunque stabilito che si sarebbero effettuate delle audizioni. Avverte, quindi, che nell'ufficio di presidenza con-

vocato per oggi saranno individuati i soggetti da sentire in base alle richieste pervenute. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di aver ricevuto una nota dell'onorevole Bernardini con la quale viene sostanzialmente contestato il mancato abbinamento d'ufficio della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni alle proposte in materia di separazione giudiziale all'ordine del giorno. A tale proposito, rileva che la ragione del mancato abbinamento d'ufficio è dettata unicamente dalla circostanza che non ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento, quali l'identità o il vertere su materia identica, per procedervi.

Nel caso in esame, le proposte all'ordine del giorno vertono sulla durata della separazione giudiziale che viene ridotta, con alcune differenze, da tre anni ad un anno.

La proposta di legge dell'onorevole Farina Coscioni, invece, è diretta a prevedere come nuova causa di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'effettuazione, con esito negativo, di un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice civile. Si tratta di cosa ben diversa da quanto previsto dalle altre proposte abbinata.

Ricorda che, considerato, comunque, che la materia in senso lato è sempre quella del divorzio, un abbinamento sarebbe possibile qualora venisse specificamente deliberato dalla Commissione.

Avverte pertanto che si procederà alla relazione e successivamente si affronterà la questione di un eventuale abbinamento della proposta n. 248.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, ricorda che la questione della durata della separazione relativamente alla pronuncia di divorzio è stata affrontata in maniera approfondita dalla Commissione giustizia nel 2003, quando fu approvato all'unanimità dalla medesima Commissione un testo che successivamente, a seguito di voto segreto, fu bocciato dall'Assemblea. Il contenuto del testo sul quale si era raggiunto un consenso unanime è stato da lui riprodotto nella proposta di legge n. 749, al fine di consentire al Parlamento di riprendere l'esame di tale questione ripartendo da un punto sul quale si era comunque registrata condivisione. Ritiene che siano maturi i tempi per ridurre ulteriormente il periodo necessario per ottenere il divorzio dopo che sia stata pronunciata sentenza di separazione. Ricordando che nel 1989 tale periodo fu ridotto da 5 a 3 anni, rileva l'opportunità di procedere ad una ulteriore riduzione almeno nei casi in cui non siano coinvolti dal divorzio figli minorenni. Non ritiene che siano fondate quelle tesi secondo le quali violerebbe il principio di uguaglianza una normativa di differenziasse la durata della separazione in base alla presenza di figli minorenni, in quanto in quest'ultimo caso vi sono delle esigenze particolari delle quali il legislatore non può non tenere conto.

Per quanto attiene al contenuto delle proposte di legge in esame, queste sono dirette a modificare l'articolo 3, comma 1, n. 2, della legge sul divorzio (n. 898 del 1970), con la finalità di anticipare la possibilità di proposizione della domanda di divorzio, collegata alla separazione dei coniugi. Il testo vigente della disposizione che si intende modificare, alla lettera *b*), nel prevedere quale causa di divorzio la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi o l'omologazione della separazione consensuale fissa, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta, decorrente dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Come chiarito dalla giurispru-

denza, l'attuale termine triennale costituisce un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito.

Le tre proposte di legge, mantenendo quale *dies a quo* il momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, incidono sulla durata del periodo di separazione ininterrotta.

La proposta C. 2325 Amici riduce, in via generale, tale periodo ad un anno.

Le proposte di legge C. 1556 De Angelis e C. 749 Paniz differenziano invece detto periodo in ragione della presenza e dell'età dei figli, nonché del tipo di separazione. Il periodo è fissato in un anno, se non vi sono figli minori, permanendo in caso contrario l'attuale limite dei tre anni (C. 749, articolo 1). Nell'attribuire particolare rilievo all'accordo dei coniugi, la proposta di legge prevede l'applicazione del termine breve alle separazioni consensuali, nonché al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. Il periodo è di sei mesi, in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni ovvero un anno se vi sono figli infraquattordicenni (C. 1556, articolo 1). Il termine semestrale si applica anche nel caso in cui non sia stata pronunciata sentenza nel giudizio contenzioso o se questo si sia trasformato in consensuale.

La proposta di legge C. 1556 contiene anche una disciplina transitoria (articolo 2).

In particolare, in base all'articolo 2, comma 1, i termini più brevi per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o un anno, in presenza di figli infraquattordicenni) sono applicabili anche alle separazioni contenziose giunte a sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché alle separazioni consensuali in corso alla stessa data, a condizione che i coniugi, prima della medesima data dichiarino di volersene avvalere.

In base al comma 2, l'applicabilità dei termini brevi, sia nelle citate separazioni

consensuali ancora non « omologate » sia in quelle in cui è stata già dichiarata l'omologazione (prima della data di vigenza della legge in esame), è condizionata alla necessità di un ricorso congiunto dei coniugi al tribunale (per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Le proposte di legge C. 749 e C. 2325, con disposizione identica, novellano anche l'articolo 191 del codice civile, in materia di cause di scioglimento della comunione legale dei coniugi.

In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

L'articolo 2 di entrambe le proposte di legge anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 19.30

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che oggi si è svolta l'illustrazione degli emendamenti. Pertanto, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo in caso negativo parere contrario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Ferranti 1.154.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che l'emendamento 1.154 è per il suo gruppo di fondamentale importanza, in quanto è volto a sopprimere sostanzialmente l'intero provvedimento al quale il suo gruppo è contrario per le ragioni esposte in sede di illustrazione del complesso degli emendamenti. Raccomanda la sua approvazione e auspica un ripensamento da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.154.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1, preannunciando il suo voto favorevole a tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.1.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.155, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, che qualifica il provvedimento come legge-ponte.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che l'articolo 1, comma 1, è addirittura dannoso rispetto agli obiettivi della maggioranza. A suo parere non ha alcuna utilità. Una simile disposizione non fa altro che attirare subito l'attenzione della Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.155.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.2 e 1.4, Palomba 1.18 e Ferranti 1.138.

Lorenzo RIA (UdC) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.87 che esclude i ministri dall'ambito di applicazione del provvedimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ria 1.187 e Ferranti 1.139.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i seguenti emendamenti riproducono una serie di variazioni di cifre a scalare relativa al termine di efficacia delle disposizioni in esame. Pertanto, così come negli altri casi che vedremo, troverà applicazione il comma 8 dell'articolo 85 del Regolamento, secondo il quale « qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti (...) tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre (...) il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri (...) È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse ».

In particolare, saranno posti in votazione gli emendamenti 1.134 e 1.140 Fer-

ranti. Qualora questi dovessero essere respinti si intenderanno respinti tutti gli emendamenti intermedi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.134 e 1.140.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito alla reiezione degli emendamenti 1.134 e 1.140 si intendono respinti tutti gli emendamenti intermedi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Di Pietro 1.3 e Ferranti 1.135. Respinge inoltre gli emendamenti Palomba 1.21, 1.20, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.19 e 1.34.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.39 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Palomba 1.39, 1.40, 1.43, 1.46, 1.45, 1.42 e 1.44.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.41 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli emendamenti Palomba 1.41 e Ferranti 1.157.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.181, volto a introdurre una precisazione di carattere tecnico.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.181.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.88, volto ad escludere il riferimento alla parte offesa, alla quale non si applica l'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale sull'impossibilità a comparire.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.156, sostanzialmente identico all'emendamento Bernar-

dini 1.88 e ne raccomanda l'approvazione. Sottolinea come non sia corretto parlare di legittimo impedimento con riferimento alla parte offesa.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene opportuno valutare attentamente la questione prospettata dall'onorevole Bernardini e dall'onorevole Ferranti in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.88, Ferranti 1.156, 1.136, 1.143, 1.119, 1.120, 1.137, 1.21, 1.122, 1.123 e 1.142.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.89, volto a sopprimere il riferimento alle attività preparatorie e consequenziali, nonché alle attività comunque connesse, ritenendo che si tratti di nozioni estremamente generiche che consentirebbero un'applicazione generalizzata della disciplina in esame a qualsiasi attività svolta dai membri del Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bernardini 1.89, Di Pietro 1.5 e Ferranti 1.180.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.124, ritenendo che le ipotesi di legittimo impedimento debbano essere quanto più possibile tipizzate. Rileva infatti che il riferimento alle attività preparatorie e consequenziali risulta troppo generico.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.6, perché la disposizione come attualmente formulata avrebbe un ambito di applicazione troppo ampio.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Pietro 1.6 e Ferranti 1.124, gli identici emendamenti Palomba 1.63 e Ferranti 1.125, gli emendamenti Ferranti 1.126, Palomba 1.50, 1.64, 1.65 e 1.51. Respinge gli identici emendamenti Di Pietro 1.7, Vietti 1.97 e Ferranti 1.127.

Respinge inoltre gli emendamenti Palomba 1.61, 1.62, 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.52, che introduce un elemento di valutazione da parte del giudice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Palomba 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.47, volto a introdurre un minimo di dialettica processuale e di bilanciamento degli interessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palomba 1.47, 1.48 e 1.49.

Donatella FERRANTI (PD) illustra i propri emendamenti 1.158 e 1.171, che tentano di riportare la disciplina nell'alveo della costituzionalità. Si tratta di un contributo costruttivo che il gruppo del PD vuole apportare alla definizione del testo. Ritiene che se non vi fossero preclusioni ideologiche da parte della maggioranza questi emendamenti verrebbero approvati. Auspica quindi che i colleghi della maggioranza vogliano approfondire con la dovuta attenzione le predette proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.158 e gli identici emendamenti Di Pietro 1.8 e Ferranti 1.182.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.90, che rende tassative anche le attività dei ministri che rilevano come legittimo impedimento.

La Commissione respinge gli emendamenti Bernardini 1.90 e Palomba 1.66.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.91, volto ad estendere la disciplina in esame anche ai parlamentari.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bernardini 1.91, Ferranti 1.159, Palomba 1.67, Ferranti 1.171 e 1.160 e Palomba 1.68.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.173, volto ad introdurre un meccanismo che valorizza il principio di leale collaborazione fra poteri.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 1.173, Palomba 1.69, Ferranti 1.172, Bernardini 1.92, Palomba 1.77, Bernardini 1.93, Palomba 1.76, Ferranti 1.174, Palomba 1.75 e 1.74, Di Pietro 1.9 e 1.10, Vietti 1.98, Bernardini 1.94, Di Pietro 1.11, Ferranti 1.128, Palomba 1.78 e 1.79, Ferranti 1.175, Palomba 1.81, Ferranti 1.176, Palomba 1.80 e 1.83.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i seguenti emendamenti riproducono una serie di variazioni di cifre a scalare, riferite alla durata del rinvio dell'udienza in caso di impedimento continuativo. Pertanto, in base ai principi precedentemente illustrati, saranno posti in votazione gli emendamenti Palomba 1.82 e Ferranti 1.117. Qualora questi dovessero essere respinti si intenderanno respinti tutti gli emendamenti intermedi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Palomba 1.82 e Ferranti 1.117.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito alla reiezione degli emendamenti Palomba 1.82 e Ferranti 1.117 si intendono respinti tutti gli emendamenti intermedi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro 1.12, 1.15, 1.14 e 1.13, gli identici emendamenti Vietti 1.99 e Bernardini 1.95, gli emendamenti Palomba 1.85 e 1.84, gli identici emendamenti Di Pietro 1.16 e Ferranti 1.177, gli identici emendamenti Palomba 1.86 e Ferranti 1.178, nonché l'emendamento Ferranti 1.179.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.2, poiché ritiene che il provvedimento debba entrare in vigore secondo il regime ordinario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 2.2 e Di Pietro 2.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo in esame sarà inviato alla Commissione Affari Costituzionali per l'espressione del parere di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa,
C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 154.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Quando il legittimo impedimento a comparire nell'udienza, motivato dallo svolgimento delle rispettive funzioni, è addotto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato che partecipano al giudizio in qualità di imputato o di difensore, il giudice rinvia il dibattimento ad altra udienza. Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il soggetto di cui al primo periodo non sia presente all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati ai sensi del

secondo periodo. Con l'ordinanza che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. L'ordinanza di rinvio è letta in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti ».

- * **1. 1.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 155.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1 sopprimere le parole: In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del presidente del consiglio dei Ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge,.

- 1. 2.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

- 1. 4.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole: In attesa della *con le seguenti:* Per il caso in cui si ritenesse di poter emanare una.

1. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sopprimere la parola: organica.

1. 138. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e dei Ministri.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: degli stessi *con le seguenti:* dello stesso;

al comma 1, sopprimere le parole: e ai ministri;

al comma 1, sostituire la parola: loro *con le seguenti:* a lui;

sopprimere il comma 3.

*** 1. 87.** Ria.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e dei Ministri.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: degli stessi *con le seguenti:* dello stesso;

al comma 1, sopprimere le parole: e ai ministri;

al comma 1, sostituire la parola: loro *con le seguenti:* a lui;

sopprimere il comma 3.

*** 1. 139.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 140 giorni.

1. 134. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 150 giorni.

1. 133. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 160 giorni.

1. 132. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 170 giorni.

1. 131. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 180 giorni.

1. 130. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi *con le seguenti:* 6 mesi.

1. 153. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 7 mesi.

- 1. 152.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 8 mesi.

- 1. 151.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 9 mesi.

- 1. 150.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 10 mesi.

- 1. 149.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 11 mesi.

- 1. 144.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 12 mesi.

- * 1. 96.** Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 12 mesi.

- * 1. 145.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 13 mesi.

- 1. 146.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 14 mesi.

- 1. 147.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 15 mesi.

- 1. 142.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 16 mesi.

- 1. 141.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 17 mesi.

- 1. 140.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole da: il sereno fino a: dalla legge con le seguenti: di sottrarsi ai processi che li riguardano.

1. 22. Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: il sereno fino a: dalla legge con le seguenti: di sottrarsi al sereno svolgimento della funzione giurisdizionale.

1. 24. Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole: il sereno con la seguente: lo.

*** 1. 3.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole: il sereno con la seguente: lo.

*** 1. 135.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1 sostituire le parole: il sereno con le seguenti che la cura degli interessi personali non sia pregiudicata dallo.

1. 121. Palomba.

Al comma 1, sostituire la parola: sereno con la seguente: calmo.

1. 20. Palomba.

Al comma 1, sostituire la parola: sereno con la seguente: quieto.

1. 25. Palomba.

Al comma 1, la parola: sereno, con la seguente: disteso.

1. 26. Palomba.

Al comma 1, sostituire la parola: sereno con la seguente: tranquillo.

1. 27. Palomba.

Al comma 1, sostituire la parola: sereno con la seguente: pacato.

1. 28. Palomba.

Al comma 1, la parola: sereno, è sostituita dalla seguente: rilassato.

1. 29. Palomba.

Al comma 1, la parola: sereno, è sostituita dalla seguente: non angosciato.

1. 30. Bernardini.

Al comma 1, la parola: sereno, è sostituita dalla seguente: disinteressato.

1. 31. Palomba.

Al comma 1, le parole: il sereno, sono sostituite dalle seguenti: l'idilliaco.

1. 32. Palomba.

Al comma 1, le parole: il sereno, sono sostituite, dalle seguenti: il gioioso.

1. 33. Palomba.

Al comma 1, le parole: si applicano, sono sostituite dalle seguenti: il giudice può applicare.

1. 19. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: che introducono una prerogativa in via transitoria.

1. 34. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: in deroga agli articoli 3 e 138 della Costituzione.

1. 35. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: in deroga al principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

1. 36. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: in deroga al principio di pari dignità costituzionale della funzione di governo e della funzione giurisdizionale.

1. 37. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: in deroga al principio costituzionale di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

1. 38. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: qualora il ritardo non pregiudichi il sereno svolgimento del processo.

1. 39. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: qualora il ritardo non pregiudichi il decoro della funzione giurisdizionale.

1. 40. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: eccetto che il processo riguardi delitti contro la pubblica amministrazione.

1. 43. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: eccetto che il processo riguardi delitti in materia finanziaria.

1. 46. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: eccetto che il processo riguardi delitti in materia fiscale.

1. 45. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: eccetto che il processo riguardi il delitto di corruzione.

1. 42. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: eccetto che il processo riguardi il delitto di peculato.

1. 44. Palomba.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: eccetto che il processo riguardi il delitto di corruzione in atti giudiziari.

1. 41. Palomba.

Al comma 2 dopo la parola: costituisce, *inserire le parole:* presunzione di, *ed aggiungere alla fine del periodo, il seguente:* Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di Governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.

1. 157. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2 Sostituire le parole: nelle udienze dei procedimenti penali, *con le seguenti:* in udienza preliminare o in dibattimento.

1. 181. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: parte offesa.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: parti offese.

1. 88. Bernardini.

Al comma 2, sopprimere le parole: o parte offesa.

1. 156. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2 sopprimere le parole: dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.

1. 136. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere la parola: 5.

1. 143. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere la parola: 6.

1. 119. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere la parola: 12.

1. 120. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere le parole: dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30

luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni.

1. 137. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere la parola: 2.

1. 121. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere la parola: 3.

1. 122. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere la parola: 4.

1. 123. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere le parole: e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni.

1. 142. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere le parole: , delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

***1. 89.** Bernardini.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

***1. 5.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

***1. 180.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle attività preparatorie e consequenziali.

****1. 6.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sopprimere le parole: delle attività preparatorie e consequenziali,.

****1. 124.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere le parole: preparatorie e.

***1. 63.** Palomba.

Al comma 2 sopprimere le parole: preparatorie e.

***1. 125.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sopprimere le parole: e consequenziali.

1. 126. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 dopo le parole: preparatorie e consequenziali *inserire le seguenti:* purché valutate dal giudice come essenziali e non procrastinabili. In caso negativo si procede ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma.

1. 50. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: preparatorie e consequenziali *aggiungere le seguenti:* purché si dia prova che non possono essere svolte dai collaboratori del presidente del consiglio.

1. 64. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: preparatorie e consequenziali *aggiungere le seguenti:* purché si dia prova che richiedono la personale cura del presidente del consiglio.

1. 65. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: preparatorie e consequenziali *inserire le seguenti:* purché non attinenti o inerenti ad affari privati.

1. 51. Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

***1. 7.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

***1. 97.** Vietti, Rao, Ria.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

***1. 127.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sostituire le parole: nonché di ogni altra attività comunque connesse con le seguenti: ad eccezione delle attività semplicemente connesse.

1. 61. Palomba.

Al comma 2 sopprimere la parola: comunque.

1. 62. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: comunque inserire la seguente: inequivocabilmente.

1. 57. Palomba.

Al comma 2 dopo la parola: comunque inserire la seguente: inevitabilmente.

1. 58. Palomba.

Al comma 2 dopo la parola: comunque inserire la seguente: inconfutabilmente.

1. 59. Palomba.

Al comma 2 dopo la parola: comunque inserire la seguente: inscindibilmente.

1. 60. Palomba.

Al comma, 2 dopo le parole: alle funzioni di governo *inserire le seguenti:* purché la connessione sia previamente valutata e ritenuta essenziale dal giudice. In caso contrario si procede ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma.

1. 52. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: alle funzioni di governo *inserire le seguenti:* escluse inaugurazioni o altre similari attività di propaganda politica.

1. 53. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: alle funzioni di governo *inserire le seguenti:* Non costituiscono attività di governo la partecipazione a convegni o ogni altra forma di propaganda politica.

1. 54. Palomba.

Al comma 2 dopo le parole: alle funzioni di governo *inserire le seguenti:* Non costituisce attività di governo la partecipazione a pranzi, cene o eventi mondani.

1. 55. Palomba.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.

1. 47. Palomba.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: All'inizio di ogni mese il Presidente del Consiglio trasmette al giudice che procede un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di go-

verno che conta di svolgere. Se il giudice, sentite le parti offese, pur ritenendo le attività rientranti nei doveri d'ufficio, ritiene che possano essere accorpate ad altre nello stesso giorno ovvero differite alla sera, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.

1. 48. Palomba.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: Ma nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui al primo periodo indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento.

1. 49. Palomba.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.

1. 158. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 8.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 182.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Quando l'imputato rivesta la qualità di Ministro si considerano quale le-

gittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nell'udienza le riunioni del Consiglio dei ministri e le convocazioni del Parlamento in seduta comune, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché gli incontri istituzionali con Capi di Stato, Capi di Governo o Ministri di uno Stato estero ».

1. 90. Bernardini.

Al comma 3, dopo le parole: i Ministri *inserire la parola:* esclusivamente.

1. 66. Palomba.

Al comma 3, dopo le parole: Per i Ministri, *aggiungere le seguenti:* e i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

1. 91. Bernardini.

Al comma 3 sopprimere le parole: e regolamenti.

1. 159. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3 dopo le parole: le attribuzioni *inserire le seguenti:* escluse inaugurazioni o altre similari attività di propaganda politica.

1. 67. Palomba.

Al comma 3 dopo la parola: costituisce *inserire le parole:* presunzione di *ed aggiungere alla fine del periodo, il seguente:* Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di Governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento

solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.

1. 171. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3 sopprimere le parole: o parti offese.

1. 160. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti: All'inizio di ogni mese il Ministro trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nel Parco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, il giudice dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.

1. 68. Palomba.

Al comma 3 inserire il seguente: « 3-bis. In applicazione del principio di leale collaborazione fra organi dello Stato, nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 indicano a pena di inammissibilità almeno sei giorni, nell'arco dei due mesi successivi, per i quali non sussiste impedimento ed il giudice fissa udienza in tali date. Nelle udienze così fissate non può essere addotto un legittimo impedimento che non

derivi da una sopraggiunta, imprevedibile e assoluta impossibilità di comparire dell'imputato ».

1. 173. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: Sono escluse le attività meramente connesse con le attività di cui alla prima parte del presente comma.

1. 69. Palomba.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: la presente disposizione costituisce deroga al principio costituzionale per cui non possono essere stabilite prerogative con legge ordinaria.

1. 70. Palomba.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: la presente disposizione costituisce deroga al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

1. 71. Palomba.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: « la presente disposizione costituisce deroga al principio di pari rango costituzionale tra le funzioni giudiziarie e quelle di governo ».

1. 72. Palomba.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: « la presente disposizione costituisce deroga al principio costituzionale di leale collaborazione tra i poteri dello Stato ».

1. 73. Palomba.

Al comma 3 inserire in fine il seguente periodo: «Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza».

- 1. 172.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 4, dopo le parole: quando ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti,», *aggiungere le seguenti:* purché prontamente comunicate,.

- 1. 92.** Bernardini.

Al comma 4, dopo le parole: su richiesta di parte *aggiungere le seguenti:* ed acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite.

- 1. 77.** Palomba.

Al comma 4, dopo le parole: ad altra udienza, *sono aggiunte le seguenti:* , salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.

- 1. 93.** Bernardini.

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: nell'arco temporale di un mese e nei giorni per i quali è stata manifestata la disponibilità a partecipare alle udienze.

- 1. 76.** Palomba.

Al comma 4 inserire in fine le seguenti parole: quando si accerti che l'impedimento di Governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza.

- 1. 174.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: Ma nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, taluno dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 della presente legge indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice fissa le udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.

- 1. 75.** Palomba.

Al comma 4 dopo la parola: qualora *inserire le seguenti:* in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al presidente del consiglio dei ministri o al ministro.

- 1. 74.** Palomba.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui ai commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento, qualora il presidente del consiglio dei ministri o i ministri non siano presenti all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati.

- 1. 9.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui ai commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento.

- 1. 10.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 5.

- * **1. 98.** Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 94.** Bernardini.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 11.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 128.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Gli uffici di appartenenza non possono attestare che l'impedimento è continuativo. Ogni attestazione in merito è inefficace.

1. 78. Palomba.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

L'attestazione degli uffici di appartenenza che l'impedimento è continuativo è inefficace ai fini processuali.

1. 79. Palomba.

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.

1. 175. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5 le parole da: ove gli uffici fino alle parole: funzioni svolte sono sostituite dalle seguenti: Gli uffici di appartenenza attestano, sotto la loro penale responsabilità, che le dichiarazioni sull'impedimento determinato dallo svolgimento in determinati giorni delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 in ciascun mese sono veritiere. Ma il Presidente del Consiglio dei

ministri o dei ministri devono indicare per ciascun mese i giorni in cui sono disponibili a partecipare all'udienza. In caso di accertata non veridicità dell'attestazione, fatte salve le conseguenze penali, o di non congruità degli impegni, ovvero in mancanza della dichiarazione di disponibilità a partecipare all'udienza, il giudice fissa le udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.

1. 81. Palomba.

All'articolo 1 comma 5 sostituire le parole: Ove gli uffici di appartenenza attestino con le seguenti: Ove abbia accertato.

1. 176. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5 dopo la parola: attestino aggiungere le seguenti: sotto la loro penale responsabilità.

1. 80. Palomba.

Al comma 5, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: sentito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite.

1. 83. Palomba.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.

1. 82. Palomba.

Al comma 5, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 30 giorni.

1. 129. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 40 giorni.

- 1. 110.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 50 giorni.

- 1. 109.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 60 giorni.

- 1. 105.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 70 giorni.

- 1. 106.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 80 giorni.

- 1. 107.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 90 giorni.

- 1. 108.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 100 giorni.

- 1. 116.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 110 giorni.

- 1. 115.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 120 giorni.

- 1. 114.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 130 giorni.

- 1. 148.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 140 giorni.

- 1. 111.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 150 giorni.

- 1. 112.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 160 giorni.

- 1. 113.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5 sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 170 giorni.

- 1. 117.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 12.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Il provvedimento di rinvio è letto in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti.

- 1. 15.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza.

- 1. 14.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza.

- 1. 13.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

- * 1. 99.** Vietti, Rao, Ria.

Al comma 6, dopo le parole: articolo 159 del codice penale., aggiungere le seguenti: Il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

- * 1. 95.** Bernardini.

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: Quando è cessata la causa della sospensione, il tempo della prescrizione è triplicato rispetto a quello ordinario.

- 1. 85.** Palomba.

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: Quando è cessata la causa della sospensione, il tempo della prescrizione è raddoppiato rispetto a quello ordinario.

- 1. 84.** Palomba.

Sopprimere il comma 7.

- * 1. 16.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 7.

- * 1. 177.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai processi penali in corso.

- ** 1. 86.** Palomba.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai processi penali in corso.

**** 1. 178.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 7 sostituire le parole: in ogni fase, stato o grado con le seguenti: in ogni stato e grado del processo.

1. 179. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina,

Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo a quello della con le seguenti: 30 giorni dalla.

2. 1. Di Pietro, Palomba.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815-A Governo

54

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 gennaio 2010.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.05.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvata dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento, già approvato, in prima lettura, dal Senato lo scorso 23 settembre 2009 e modificato durante l'esame, in sede referente, dalla Commis-

sione Ambiente della Camera, è composto da 4 articoli.

Ricorda preliminarmente che, ai sensi della legge n. 394 del 1991, recante legge quadro sulle aree protette, le predette aree sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, che reca la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione, mentre le aree marine di reperimento rappresentano un tratto di mare la cui delimitazione è necessaria al fine dell'istituzione di un'area marina protetta.

Ciò posto, per quanto riguarda le disposizioni di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, che si riferiscono principalmente all'attribuzione di alcuni compiti alle capitanerie di porto.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, nel prevedere che gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire campi di ormeggio attrezzati, dispone che i relativi progetti siano sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, che provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

L'articolo 2, comma 2, analogamente a quanto disposto dal citato comma 1, prevede che, anche in relazione ai campi di ormeggio istituiti dai comuni nelle aree di reperimento, la locale Capitaneria di porto provveda con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che i campi di ormeggio siano segnalati in mare sulla base delle prescrizioni dell'istituto idrografico della Marina.

Il successivo comma 2, infine, prevede che gli enti gestori comunichino tempestivamente la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio all'istituto idrografico della Marina e al competente ufficio tecnico dei fari della Marina Militare.

Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la locale Capitaneria di porto provveda con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione non solo in relazione ai campi di ormeggio istituiti dai comuni nelle aree di reperimento marittimo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ma anche in relazione a quelli istituiti dai comuni stessi, ai sensi del comma 9 dell'articolo 1, per la tutela di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica e antropica, analogamente a quanto previsto nei confronti degli enti gestori dall'articolo 1, comma 1.

Ritiene, altresì, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di estendere anche ai comuni che abbiano istituito campi di ormeggio, ai sensi dei citati articoli 1, comma 9, e 2, comma 1, l'obbligo previsto in capo ai soli enti gestori dall'articolo 3, comma 2, di comunicare all'istituto geografico della Marina militare e al competente Ufficio fari della Marina la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio. Su tali profili chiede pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che i rilievi formulati dal relatore risultino fondati.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in oggetto è composto da 26 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, distinguendo le attività subacquee in due differenti tipologie: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. Il provvedimento reca la disciplina di principio relativa alle citate attività, posto che quella di dettaglio è riservata alle regioni, trattandosi di materia riconducibile a quelle oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il Capo II (articoli da 3 a 18), dopo aver definito la categoria degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e delle imprese subacquee ed iperbariche, ne disciplina organicamente le relative attività.

Il Capo III (articoli da 19 a 26), infine, reca la disciplina dei servizi subacquei turistico-ricreativi.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Difesa, segnala innanzitutto l'articolo 2, comma 2, che prevede che le attività subacquee svolte in alcuni ambiti, tra cui quello delle Forze armate e di Polizia, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere, siano regolamentate — anche in deroga alle disposizioni della presente legge — dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

Segnala altresì alcune disposizioni che, al fine di disciplinare organicamente le citate attività, attribuiscono nuovi compiti alle competenti autorità marittime, ossia alle Capitanerie di porto. In particolare, evidenzia le seguenti disposizioni:

gli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, che istituiscono presso ciascun compartimento marittimo, rispettivamente, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e il registro delle imprese subacquee;

l'articolo 7, comma 4, che istituisce presso il compartimento marittimo competente un'apposita commissione — composta da tre medici esperti in medicina subacquea di cui uno, che svolge la funzione di presidente, designato dal capo del compartimento marittimo competente — in ordine ai ricorsi avverso le risultanze delle visite sanitarie relative all'accertamento della sana e robusta costituzione fisica per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f);

gli articoli 9, commi 2 e 4, e 11, comma 1, che prevedono, rispettivamente, che l'istituendo libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici — recante, tra l'altro, l'annotazione della qualifica professionale, dell'idoneità medica, dell'ambito operativo, degli eventuali infortuni e delle immersioni effettuate — debba essere vidimato dal compartimento marittimo competente con cadenza annuale, al fine di rinnovare l'autorizzazione

allo svolgimento dell'attività, ed esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne facciano richiesta;

l'articolo 14 nonché altre disposizioni del testo unificato, che prevedono, rispettivamente, un'apposita autorizzazione rilasciata, prima dell'inizio di eventuali lavori subacquei, dal compartimento marittimo territorialmente competente, nonché l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità marittime competenti conseguenti alla violazione di obblighi risultanti dallo svolgimento di attività di controllo.

In conclusione, ritiene che il testo unificato non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA evidenzia l'opportunità di inserire i medici militari tra quelli abilitati all'accertamento della sana e robusta costituzione, aggiungendo all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: « del compartimento marittimo », le seguenti: « da un medico militare ». Inoltre, ritiene che si potrebbe provvedere ad integrare la composizione del Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee ed iperbariche disciplinato dall'articolo 16, comma 4, con un rappresentante tecnico e uno sanitario delle Forze armate, stanti le ricadute attese sull'intero comparto nazionale degli operatori sanitari ed iperbarici e tenuto conto che tra i compiti del Comitato vi sono quelli di proporre norme tecniche nonché di analizzare e aggiornare lo stato delle attività subacquee e iperbariche professionali.

Infine, ritiene che, all'articolo 23, comma 2, si potrebbe sopprimere la previsione secondo cui i brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche certificate del settore turistico ricreativo possano costituire un « requisito », per « incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate, di polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, delle istituzioni

universitarie, di ricerca e museali », posto che la citata previsione potrebbe incidere direttamente sulle fondamentali funzioni di reclutamento e impiego del personale delle stesse Forze armate e di polizia.

Luciano ROSSI (Pdl), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere

sulla base dei rilievi testé formulati dal rappresentate del Governo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (Nuovo testo C. 2722, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, approvata dal Senato, recante « Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica »;

considerato che potrebbe risultare opportuno, come confermato dal rappresentante del Governo, da un lato, riconoscere espressamente il potere di ordinanza alla locale Capitaneria di porto per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, anche in relazione ai campi di ormeggio istituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 9, dall'altro, estendere ai comuni che abbiano istituito campi di ormeggio ai sensi del citato articolo 1, comma 9, e dell'articolo 2, comma 1, l'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 2,

di comunicare all'istituto geografico della Marina militare e al competente Ufficio fari della Marina la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, il seguente: « In relazione ai campi di ormeggio istituiti ai sensi del presente comma, la locale Capitaneria di porto provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione »;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « dagli enti gestori » le seguenti: « , nonché dai comuni nelle ipotesi di cui agli articoli 1, comma 9, e 2, comma 1, ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione di una ulteriore proroga del termine</i>)	60
Indagine conoscitiva sulla finanza locale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	62
ERRATA CORRIGE	64

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.

(*Deliberazione di una ulteriore proroga del termine*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 17 dicembre scorso, la Commissione ha deliberato di procedere ad una ulteriore proroga al 31 luglio 2010 del termine dell'indagine conoscitiva sul-

l'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate sulla base del programma che è in distribuzione, in ragione dei numerosi impegni della Commissione e delle difficoltà incontrate nell'acquisizione della disponibilità dei soggetti da audire. Rileva che, essendo stata raggiunta sul punto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è possibile quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di proroga al 31 luglio 2010 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.

La Commissione delibera la ulteriore proroga al 31 luglio 2010 del termine di svolgimento dell'indagine conoscitiva sul-

l'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte di aver dato mandato agli uffici di avviare gli opportuni contatti con i soggetti interessati al fine di predisporre un calendario delle audizioni da svolgere. Ricorda, quindi, che nell'ambito dell'indagine è prevista, per il 27 gennaio 2010, l'audizione dell'ing. Aldo Mancurti, Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, già rinviata nella seduta del 17 dicembre 2009.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 17 dicembre scorso, la Commissione ha deliberato di procedere ad una proroga al 31 luglio 2010 del termine dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale sulla base del programma che è in distribuzione, in ragione dei numerosi impegni della Commissione e delle difficoltà incontrate nell'acquisizione della disponibilità dei soggetti da audire. Rileva che, essendo stata raggiunta sul punto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è possibile quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di proroga al 31 luglio 2010 del termine dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva l'opportunità che nell'ambito dell'indagine conoscitiva siano acquisiti elementi informativi in ordine al contenuto del decreto recentemente adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che ha individuato

l'elenco delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti cui spetta il premio di virtuosità di cui all'articolo 77-bis, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La Commissione delibera la proroga al 31 luglio 2010 del termine di svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte di aver dato mandato agli uffici di avviare gli opportuni contatti con i soggetti interessati al fine di predisporre un calendario delle audizioni da svolgere. Ricorda, quindi, anche con riferimento a quanto osservato dal collega Baretta, che nell'ambito dell'indagine è già prevista per il 28 gennaio 2010 l'audizione del dottor Edoardo Grisolia, Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 e abb.-A

(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame).

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, preliminarmente comunica di aver chiesto all'onorevole Bertolini, relatore del provvedimento in esame, di fornire alla Commissione bilancio chiarimenti sul successivo sviluppo dell'esame del medesimo.

Isabella BERTOLINI (PdL), rileva che, avendo subito l'esame del provvedimento un'accelerazione dovuta alla sua calendarizzazione in Assemblea, i lavori presso la Commissione affari costituzionali si sono prevalentemente concentrati sui profili di merito, tralasciando il necessario approfondimento degli aspetti finanziari. Ricorda che il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, nel modificare la disciplina per la concessione della cittadinanza italiana, prevede anche un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali al fine di favorire il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale degli stranieri. Pertanto, ritiene necessario un più approfondito confronto con il Governo, esprimendo anche l'orientamento a chiedere un'apposita relazione tecnica. Fa quindi presente che i capigruppo di maggioranza in Commissione affari costituzionali hanno anticipato la volontà di chiedere in Assemblea un rinvio in Commissione del provvedimento medesimo, al fine di svolgere il necessario approfondimento e di colmare le lacune ancora presenti nel testo.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, nel prendere atto delle argomentazioni adottate dalla collega Bertolini, concorda sull'opportunità di chiedere al Governo una relazione tecnica al fine di chiarire la portata degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, nonché della previsione di un monitoraggio da affidare al Ministero dell'economia e delle finanze sui medesimi. Alla luce delle dichiarazioni dell'onorevole Bertolini, propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento, non ritenendo utile che la Commissione bilancio si esprima su di un testo che la Commissione di merito non considera definitivo, ritiene vada approfondito e intende, con il consenso dell'Assemblea, riprendere in esame in sede referente.

Pier Paolo BARETTA (PD), rilevando preliminarmente che un eventuale decisione della Commissione bilancio in ordine al rinvio dell'esame lascia comunque impregiudicate le valutazioni politiche che

saranno assunte dai gruppi in Assemblea in ordine all'eventuale rinvio in Commissione del provvedimento, ritiene che possa essere logico rinviare l'esame della proposta di legge in attesa delle decisioni che verranno assunte dall'Assemblea, fermo restando che in caso di prosecuzione dell'esame, la Commissione bilancio si convocherà immediatamente per esprimere il parere al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte di avere acquisito anche l'avviso dell'onorevole Bruno, presidente della Commissione affari costituzionali, che concorda sull'opportunità che la Commissione bilancio rinvi l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda sulla proposta di rinvio avanzata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

C. 2815-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica in Pescara (ICRANET), è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 novembre 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una condizione volta a modificare, in coe-

renza con la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3, in termini di previsione di spesa la formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 3. Osserva che la Commissione di merito, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, segnala tuttavia che la disciplina relativa alle clausole di salvaguardia ha subito modifiche ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della nuova legge di contabilità, n. 196 del 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, rilevando che, ai sensi della nuova vigente normativa, infatti, la clausola di salvaguardia deve essere effettiva e automatica. Fa quindi presente che la formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, limitandosi a fare riferimento al monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti, in conformità alla precedente disciplina contabile, non appare, tuttavia, pienamente conforme al dettato dell'articolo 17, comma 12, dalla legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, rileva che la stima degli effetti onerosi del provvedimento, pari a 440 mila euro annui in termini di minori entrate, è stata effettuata raddoppiando prudenzialmente la stima degli stessi in virtù della natura dell'attività svolta dall'ICRANET e tenuto conto anche dei possibili ulteriori sviluppi all'adesione prospettica di altri Paesi che potrebbe portare ad un ampliamento dell'organico potenzialmente soggetto alle agevolazioni previste. Alla luce di tale considerazione, ritiene che gli oneri derivanti dal provvedimento possano essere configurati in termini di limite di spesa e, pertanto, non si renda necessario predisporre una specifica clausola di monitoraggio degli oneri stessi nei termini più rigorosi previsti a seguito dell'entrata in

vigore della nuova legge di contabilità pubblica.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2815-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008;

considerato che gli effetti onerosi del provvedimento, in termini di minori entrate, sono stati stimati dalla relazione tecnica in 440 mila euro annui, raddoppiando prudenzialmente la stima degli stessi in virtù della natura dell'attività svolta dall'ICRANET e tenuto conto anche dei possibili ulteriori sviluppi all'adesione prospettica di altri Paesi che porterebbe a un ampliamento dell'organico potenzialmente soggetto alle agevolazioni previste;

ritenuto che gli oneri medesimi possono essere configurati in termini di limite di spesa e non si rende necessario predisporre una clausola di monitoraggio nei termini più rigorosi previsti dalla nuova legge di contabilità rispetto alla disciplina previgente richiamata dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a;

conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il comma 2. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere, la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 266 di martedì 22 dicembre 2009, a pagina 42, la seconda riga della tabella (Comune di San Pietro Clarenza) è soppressa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	65
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	68
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo unificato C. 2326 Governo. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Sui lavori della Commissione	71

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rin-

viato da ultimo nella seduta del 17 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rivolge innanzitutto ai componenti della Commissione un sincero saluto di benvenuto, dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie, confidando che la ripresa delle attività parlamentari sia ispirata allo stesso spirito di collaborazione che ha contraddistinto finora i lavori della Commissione.

Ricorda quindi che non è ancora pervenuto il previsto parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti normativi in esame, parere che dovrebbe peraltro essere trasmesso nei prossimi giorni, in modo da poter concludere l'iter degli schemi di decreto in oggetto già nel corso della prossima settimana.

Manuela DI CENTA (PdL) dichiara di volere intervenire con gioia, anche sportiva, come le è di consuetudine sullo schema di regolamento oggetto d'esame per sottolineare e valorizzare un punto che le è particolarmente caro. Ricorda come da più parti d'Italia, le siano arrivate parole di apprezzamento e di sostegno perché alla condizione n. 11 della nuova proposta di parere del relatore, è stata indicata la necessità di licei specifici che possano armonizzare la cultura e lo sport. Rammenta come in passato vi siano state già esperienze di licei ad indirizzo sportivo in varie regioni d'Italia; ma ritiene che l'esperienza ora proposta sia il compimento di un percorso che parte da lontano, ed in particolare in sede europea. Rileva, infatti, come dal 2004, anno dello sport, in più occasioni la Commissione europea con approfondite e importanti discussioni e risoluzioni ha dichiarato la carenza strutturale per quello che riguarda l'ambito culturale, in senso lato dello sport come disciplina fondamentale per la formazione e l'educazione dell'individuo. A questo proposito, ritiene importante che questi principi siano stati poi inseriti nel Trattato di Lisbona per dare corpo a tutto ciò che si intende per sport, anche in senso culturale.

Ritiene, anche partendo dalla propria esperienza personale, che lo sport non sia solo vincere una medaglia, ma che in realtà rappresenti uno strumento formidabile di integrazione culturale e sociale di abbattimento di barriere, e di promozione del benessere psicofisico. Ricorda come a livello europeo l'Italia è stata uno dei primi Paesi che ha dato vita ad un progetto-pilota, un percorso specialistico, riguardante nello specifico la scuola primaria. Tale progetto, risalente a qualche mese fa, è stato un primo passo per dare corpo ad un'alfabetizzazione motoria sin dai primi anni di istruzione. Ritiene doveroso far seguire a questo primo passo un secondo, riguardante i licei sportivi; nella panoramica mondiale l'Italia è infatti indietro su questi argomenti, ma è essenziale che in Europa, con tali progetti si stiano riconquistando posizioni importanti. Con-

sidera quindi fondamentale che giovani capaci ed eccellenti possano praticare lo sport e quindi arrivare ai massimi traguardi, senza dover sacrificare la loro preparazione culturale. Sottolinea come i tempi siano cambiati rispetto a quando si pensava che chi praticava sport non aveva diritto a pensare o a acculturarsi. Ricorda come nell'ambito dell'istruzione superiore siano già operativi alcuni progetti pilota, i cosiddetti *Ski-College*, che a partire dal 2002 sono stati pensati e sostenuti economicamente. Vi sono in Italia nove realtà di questo tipo e anche in questo caso il progetto ha dato la possibilità a ragazzi eccellenti di accedere a istituti di istruzione superiore, adatti alle loro esigenze, e quindi di potersi formare e diplomare.

Per esperienza personale, sa che in passato il conseguimento di un diploma costava grandi sacrifici agli atleti, dovendosi sommare agli allenamenti quotidiani, anche assenze superiori al consentito, per riuscire a raggiungere l'obiettivo magari solo grazie al *cuore*, alla comprensione del preside dell'Istituto in cui si era iscritti. Proprio come è successo a lei, in gioventù, a Tolmezzo. Ritiene quindi che l'opportunità che oggi si dà a chi fa sport a livello agonistico è proprio quella di una tutela per gli atleti senza costringerli a formarsi culturalmente, se non a costo di enormi sacrifici. Il quadro però non può essere completo se non si va a incidere anche sull'istruzione universitaria, che in Italia, a differenza di nazioni come gli Stati Uniti, è sempre stata considerata incompatibile con l'attività sportiva agonistica. Conclude, quindi, auspicando che un giorno si potrà leggere che l'Italia ha saputo predisporre scuole che hanno saputo valorizzare chi ha la capacità di salire sul podio, anche dal punto di vista della preparazione culturale.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ringrazia l'onorevole Di Centa per il competente e appassionato intervento che condivide, confidando che sui temi indicati non solo la maggioranza, ma tutta la Commissione possa convergere.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ricorda come, non essendo ancora perve-

nuto il parere del Consiglio di Stato, la seduta odierna non può che considerarsi interlocutoria. Chiede quindi al presidente che si adoperi affinché il parere giunga nei tempi necessari, in modo che la Commissione possa svolgere i dovuti approfondimenti e valutazioni. Crede che anche gli altri componenti della Commissione siano stati subissati da messaggi e *e-mail* di docenti preoccupati o inquieti per la riforma *in itinere*. Evidenzia l'esigenza che la riforma sia messa in atto l'anno prossimo, visti i tempi che tendono sempre più ad allungarsi e che vanno a complicare le scelte delle famiglie che devono decidere l'orientamento scolastico dei propri figli a partire dal febbraio prossimo. Ritiene che su questo possa convenire sia la maggioranza che il Governo.

Caterina PES (PD) ritiene innanzitutto che non sussista la necessità urgente di riformare il sistema scolastico, in particolare se si considera che oggi siamo all'interno di una « società della conoscenza ». Sottolinea altresì che il riordino dei licei persegue la missione di ridurre i costi della scuola e che quindi la riorganizzazione del sistema dei licei è dettata dalla necessità di conseguire tale missione. Ritiene peraltro importante che si riducano le classi di concorso, rilevando però che tale operazione deve essere compiuta in modo razionale, anche in considerazione delle complesse esigenze poste dalla odierna società. Stigmatizza d'altra parte la riduzione delle ore nelle scuole, rilevando che tale riduzione deve avvenire in modo razionale. Rileva altresì che le sperimentazioni esistenti erano forse in numero eccessivo, ma non possono essere eliminate sperimentazioni fondamentali per la trasmissione della conoscenza, quali ad esempio il piano nazionale dell'informatica, l'inserimento della seconda lingua nei licei scientifici e quello della lingua inglese al liceo classico. Considera d'altra parte criticamente il liceo scientifico-tecnologico, in quanto ritiene si tratti di un liceo ibrido, all'interno del quale non si farà alcuna attività di laboratorio. Sul liceo artistico, rileva poi che viene desti-

nato un numero di ore insufficiente allo svolgimento dell'attività tecnico-pratica.

Sottolinea inoltre che è discutibile che non sia previsto l'insegnamento delle scienze naturali nel liceo classico e nel liceo scientifico, rilevando che ciò si pone in contrasto con le indicazioni dell'Unione europea, che prevedono che le scienze naturali costituiscano uno dei quattro assi portanti della conoscenza. Con specifico riferimento al liceo classico, rileva che si ritorna a una configurazione dello stesso come all'epoca della riforma Gentile e che è assolutamente necessario prevedere un insegnamento approfondito della lingua inglese al liceo classico. Ritiene inoltre che siano troppo poche le ore dedicate a discipline come la filosofia e l'arte al liceo scientifico, e che il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane non siano configurati in modo tale da corrispondere all'idea stessa di base di un sistema liceale. Sul liceo musicale e coreutico, sottolinea invece che non sono chiare le modalità con le quali verranno reperite le risorse necessarie. Aggiunge che il sistema è imperniato su un insegnamento fortemente libresco che occorre invece cambiare, sottolineando altresì che per il biennio occorre una definizione più precisa dei profili di uscita, dato che mancano indicazioni sugli obiettivi specifici di apprendimento. Auspica quindi, in conclusione, considerata l'importanza della riorganizzazione dei licei, che riguarda tutte le parti politiche, che si possa giungere ad approvare un parere che tenga conto di tutti i rilievi formulati.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, assicura la collega Pes di aver dato voce alle sue indicazioni già nella proposta di parere presentata, riservandosi di integrarla ulteriormente con gli ulteriori suggerimenti che dovessero giungere.

Avverte che non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la seduta già convocata per domani per il seguito dell'esame del provvedimento in discussione non avrà luogo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 17 dicembre 2009.

Alessandra SIRAGUSA (PD) intende affrontare alcune questioni riguardanti gli istituti tecnici con riferimento in particolare alla proposta di parere presentata nella seduta del 17 dicembre 2009. Sottolinea innanzitutto che di fronte a una crisi economica globale, tutti i paesi più avanzati stanno investendo nel sistema di istruzione e di formazione; ritiene importante che tutti gli Stati dedichino molta attenzione a queste materie e che è in tale contesto che si può fondare il salto di qualità necessario al nostro Paese per superare il momento di crisi contingente. Segnala quindi che la volontà di ridurre la spesa pubblica nel settore scolastico è l'unico motivo della proposta di riforma in esame, mentre ritiene che una scuola che nasce nella vigenza del Trattato di Lisbona abbia bisogno non di tagli, ma di nuovi stanziamenti per la formazione, in particolare dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Sottolinea come nelle proposte di riforma dell'istruzione secondaria superiore, sia ancora assente la questione di un « biennio unitario » e che ancora una volta sembra farsi strada l'idea che i licei siano la parte più importante dell'istruzione superiore. Apprezza l'impianto complessivo della proposta di parere, ma ritiene che il punto 2) non sia sufficientemente articolato, non rendendo possibili di conseguenza i passaggi da un tipo di indirizzo all'altro. Condivide la scelta che anche per gli istituti tecnici si parta dal primo anno e non dai primi due, ritiene importante sottolineare però che si condividono gli aspetti positivi nel presente schema di regolamento, ricordando che il lavoro di

riforma era stato già iniziato dal precedente Governo e che la Commissione è rimasta la stessa presieduta dal professor De Toni. Stigmatizza d'alto canto il decurtamento delle ore di laboratorio. Evidenzia altresì come vi siano sicuramente aspetti positivi nella proposta di parere, ma che occorre fare ancora passi avanti e che è indispensabile, in mancanza del parere del Consiglio di Stato, rinviare la riforma di un anno. Ritiene infatti che lo schema di regolamento in esame non potrà essere pubblicato nei tempi utili, anche se le previste iscrizioni dovessero slittare a marzo. Non ravvisa, in conclusione, che vi siano tempi necessari per la definizione degli aspetti organizzativi.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la seduta già convocata per domani per il seguito dell'esame del provvedimento in discussione non avrà luogo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 17 dicembre 2009.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva due aspetti, a suo giudizio, importanti che dovrebbero essere ritenuti in conto dalle proposte di parere del relatore. Si riferisce in particolare alla specializzazione enologica prevista in alcuni istituti presenti nel territorio nazionale. Si tratta di mantenere il sesto anno di specializzazione enologica all'interno del diploma di perito agrario, previsto in questi istituti. Altro aspetto di rilievo è relativo alla condizione n. 11

della proposta di parere del relatore che riguarda le province di Trento e Bolzano. Ritiene infatti che occorra aggiungere dopo le parole: « in provincia di Bolzano e Trento », le parole: « ove previsto dalla legislazione provinciale »; e dopo la parola: « nominata », le parole: « ove richiesto dalle province medesime », allo scopo di armonizzare la legge nazionale con la legge provinciale.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nel ringraziare l'onorevole Fugatti, assicura che verrà tenuto conto di quanto proposto.

Avverte che non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la seduta già convocata per domani per il seguito dell'esame del provvedimento in discussione non avrà luogo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo unificato C. 2326 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione di Lanzarote costituisce il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale,

prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adesamento attraverso internet) e di turismo sessuale. Sottolinea che la Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Evidenzia inoltre che il disegno di legge in esame è articolato in due Capi. Il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum. Aggiunge che il Capo II contiene una serie di disposizioni di adeguamento interno. L'articolo 4, in particolare, modifica gli articoli 157, 416 e 576 del codice penale. Le lettere da *a)* a *c)* prevedono, segnatamente: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni 14; l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori; quale ulteriore aggravante dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile. Precisa inoltre che le lettere da *d)* ad *h)* intervengono sugli articoli 600-*bis* e seguenti del codice penale, in materia di delitti contro la personalità individuale. Ricorda che in tema di prostituzione minorile vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della

prostituzione; si interviene sulla fattispecie relativa al compimento di atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica, anche attraverso la ridefinizione della nozione di « utilità »; si modifica la disciplina delle aggravanti. In materia di pornografia minorile, segnala l'ampliamento del novero delle condotte riconducibili a tale delitto e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni.

Evidenzia altresì che il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-*sexies*, introducendo nuove circostanze aggravanti (somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore) ma, nel contempo, eliminando l'attuale aggravante della commissione di atti di prostituzione minorile in danno di infraquattordicenne. Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (articolo 600-*octies*) e individuano ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-*novies*). Le lettere da *i*) a *n*) dell'articolo 4, incidono infine sui delitti di violenza sessuale: estendo l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenni; sanzionando, nell'ambito del delitto di corruzione di minorenni, anche il comportamento di chi faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; novellando la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni; introducendo, inoltre, il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), punito con la reclusione da uno a tre anni. Rileva che la condotta del nuovo reato consiste nell'intrattenere una relazione con un incapace o un minore di 16 anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre

reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di abusare, sfruttare sessualmente, indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un infrasedicenne). Segnala che l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale. In particolare, con la novella all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (che prevede l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati nell'elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto).

Ricorda altresì che con la novella all'articolo 282-*bis*, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l'applicazione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena. Si esclude, poi, l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile. La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novellando gli articoli 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*), con modifiche che, tuttavia, sembrano riferite al testo antecedente al decreto-legge n. 11 del 2009. L'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori. Ricorda che l'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno speci-

fico programma di riabilitazione. Probabilmente anche tale disposizione non tiene conto della novella apportata al testo della disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009. L'articolo 8, infine, novellando l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati, da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori. L'articolo 9, infine contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), pur preannunciando il proprio giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in oggetto, sottolinea che andrebbe chiarito se si applicano aggravanti specifiche per i casi di delitti compiuti ai danni di bambini di pochi mesi.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, assicura che viene introdotto un nuovo articolo nel codice penale, l'articolo 414-*bis* che prende in considerazione le esigenze prospettate dalla collega Goisis e che più in particolare che la Convenzione stessa prevede all'articolo 28 delle aggravanti nel caso di delitti compiuti in presenza di motivi soggetti particolarmente vulnerabili.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur sottolineando l'importanza del provvedimento e il proprio giudizio complessivamente favorevole sullo stesso, rileva che sussiste un'incongruenza rispetto alla riabilitazione dei pedofili, dato che in un precedente provvedimento si era stabilito che la riduzione della pena venisse concessa indipendentemente dai risultati raggiunti in concreto nel corso del processo di riabilitazione, dovendosi dare rilievo esclusivamente alla buona volontà mostrata nel corso del processo stesso. Sottolinea pe-

raltro l'importanza delle sanzioni previste per gli abusi commessi attraverso il mezzo audio-visivo. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Vuole rassicurare la collega Goisis che, oltre alle disposizioni ricordate dal relatore per la tutela dei bimbi sotto i tre anni, vi sono misure contenute nel recente provvedimento approvato dal Parlamento in materia di sicurezza perfettamente coincidenti con le misure previste dal provvedimento in oggetto, che prevedono proprio aumenti di pena per i reati di violenza sui minori.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole in oggetto, rilevando peraltro che ciò che la preoccupa non è tanto la riabilitazione dei pedofili quanto la tutela dei bambini di pochi mesi. Le violenze nei loro confronti devono essere punite con un trattamento più grave degli altri; in ogni caso occorre prestare maggiore attenzione ai temi che riguardano i minori, invece di occuparsi di temi meno importanti, come ad esempio quello relativo agli animali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata presentata dal prescritto numero di deputati, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del regolamento, una richiesta di remissione all'Assemblea della proposta di legge C. 2131 in materia di abrogazione dell'equipollenza tra il diploma di laurea in scienze motorie e quello in fisioterapia.

La seduta termina alle 15.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti degli ordini degli ingegneri, degli architetti di Messina e di rappresentanti dell'ordine regionale dei geologi di Sicilia in merito agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi comuni della provincia di Messina 72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (*Seguito dell'esame e rinvio*). 72

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 74

AVVERTENZA 77

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2010.

Audizione di rappresentanti degli ordini degli ingegneri, degli architetti di Messina e di rappresentanti dell'ordine regionale dei geologi di Sicilia in merito agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi comuni della provincia di Messina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 dicembre 2009.

Raffaella MARIANI (PD) si riserva di svolgere le proprie osservazioni sul provvedimento in titolo in una prossima seduta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Nuovo testo C. 1524.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 1524, d'iniziativa del deputato Lo Presti ed altri, recante disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate.

Osserva, in particolare, che la proposta di legge modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo) possa essere autonomamente stabilito, con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale al fatturato lordo, fino ad un massimo del cinque per cento, con riscossione direttamente dall'iscritto all'atto del pagamento.

Afferma, quindi, che in relazione all'adozione da parte delle Casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e in ragione della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione. In relazione a ciò — come espressamente detto nella relazione illustrativa della proposta di legge —, « la possibilità di rimuovere tale vincolo normativo e di fissare, nell'alveo dell'autonomia gestionale riconosciuta agli enti di previdenza privati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, una maggiore aliquota da applicare sui volumi di affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità, sia pur non risolutiva, di incrementare i montanti contributivi. Tale maggiorazione sarebbe, infatti, destinata proprio all'incremento dei montanti delle posizioni individuali, incidendo positivamente sul richiamato tasso di sostituzione tra il reddito professionale e il trattamento pensionistico ».

Osserva, inoltre, che con l'intervento normativo in titolo si potrebbe avere anche la piena attuazione dell'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), il quale, modificando l'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, ha dettato disposizioni per garantire l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati.

Sottolinea, altresì, che la citata relazione illustrativa evidenzia come il provvedimento in esame « non avrebbe alcun impatto inflattivo, in quanto le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli enti di previdenza privati istituiti ai sensi del citato decreto legislativo n. 103 del 1996 non sono inserite nell'elenco considerato dall'ISTAT, il cosiddetto « paniere », ai fini del calcolo del tasso di inflazione ».

Rileva, infine, che proprio in ragione di tali considerazioni, la XI Commissione

Lavoro ha approvato alcune integrazioni al testo iniziale della proposta di legge in esame, secondo le quali, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse previste dal decreto legislativo n. 103 del 1996 che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e previa valutazione dei Ministeri vigilanti effettuata sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

In sostanza, esprime condivisione per la scelta di riconoscere autonomia alle Casse o agli enti di previdenza degli esercenti attività libero-professionali e ritiene che l'intervento normativo in esame possa rappresentare una valida soluzione per coloro che svolgono attività libero-professionale e che in tal modo si vedono riconosciuta la possibilità di destinare una quota del contributo all'incremento del montante individuale.

Propone, pertanto, che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame, così come modificato dalla Commissione di merito.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), esprime anzitutto condivisione per il fatto che si rimetta all'autonomia gestionale delle Casse previdenziali l'eventuale decisione di aumentare il contributo integrativo a carico degli iscritti. Nel rilevare, tuttavia, che tali decisioni non potrebbero non avere ricadute negative sui cittadini utenti, in termini di aumento delle parcelle professionali, chiede chiarimenti al relatore in ordine alla eventuale previsione nel provvedimento in esame di un tetto massimo.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, rassicura il deputato Piffari sul fatto che il provvedimento in titolo fissa al cinque per cento il tetto massimo per l'eventuale aumento dei contributi previdenziali integrativi a carico degli iscritti alle Casse previdenziali privatizzate.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

**Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 dicembre 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo gennaio-febbraio 2010:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2010

Gennaio 2010.

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*).

C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche.

C. 356 Delfino.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.

C. 2423 Polledri.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio.

C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine

protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

Indagini conoscitive:

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Atto n. 157.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (*Commissioni riunite II e VIII*).

Atto n. 167.

Febbraio 2010.

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*).

C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche.

C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale.

C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.

C. 2243 Tassone.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi.

C. 2423 Polledri.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio.

C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

Indagini conoscitive:

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Atto n. 144.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Atto n. 157.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (*Commissioni riunite II e VIII*).
Atto n. 167.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati — con cadenza settimanale — dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Angelo COMPAGNON (UdC) si riserva, a nome del proprio gruppo, di presentare proposte di modifica o integrazione del documento conclusivo nelle successive sedute.

Mario VALDUCCI, *presidente*, richiamando le principali esigenze di intervento evidenziate nella proposta di documento conclusivo da lui presentata nella seduta

dell'11 dicembre 2009, segnala in primo luogo la necessità di pervenire alla definizione di un piano nazionale della rete aeroportuale, rispetto al quale auspica che la Commissione sia in grado di fornire precise indicazioni. In tal senso ritiene che potrebbe risultare utile, anche avvalendosi dello studio preparatorio per la definizione del piano commissionato da ENAC, predisporre una tabella con i dati fondamentali, in termini di volume di traffico e infrastrutture, relativi a ciascun aeroporto italiano aperto al traffico commerciale di linea. Ritiene altresì che si debba affermare con chiarezza che le risorse dei cittadini devono essere utilizzate non per aprire nuove aeroporti, ma per rendere più efficienti e meglio dotati di collegamenti intermodali alla rete ferroviaria e stradale gli aeroporti esistenti, in particolare quelli di maggiore dimensione, individuati con riferimento ad un volume di traffico intorno ai cinque milioni di passeggeri annui. Al di sotto della soglia dei cinque milioni di passeggeri, sarebbe opportuna una liberalizzazione del sistema tariffario. Precisa che l'ubicazione contraria all'apertura di nuovi aeroporti non si riferisce agli aeroporti destinati alla ricollocazione di scali già esistenti, resa

necessaria principalmente da cause di congestione del tessuto urbano. Con specifico riferimento alla situazione della Sicilia, invita ad effettuare un'attenta valutazione sull'opportunità di realizzare nuovi aeroporti o piuttosto di destinare i finanziamenti disponibili al potenziamento dei collegamenti con la rete ferroviaria e stradale, al fine di ampliare il bacino di utenza degli aeroporti esistenti. Ritiene che il tema del rafforzamento delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali sia reso particolarmente rilevante dalla prospettive di notevole incremento del traffico aereo e che debba essere affrontato in particolare per quanto concerne i principali aeroporti del Paese e, segnatamente, gli aeroporti di Roma e Milano. Ricorda altresì che dall'indagine conoscitiva è emersa l'esigenza di interventi normativi volti a permettere all'ENAC di svolgere più incisivamente i propri compiti, anche attraverso una revisione della forma giuridica dell'ente, che tenga conto del fatto che l'ente stesso si trova a svolgere, da un lato, funzioni di vigilanza e controllo, e dall'altro, un ruolo di controparte pubblica rispetto alle società di gestione aeroportuale. Tra gli altri elementi evidenziati a più riprese nelle audizioni effettuate dalla Commissione, richiama la scarsa attenzione e le difficoltà che in Italia incontra il comparto dell'aviazione generale e di affari. Anche sotto questo profilo ritiene che potrebbe essere proficuo un intervento sulla ripartizione delle competenze tra i diversi enti; rileva infatti che la concentrazione in capo all'ENAC anche delle competenze sull'aviazione generale può portare ad una considerazione inadeguata dei problemi del settore. Ricorda altresì l'opportunità di interventi di semplificazione e di snellimento burocratico. Rileva che nel corso dell'indagine conoscitiva e nella proposta di documento conclusivo da lui presentata sono stati affrontati anche i temi degli *slot* e degli accordi bilaterali, sui quali bisognerebbe intervenire con l'obiettivo di rendere più competitivo il mercato del traffico aereo. Ritornando al tema dell'opportunità di evitare un'ulteriore parcellizza-

zione del sistema aeroportuale italiano, segnala che la costruzione di nuovi scali potrebbe essere disincentivata prevedendo che, nel caso di nuovi aeroporti, i costi relativi ai servizi resi da strutture pubbliche, come le forze dell'ordine, siano poste a carico della gestione dell'aeroporto. Ricorda, tra gli elementi più significativi emersi dall'attività conoscitiva della Commissione, la grave carenza dei collegamenti intermodali. Un altro dato di grande rilevanza è, a suo giudizio, la scarsa propensione al volo in Italia rispetto agli altri Paesi europei; osserva peraltro che tale dato può essere considerato anche in un'ottica positiva, in quanto significa che il mercato ha ancora ampie possibilità di sviluppo. Ritiene che una rete aeroportuale adeguata ad assorbire e perfino a promuovere la crescita del traffico aereo potrebbe costituire un elemento essenziale di supporto allo sviluppo dell'economia del Paese e, in particolare, del turismo. Alla luce di queste considerazioni osserva che il documento conclusivo potrebbe essere integrato anche da dati di raffronto tra la situazione del traffico aereo in Italia e quella negli altri principali Paesi dell'Unione europea. Segnala infine che una rete aeroportuale caratterizzata, come quella italiana, dal numero rilevante degli aeroporti aperti al traffico commerciale, rappresenta un elemento di forza per il Paese, a condizione che non si traduca una dispersione di risorse e che sia possibile condurre politiche idonee a permettere la piena valorizzazione di scali attualmente sottoutilizzati, sulla base di una considerazione delle potenzialità del mercato aereo e dei collegamenti che sappia oltrepassare i confini delle singole regioni.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto) esprime una generale condivisione del documento conclusivo presentato, ritenendo che possa essere utilmente integrata sulla base dell'intervento svolto dal presidente Valducci nella seduta odierna. Osserva

inoltre che i principali aeroporti del Paese, in particolare gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Venezia, rappresentano le porte di ingresso nel Paese. Per questo giudica assai grave che questi aeroporti presentino spesso un aspetto esterno assai carente, per difetto di manutenzione o per la scarsa qualità degli arredi; tale carenza appare del tutto evidente ad un confronto, ad esempio, con i principali aeroporti della Spagna. Rileva che il problema non si presenta nel caso di Venezia, mentre risulta molto frequente a Fiumicino e a Malpensa, che mostrano ai cittadini italiani e stranieri che transitano dall'aeroporto un'immagine, anche sotto il profilo estetico, del tutto inadeguata. Ritiene anche questo aspetto dovrebbe essere indicato nel documento conclusivo.

Giacomo TERRANOVA (PdL) ritiene in generale condivisibile l'individuazione, nell'ambito del documento conclusivo, di linee di indirizzo per la politica del traffico aereo e del sistema aeroportuale di valenza nazionale, in modo da porre rimedio alle spinte che emergono dai singoli territori. Osserva peraltro che le considerazioni relative al tema dei nuovi scali aeroportuali dovrebbero tener conto delle particolari condizioni della Sicilia, dovute alle gravissime carenze del sistema stradale, autostradale e ferroviario. In tali condizioni diventa pressoché impraticabile il collegamento tra località situate anche a distanza spaziale limitata. Per questo ritiene che, con specifico riferimento alla Sicilia e, in particolare, ad Agrigento, possa essere considerata in termini diversi la possibilità di costruire un nuovo aeroporto. Ritiene infatti che l'ipotesi di realizzare sistemi di trasporto alternativi, potenziando la rete stradale o quella ferroviaria, in modo da renderla adeguata, non sia praticabile in termini temporali ragionevoli. Rileva altresì che la Sicilia sarà una delle aree del Paese maggiormente interessata dall'incremento del traffico aereo, considerato che per l'isola il trasporto aereo non potrà essere sostituito dall'alta velocità ferroviaria. Osserva che le consi-

derazioni da lui sviluppate sono condivise anche dal collega Garofalo e che presumibilmente si terrà conto di questo genere di valutazioni anche nello studio preparatorio commissionato dall'ENAC per la definizione del piano nazionale delle rete aeroportuale. Osserva quindi che la parcellizzazione del sistema aeroportuale è dipesa anche da politiche estremamente aggressive condotte dalle compagnie aeree *low cost*, beneficiando di agevolazioni e sostegni da parte delle società di gestione aeroportuale o delle amministrazioni del territorio. Auspica che il documento conclusivo dedichi un'attenzione specifica a questi fenomeni, che hanno conseguenze negative assai gravi, in quanto determinano uno sviluppo del traffico di un singolo scalo nel breve termine, a cui può far seguito la repentina riduzione del volume di traffico perché il vettore *low cost* si dirige su un aeroporto che offre condizioni ancora più vantaggiose. Da questo punto di vista ritiene che dovrebbe essere definito a livello centrale un sistema di regole chiare e precise. Ricorda infine, anche con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Misiti, che dall'indagine è emerso che in Italia le tariffe aeroportuali sono rimaste bloccate per anni al fine di agevolare quella che era la compagnia di bandiera e ciò ha impedito l'adeguata modernizzazione degli aeroporti italiani. Segnala che questa anomalia ha prodotto effetti distorsivi anche sulla privatizzazione delle società di gestione, che si è limitata, se si considerano le privatizzazioni sostanziali, agli aeroporti di Roma. Ritiene pertanto che lo sblocco del sistema di tariffazione possa portare alla realizzazione degli investimenti necessari sia per l'adeguato funzionamento degli aeroporti, sia anche per una loro consona immagine esterna.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Misiti sullo stato assolutamente inadeguato degli aeroporti italiani. Ritiene che tale condizione sia ancor

più grave in relazione all'importanza che per l'economia del paese assume il turismo. Segnala altresì la rilevanza dei collegamenti con i porti. Esprime invece perplessità sulle valutazioni del collega Terranova, rilevando che i collegamenti nelle regioni settentrionali sono sostanzialmente a pedaggio. Ricorda altresì l'entità dei fondi di cui hanno potuto disporre le regioni meridionali, osservando che tali risorse non sono state utilizzate adeguatamente. In conclusione, nell'esprimere condivisione sull'impostazione generale del documento conclusivo, si riserva a nome del proprio gruppo di formulare proposte di modifica e di integrazione.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene opportuno che la proposta di documento conclusivo sia integrata sulla base dell'intervento svolto nella seduta odierna dal Presidente Valducci e che conseguentemente siano assicurati alla Commissione tempi adeguati di esame e di dibattito. Nell'evidenziare la differenza di posizioni emerse tra membri appartenenti a gruppi di maggioranza, quali i colleghi Terranova e Montagnoli, esprime l'auspicio che si possa pervenire alla definizione di un documento approvato unanimemente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, condivide l'auspicio di un'approvazione unanime del documento conclusivo, cui potrebbe far seguito un'attività legislativa della Commissione volta a tradurre in disposizioni di legge alcuni degli indirizzi contenuti nel documento. Per quanto riguarda la richiesta del deputato Compagnon, osserva che il proprio intervento ha sostanzialmente richiamato elementi e questioni già presenti nella proposta di documento conclusivo.

Mario LOVELLI (PD) a nome del proprio gruppo, si riserva di formulare articolati proposte di modifica o integrazione, riconoscendo che il testo di documento

conclusivo presentato costituisce una utile base di partenza. Ritiene peraltro opportuno evidenziare che è stata di recente approvata una disposizione che aumenta l'importo dei diritti aeroportuali, in relazione alla quale deve essere svolta un'accurata attività di vigilanza per assicurare che il gettito derivante da tale incremento sia effettivamente destinato da parte delle società di gestione aeroportuali alla realizzazione degli investimenti. Per quanto concerne il tema, ripreso nell'intervento del Presidente Valducci, di una revisione della disciplina relativa agli enti operanti nel settore, osserva che la Commissione non possa ormai più evitare di affrontare seriamente la questione dell'istituzione di una o più autorità di regolazione nell'ambito dei trasporti. Ritiene che il tema debba essere affrontato in modo organico, anche per evitare una successione di interventi frammentari. Segnala in proposito che il Consiglio dei ministri ha adottato in prima lettura uno schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sarà trasmesso per il parere alla Commissione bicamerale sulla semplificazione amministrativa. Auspica che su tale schema di regolamento possa esprimersi anche la Commissione trasporti, segnalando la singolarità della previsione in esso contenuta per cui è eliminato un limite temporale alla rinnovabilità del mandato per il presidente ed il direttore generale dell'ente, a differenza di quanto previsto per i membri del consiglio di amministrazione, per i quali viene mantenuto il limite alla possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta.

Emanuele FIANO (PD) pur riservandosi una più attenta valutazione del documento, segnala l'importanza di prendere in considerazione non soltanto l'incremento in assoluto dei volumi di traffico aereo, ma anche la loro ripartizione. Ritiene inoltre che nel documento, laddove si auspica un potenziamento delle infrastrutture di collegamento internodale, si tenga

conto delle competenze delle regioni e degli enti locali sulla materia.

Marco DESIDERATI (LNP), nel condividere gran parte delle osservazioni emerse dal dibattito, segnala che, a fronte di una fortissima evoluzione del traffico aereo, che ha avuto luogo negli ultimi anni, gli aeroporti italiani non sembrano in grado di fornire servizi di livello adeguato. Ritene pertanto che la questione dei servizi debba essere evidenziata con forza nel documento conclusivo. Occorre inoltre a suo avviso introdurre una vera liberalizzazione, a cominciare dal traffico aereo, in modo da premiare i vettori più efficienti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	84
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Atto n. 135.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –*

Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL), nel condividere il parere proposto dal relatore, assicura che il Governo terrà

conto delle condizioni e dell'osservazione formulate nella redazione finale del testo in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.15.

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che, in relazione alla proposta in esame, è stata assegnata alla Commissione, in data 9 novembre 2009, la proposta di legge Froner C. 2843 recante « Disposizioni per l'incremento dell'utilizzo del gas metano per autotrazione », che la presidenza ha provveduto ad abbinare d'ufficio, vertendo il provvedimento su materia identica. Comunica inoltre che la presidenza ritiene di proporre alla Commissione anche l'abbinamento della proposta di legge Bordo C. 1016, « Norme per l'installazione di distributori di idrogeno e di metano per autotrazione sul territorio nazionale », assegnata alla Commissione il 18 settembre 2008.

La Commissione concorda.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, sottolinea preliminarmente una sostanziale convergenza sulla materia in esame, osserva che la proposta Bordo C. 1016 tratta prevalentemente di distributori di idrogeno e solo incidentalmente della materia trattata nelle altre due proposte in esame. Riterrebbe inoltre opportuno procedere, in considerazione della condivisione rilevata, alla nomina di un comitato ristretto per giungere alla definizione di un testo il più ampiamente condiviso.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore Fabio Gava, che ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna, illustra il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione, della proposta di legge C. 2424 recante « Interventi per age-

volare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito». Ricorda che sul nuovo testo la Commissione bilancio ha richiesto al Governo, in data 29 ottobre 2009, la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Sottolinea che la proposta di legge in discussione, come modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa. In relazione a ciò, e sulla scia di quanto già previsto in particolare dal decreto-legge « anticrisi » n. 78 del 2009, la proposta in esame trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi per l'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle microimprese.

L'articolo 1 del testo, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, godendo di determinati strumenti di sostegno al reddito alla data del 1° luglio 2009, intendano iniziare un'attività imprenditoriale. In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, per i lavoratori dipendenti già destinatari degli specifici trattamenti di integrazione del reddito indicati al comma 2, che avviino una nuova attività di impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. L'ammissione a tale trattamento è valida, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 18 mesi. I soggetti destinatari dell'indennità (comma 2) sono i lavoratori dipendenti che, alla data del 1° luglio 2009, fruivano dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione, mobilità e di

disoccupazione speciale, di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione salari straordinaria. L'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive gestioni (comma 3). La contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS (comma 4). Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5). Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10 per cento in luogo del 20 per cento.

È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso in cui, i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7). Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS (Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) dell'INPS. Resta fermo l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'INAIL (comma 8). Al termine del periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991 (comma 9).

L'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1. In particolare, su richiesta, i lavoratori potranno ottenere in un'unica soluzione la restante quota (50 per cento) degli ammortizzatori sociali

non corrisposta ai sensi dell'articolo 1. L'erogazione dell'ammontare, attualizzato al tasso ufficiale stabilito dalla BCE, viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti la quale riceverà, con cadenza mensile, il 50 per cento del trattamento da parte dell'INPS.

I medesimi lavoratori potranno accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura; i contributi erogati in favore dei suddetti fondi potranno essere cumulati con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province. Al termine del periodo di 18 mesi, i soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti a titolo di garanzia sul debito residuo del finanziamento in corso.

L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.

L'applicazione del regime agevolato in materia di IVA è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

Viene inoltre disciplinata la fase transitoria relativa al passaggio dal regime agevolato al regime ordinario. Inoltre ai soggetti che si avvarranno del regime fiscale agevolato viene riconosciuta la facoltà di dedurre dall'IRPEF, sino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, le spese per la partecipazione a corsi di formazione professionale.

L'articolo 3-bis prevede misure di coordinamento, anche sotto il profilo finanziario, tra le disposizioni previste dalla proposta in esame e quelle di sostegno ai lavoratori già stabilite dai decreti-legge

n. 185 del 2008 e n. 78 del 2009. Si deve quindi intendere che il provvedimento in esame trovi attuazione nei limiti delle risorse stanziare dai due decreti-legge sopra richiamati.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, i titolari e i soci delle imprese, nonché i loro familiari, sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alle corrispondenti sanzioni fino al 31 dicembre 2010, termine di scadenza del periodo sperimentale di 18 mesi. Viene inoltre stabilita l'applicazione delle norme di cui all'articolo 94 dello stesso decreto-legislativo n. 81 del 2008 ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri. La tutela dei lavoratori dipendenti è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto n. 81 del 2008. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza in precedenza richiamate.

L'articolo 5 prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. « codice ambientale ») in materia di rifiuti. Si tratta, in particolare, degli articoli 189 (obblighi di segnalazione al catasto dei rifiuti), 190 (obblighi di tenuta di un registro di carico e scarico per i rifiuti) e 212 (obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché di bonifica di siti e dei beni contenenti amianto).

L'articolo 6 detta disposizioni in merito alle modalità di costituzione delle imprese. Si prevede, pertanto, che i soggetti interessati ad avviare l'attività presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Per poter fruire delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, l'attività di impresa dovrà essere svolta in forma individuale o di impresa familiare

ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile. Viene inoltre previsto l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato.

L'articolo 6-*bis*, infine, reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, sottolinea che la stipula dell'Accordo sottoposto all'esame della Camera per l'autorizzazione alla ratifica si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1° gennaio 2007. Tali Stati non erano Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 – in vigore dal 1° gennaio 1994 –, volto all'estensione delle previsioni comunitarie sul mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero commercio (EFTA), con l'eccezione della Svizzera.

Ricorda che l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che, al momento dell'adesione all'Unione europea, qualsiasi nuovo

Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio economico europeo: infatti, anche i 10 Stati entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003, e in vigore dal dicembre 2005, è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2005.

L'Accordo del 25 luglio 2007 sulla partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell'Accordo. Attualmente l'Accordo del 25 luglio 2007 è stato ratificato da tutte le Parti – inclusi i tre Paesi membri dell'EFTA –, ad eccezione dell'Italia, della Grecia, del Belgio e della Comunità europea.

L'articolo 1 prevede che la Bulgaria e la Romania divengano Parti dell'Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo e, in particolare, dell'Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1° ottobre 2004, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo del 2007 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 2 riporta le modifiche richieste dall'adesione della Bulgaria e della Romania all'Accordo SEE comporta. Si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione della Bulgaria e della Romania in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell'Accordo SEE medesimo. Evidenzia, tuttavia, una di tali modifiche riveste invece importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze finanziarie dell'estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L'articolo 2 introduce infatti un *addendum* al Protocollo 38-*bis*, sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale – in considerazione degli innegabili vantaggi che l'Islanda, il Liechten-

stein e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall'ampliamento territoriale del SEE – il contributo finanziario supplementare a favore di Bulgaria e Romania ammonterà rispettivamente a 21,5 e 50,5 milioni di euro con riferimento al periodo 1° gennaio 2007-30 aprile 2009. L'articolo 2 dell'Accordo in commento riguarda inoltre l'applicazione dei meccanismi generali di salvaguardia economica.

L'articolo 3 opera il recepimento, nell'Accordo SEE, delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dagli strumenti di adesione della Bulgaria e della Romania alla UE, mentre l'articolo 4 inserisce nell'Accordo SEE le disposizioni, contenute nell'Atto di adesione, di cui all'Allegato B dell'Accordo in esame, stabilendo altresì la prevalenza delle procedure stabilite nell'accordo SEE » originario su ogni altra disposizione che, per quanto rilevante ai fini dello SEE e citata nell'Atto di adesione, non sia stata tuttavia ripresa nel citato Allegato B.

A norma dell'articolo 5, eventuali questioni sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame possono essere deferite da una qualsiasi delle Parti al Comitato misto SEE, al fine di giungere a una soluzione della controversia.

L'articolo 6, comma 1, prevede la ratifica o l'approvazione dell'Accordo in esame secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti, con deposito dei rispettivi strumenti presso il Segretariato Generale del Consiglio UE. Il comma 2 pone come data dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame – previo deposito di tutti gli strumenti di ratifica o approvazione – quella del giorno successivo al deposito dell'ultimo di detti strumenti.

Infine, l'articolo 7 stabilisce che il testo dell'Accordo, redatto in tutte le lingue dell'Unione europea, nonché in islandese e norvegese, verrà depositato in un unico esemplare presso il Segretariato Generale del Consiglio UE: ciascuna delle versioni linguistiche farà ugualmente fede.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 1° dicembre scorso, consta di tre articoli, recanti, il

primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla partecipazione allo SEE della Bulgaria e della Romania; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissato per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che i pareri alla III Commissione andranno comunque espressi nella prossima seduta essendo i due provvedimenti calendarizzati in Aula.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo in esame è volto a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.

Sottolinea che l'Accordo, composto da 12 articoli, provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali « investimento », « investitore », « guadagni », « territorio », « diritto di accesso », « accordo di investimento » e « trattamento non discriminatorio » necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione dell'accordo stesso (articolo I). La definizione di « investimento » comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili, nonché

ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo II, comma 3) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, garantendo altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti assicurano inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (articolo II, comma 2, e articolo III, comma 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi come, ad esempio, gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali (articolo III, comma 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili (articolo IV).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (articolo V), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di

mercato che il bene aveva in una data immediatamente precedente a quella in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (articoli VI e VII). Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo IX) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo X).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al tribunale della Parte contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965. Per le controversie di cui all'articolo X, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un tribunale arbitrale *ad hoc*.

In base all'articolo XI, l'Accordo in esame si applicherà anche agli investimenti effettuati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma non alle controversie antecedenti.

La durata dell'Accordo (articolo XII) è prevista in dieci anni, dopo i quali sarà indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica. In ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XI dello stesso per dieci anni dalla data di notifica.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 1° dicembre 2009, è

composto di tre articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea infine che, come riportato anche nella relazione illustrativa, l'esecu-

zione dell'Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (Atto n. 135),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in relazione all'articolo 15, recante le misure sanzionatorie, chiarisca il Governo, al comma 1, che la disciplina in oggetto si applica anche alle quasi-macchine, di cui all'articolo 10;

b) sempre in relazione all'articolo 15 modifichi il Governo, in relazione al comma 6, il meccanismo relativo alla determinazione dell'entità economica delle sanzioni amministrative da comminare, prevedendo che essa non sia collegata al fatturato connesso alla macchina per cui è rilevata la violazione, ma alla pericolosità connessa alla non-conformità rilevata, nonché alla gravità dei comportamenti sottostanti,

e con la seguente osservazione:

a) con riferimento all'articolo 16, si invita il Governo a non ricorrere, in relazione alla modifica della normativa relativa agli ascensori, all'adozione di un apposito atto separato e di rango normativo subordinato, ma a procedere attraverso disposizioni collocate nel decreto legislativo in questione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA) (*Svolgimento e conclusione*) 92

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino 93

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 93

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 100

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94

RISOLUZIONI:

7-00240 Cazzola: Applicabilità da parte dell'INPS del principio di automaticità delle prestazioni in favore di determinate categorie di prestatori di lavoro (*Discussione e approvazione*) 98

7-00241 Antonino Foti: Modalità di inquadramento del personale tecnico nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (*Discussione e approvazione*) 99

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA).

(*Svolgimento e conclusione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Federico BORGONI, *rappresentante di Coldiretti*, Roberto CAPONI, *rappresentante di Confagricoltura*, e Claudia MERLINO, *rappresentante di CIA*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, Teresa BELLANOVA (PD), per formulare osservazioni e porre alcuni quesiti, in ordine ai quali Roberto CAPONI, *rappresentante di Confagricoltura*, fornisce talune precisazioni.

Dopo un intervento integrativo di Giuliano CAZZOLA (Pdl), svolgono, dunque, ulteriori considerazioni Roberto CAPONI, *rappresentante di Confagricoltura*, e Claudia MERLINO, *rappresentante di CIA*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) formula, infine, talune osservazioni conclusive.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 gennaio 2010.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in esito ai lavori, appena conclusi, del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone – anche al fine di consentire ai gruppi di svolgere gli ulteriori, opportuni, approfondimenti sul provvedimento in esame – che il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato,

adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di giovedì 21 gennaio 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2009.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere una valutazione totalmente negativa sugli articoli 3 e 23 del provvedimento in esame, fa notare che il Governo, in materia di età pensionabile e di ricerca medica, appare in uno stato confusionale e non sembra in grado di adottare decisioni positive per il Paese.

Soffermandosi innanzitutto sull'articolo 23, chiede chiarimenti all'Esecutivo circa la sua posizione in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, dal momento che la disposizione approvata dal Senato, che autorizza la permanenza in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale fino ai 70 anni, contrasta in modo evidente con precedenti determinazioni legislative (peraltro a più riprese modificate e contraddette) assunte nella corrente legislatura, tese a favorire il collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici al maturare dei 40 anni contributivi sulla base di una decisione unilaterale della pubblica amministrazione. Nel ritenere, peraltro, intollerabile prevedere un trattamento differenziato e privilegiato solamente per alcune categorie di lavoratori pubblici, lasciando tutti gli altri lavoratori

in uno stato di sostanziale e deprecabile precarietà, ritiene che il Governo abbia il dovere di dirimere le contraddizioni presenti al proprio interno, decidendo, una volta per tutte, quale strada percorrere in tale materia.

Passando all'articolo 3 del provvedimento in esame – che interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ammettendo la non esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico di tali istituti – fa notare che con tale disposizione il Governo dimostra di non voler in alcun modo investire sul fronte della ricerca medica, mettendo a repentaglio il corretto funzionamento di organismi fortemente specializzati – all'avanguardia nel campo della ricerca scientifica – che richiederebbero l'apporto continuo e costante di personale altamente qualificato. Inoltre, osserva che tale norma, oltre a rendere possibile l'insorgenza di conflitti di interesse in seno a tali istituti, prevedendo un intervento circoscritto a un determinato comparto pubblico, risulta suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra direttori scientifici appartenenti a diversi settori della ricerca medica e di ledere le stesse prerogative delle regioni, che risultano competenti in materia.

In conclusione, nel preannunciare la presentazione di importanti proposte emendative su tali articoli da parte del suo gruppo, auspica che possa esservi su tali argomenti un generale ripensamento del Governo e della maggioranza, affinché principi cardine del Servizio sanitario nazionale non vengano messi in discussione e si ponga finalmente mano ad un serio piano di riforma del sistema della ricerca scientifica.

Maria Grazia GATTI (PD) auspica preliminarmente che le manifestazioni di disponibilità al dialogo in materia di lavoro rese di recente agli organi di stampa da taluni esponenti della maggioranza si traducano in atti concreti di modifica dell'attuale formulazione del te-

sto in esame, che appare, allo stato, suscettibile di numerosi rilievi critici. Ritiene, infatti, che la grave crisi economica degli ultimi mesi abbia posto in evidenza i malfunzionamenti del mercato del lavoro e il carattere insufficiente degli interventi erogati a sostegno del reddito, che si sono rivelati incapaci di offrire un'adeguata copertura soprattutto nei confronti di talune categorie di soggetti particolarmente svantaggiate, rappresentate dai lavoratori atipici e da quelli immigrati. Fa notare, quindi, che il compito del Parlamento deve essere quello di trarre insegnamento dalle dinamiche emerse nel corso dell'ultima sfavorevole congiuntura economica, al fine di individuare chiari e precisi criteri di delega legislativa — che il Governo sarà chiamato a seguire nel momento in cui porrà mano alla riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l'impiego — dai quali emerga rafforzato il ruolo imprescindibile dell'intervento pubblico in direzione della salvaguardia del rapporto di fiducia sussistente tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti, in un'ottica di valorizzazione delle procedure tese alla riqualificazione e al ricollocamento dei lavoratori stessi. Nell'augurarsi che un dibattito aperto e leale su tali tematiche possa svolgersi nelle opportune sedi parlamentari, al fine di indicare soluzioni concrete e costruttive, fa notare che, se l'attuale progetto della maggioranza di affidare l'erogazione degli interventi a sostegno del reddito agli enti bilaterali fosse stato già portato compimento, in questo periodo di crisi si sarebbero determinate gravi conseguenze in danno dei lavoratori e delle imprese, considerato che tali organismi non operano in tutti i settori e presentano una configurazione del tutto particolare, inadatta a fornire le necessarie garanzie ai soggetti protagonisti del mercato del lavoro.

Entrando nel merito specifico del provvedimento, si sofferma su taluni disposizioni in ordine alle quali esprime profonde perplessità. Si riferisce, innanzitutto, all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di sanzioni relative al-

l'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare. Giudica grave che il Governo, a fronte di un progressivo intensificarsi del fenomeno dello sfruttamento della manodopera immigrata — notoriamente diffuso in tutto il territorio nazionale, anche se testimoniato in modo evidente dai recenti eventi occorsi nei giorni scorsi nel territorio della Calabria — si esima dal lanciare un segnale forte di contrasto al « lavoro nero » e, anzi, proceda in senso esattamente contrario alle indicazioni provenienti dai soggetti auditi dalla stessa Commissione durante l'indagine conoscitiva in materia di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro attualmente in corso, provvedendo ad abbassare la soglia di attenzione su tali problematiche ed alleggerendo gli adempimenti a carico delle imprese nonché le sanzioni previste nei loro confronti in caso di violazioni di norme di legge. Valuta negativamente soprattutto quella modifica introdotta dal Senato che dispone una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. Ritiene che tali disposizioni, unitamente alle norme del successivo articolo 6, in materia di adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni, forniscano una chiara rappresentazione della visione del Governo in materia di lavoro sommerso, che sembra essere improntata ad una semplificazione delle procedure e ad una attenuazione delle relative attività di con-

trasto. Osserva che l'Esecutivo, al contrario, in tale materia, dovrebbe dare maggiore ascolto alle proposte dell'opposizione, se non con interventi di modifica del codice penale (dando seguito ai progetti di legge presentati in materia dai gruppi di minoranza), quantomeno attraverso una corretta ed estesa applicazione della « legge Bossi-Fini » per i casi di grave sfruttamento della manodopera.

Manifesta poi preoccupazioni in ordine all'articolo 34, che reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Osserva che le disposizioni contenute in tale articolo, oltre ad estendere l'ambito di applicazione del regime di decadenza previsto dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento, anche in presenza di forme contrattuali flessibili — come i contratti a termine o le collaborazioni coordinate e continuative — rendendo così la vita più difficile al lavoratore atipico che intenda far valere i propri diritti in sede giurisdizionale, interviene anche sul versante delle sanzioni, riconoscendo al lavoratore, in caso di violazione delle norme in materia di stipula dei contratti a termine, solamente un diritto al risarcimento, in luogo della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Ritiene che tale norma, introdotta anche con lo scopo di smaltire un lungo contenzioso che vede coinvolta la società *Poste italiane Spa*, faccia venir meno una fondamentale garanzia posta a tutela di lavoratori particolarmente disagiati, rendendo ancora più precaria la situazione di coloro che non possiedono un posto di lavoro stabile.

Esprime poi forti perplessità sui commi da 1 a 6 dell'articolo 50, che modificano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli intermediari, aumentando il rischio di abilitare a questa delicata attività soggetti privi dei necessari requisiti di competenza e affidabilità, nonché sui commi 7, 8 e 9, in materia di retribuzione del-

l'apprendista, di lavoro a progetto e di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in ordine ai quali preannuncia la presentazione di emendamenti soppressivi, considerato che tali disposizioni non affrontano in modo organico le problematiche conseguenti ad un'applicazione temporanea e distorta di certe forme contrattuali, contribuendo ad un aumento del fenomeno del precariato.

Giudica poi suscettibili di modifiche gli articoli 51 e 52, che mirano rispettivamente a sopprimere il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ed a mantenere l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008. Con riferimento all'articolo 51, valuta infatti sufficienti due mandati dei componenti del citato Comitato per lo svolgimento delle funzioni dello stesso organismo e, relativamente all'articolo 52 (a suo avviso palesemente incostituzionale per l'indicazione di una « data-limite »), giudica potenzialmente rischioso per le garanzie dei lavoratori flessibili il riferimento alla natura subordinata — e non a tempo indeterminato — del rapporto di lavoro, alla quale collegare il versamento di un indennizzo al prestatore di lavoro in luogo del reintegro.

Infine, esprime la sua completa contrarietà al comma 2 dell'articolo 8, laddove viene consentito ad organizzazioni a carattere territoriale di definire il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili: ri-

tiene che tale disposizione rappresenti un vero e proprio *vulnus* nei confronti della contrattazione collettiva nazionale, dal momento che, seppur limitata al settore dei marittimi, potrebbe costituire un pericoloso precedente, potenzialmente estensibile ad altri campi del mercato del lavoro, e dare adito alla creazione di organizzazioni sindacali fittizie a livello locale, tese ad operare in danno degli stessi lavoratori.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa notare che un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, peraltro nel caso di specie lungamente elaborato presso uno dei due rami del Parlamento, dovrebbe essere teoricamente in grado di connotare in modo significativo l'azione politica di un Governo, indirizzando le politiche pubbliche verso la soluzione dei nodi fondamentali che caratterizzano il mercato del lavoro, quali la progressiva precarizzazione dei rapporti e la crescita della disoccupazione. Al contrario, a suo avviso, il presente provvedimento rivela la tendenza dell'Esecutivo in carica ad acuire le disuguaglianze esistenti nel mondo del lavoro, accrescendo le distanze tra lavoratori protetti dalle opportune garanzie assicurative e previdenziali e lavoratori che ne sono del tutto privi.

Fa notare, in particolare, che le disposizioni contenute all'articolo 34 tendono ad estendere a determinate tipologie contrattuali atipiche l'applicazione di talune norme in materia di procedura giurisdizionale, limitando — attraverso una modifica della legge n. 604 del 1966 — la loro stessa possibilità di agire in giudizio per vedere riconosciuti certi diritti e negandogli l'opportunità di ottenere un reintegro nel posto di lavoro, in caso di accertata violazione delle norme in materia di stipula del contratto a termine. Fa presente che, con tali disposizioni, il Governo mira a riproporre interventi legislativi già posti in essere nei mesi scorsi, anche al fine di porre fine ad un lungo contenzioso in essere tra la società *Poste italiane Spa* e numerosi suoi dipendenti, sui quali la Corte costituzio-

nale ha già avuto modo di pronunciarsi in senso sfavorevole. Ritiene che tali norme, oltre a non garantire uno snellimento dei tempi processuali, siano in contrasto con le direttive comunitarie in materia di contratto a termine, che intendono limitare l'introduzione di discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo determinato nonché vietare l'utilizzo distorto di tale particolare forma di contratto flessibile. Osserva, pertanto, che il Governo ha agito in modo scorretto, non operando con quella lealtà istituzionale che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra organi costituzionali, peraltro omettendo di intervenire direttamente sul decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina la materia del contratto a tempo determinato, e scegliendo la strada, certamente più favorevole ai datori di lavoro senza scrupoli, della novella alla legge n. 604.

Esprime, poi, profonde perplessità sulla parte del provvedimento che disciplina la composizione delle commissioni di conciliazione, dal momento che si riconosce in tale campo anche il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, con un inevitabile compressione del ruolo di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mettendo così a rischio il corretto svolgimento di un'attività particolarmente delicata come quella conciliativa.

In conclusione, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di numerosi emendamenti, tesi ad apportare le necessarie e opportune modifiche ad un testo che appare assolutamente inadeguato a disciplinare le questioni fondamentali connesse al mercato del lavoro.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel riservarsi di svolgere proprie considerazioni sui profili di merito al termine dell'esame preliminare, intende rendere talune precisazioni sugli aspetti di natura metodologica. In particolare, avverte che — pur essendo sua intenzione tutelare in pieno le prerogative della Commissione e della Camera nel suo complesso — non sarà possibile incidere in misura troppo

penetrante sul testo approvato dal Senato, attesa anche la probabilità che lo stesso Governo nutra la speranza di non protrarne l'iter per un tempo eccessivamente prolungato. Fa presente, dunque, che eventuali modifiche da apportare al disegno di legge in titolo dovranno essere mirate, in modo da poter assicurare che la conclusione del suo esame parlamentare non vada oltre la quarta lettura in Senato. In tal senso, preannuncia l'intenzione di verificare, con il più ampio scrupolo e la massima puntualità, ogni possibile intervento migliorativo che risulti concretamente praticabile, pur nel rispetto delle differenze esistenti nelle reciproche posizioni politiche tra maggioranza e opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00240 Cazzola: Applicabilità da parte dell'INPS del principio di automaticità delle prestazioni in favore di determinate categorie di prestatori di lavoro.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), atteso che la risoluzione in discussione è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi, rinuncia ad illustrarne il contenuto, segnalando peraltro l'opportunità che — anche al fine di superare eventuali disguidi intervenuti al momento della sua presen-

tazione — ogni deputato interessato possa sottoscrivere tale atto di indirizzo.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, ripercorso il contenuto della risoluzione in titolo, osserva che il Governo ha ben presente la rilevanza della questione sollevata, soprattutto in considerazione dei riflessi di garanzia che il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali riverbera sui lavoratori. In tal senso, ricorda che sono state ipotizzate diverse soluzioni normative dirette ad estendere il richiamato principio agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nell'ipotesi in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente o l'associante; tali iniziative, tuttavia, non hanno sinora avuto concreta attuazione, in vista dei rilevanti oneri connessi a questa estensione, per i quali — tenuto conto dell'attuale congiuntura e delle priorità che la stessa impone — non è stato possibile individuare la necessaria copertura finanziaria.

In ogni caso, rassicura la Commissione in ordine alla massima attenzione da parte del Governo rispetto alla questione sollecitata, garantendo che essa sarà oggetto di apposito esame, al fine di intraprendere, una volta individuata la necessaria copertura finanziaria, le iniziative più idonee a garantire l'estensione del meccanismo di automaticità delle prestazioni ai soggetti interessati.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) giudica non condivisibile l'ipotesi di prefigurare problemi di copertura finanziaria rispetto alle problematiche affrontate dalla risoluzione in titolo, non sussistendo, a suo avviso, alcun profilo di onerosità. Ricordato, peraltro, che l'INAIL — sul medesimo problema — ha assunto una diversa linea di condotta, che non ha richiesto nessun intervento di natura finanziaria, racco-

manda l'approvazione dell'atto di indirizzo in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il consenso unanime che si registra sulla risoluzione in titolo consenta alla Commissione di pronunciarsi sin da oggi su tale atto di indirizzo, rispetto al quale, peraltro, non sembra esservi una sostanziale contrarietà da parte del Governo, fatta salva l'esigenza di approfondire i profili di natura finanziaria.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo non può che prendere atto della volontà unanime della Commissione nel senso di procedere all'approvazione della risoluzione in titolo, rispetto alla quale assicura, nei termini esposti in precedenza, l'impegno del suo dicastero.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione in discussione.

7-00241 Antonino Foti: Modalità di inquadramento del personale tecnico nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che il deputato Antonino Foti, primo firmatario della risoluzione in discussione, rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Maria Grazia GATTI (PD), Donella MATTESINI (PD) e Marialuisa GNECCHI (PD) dichiarano l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI rappresenta, a nome delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'importanza che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie riveste per il complesso del sistema dei trasporti ferroviari, anche nell'ottica delle misure di prevenzione e studio atte ad evitare il ripetersi di drammatici eventi, quale quello occorso lo scorso anno alla stazione di Viareggio. Segnala, quindi, che il predetto dicastero giudica essenziale che a tale organismo sia assegnato personale con una elevata professionalità già acquisita, scongiurando il pericolo di una perdita netta del *know-how* di settore. Ritiene, pertanto, che si possano accogliere gli impegni richiesti al Governo con l'atto di indirizzo in discussione.

Maria Grazia GATTI (PD) giudica in termini positivi la risoluzione in discussione, che risulta fortemente attesa, tra gli altri, anche da parte della presidenza della Commissione speciale Lavoro del Consiglio regionale della Toscana.

Silvano MOFFA, *presidente*, esprime soddisfazione per l'unanime condivisione dell'atto di indirizzo in titolo da parte della Commissione.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo ».

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori raggruppati alla lettera a) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 sono di carattere settoriale, relative a figure professionali specifiche, mentre le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 sono di carattere generale relative all'ENPALS, al fisco e all'attuazione del presente articolo.

2. L'indennità contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21

marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.

3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all'atto della domanda risultano avere:

a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;

b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) uno stato di disoccupazione continuativo di minimo cinque mesi.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a

quelle lavorate nell'arco dei due anni precedenti, comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.

5. Ai fini del comma 2, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal triennio 2010-2012, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente: « 2-bis. Per i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, è obbligatoria l'indennità di chiamata di cui all'articolo precedente se il contratto di lavoro intermittente è stipulato a tempo indeterminato ».

7. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: « 4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 ».

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto previsto dal comma 1

dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all'atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: « 2-bis. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma precedente, è raddoppiato ».

9. I lavoratori appartenenti al gruppo a) del decreto ministeriale 15 marzo 2005 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l'articolo 14-bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE 1408/71, in tema di distacco, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l'ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell'applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell'obbligo assicurativo nel paese di origine.

10. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: « Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari al doppio dell'ammontare dei contributi versati nell'anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti

reddituale personali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10 ».

11. Al fine del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova, autonomamente organizzate per la preparazione degli spettacoli, sono computate come giornate di lavoro non retribuite, gravate di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali, nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

12. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo ». Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 182 del 1997, il secondo periodo è abrogato.

13. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione come da comma 1 ».

14. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole « 52 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 47 anni » e le parole « 47 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »; al comma 13 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 le parole « quattro anni » sono sostituite dalle se-

guenti: « tre anni » e le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni ».

15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

16. Al fine di ripristinare l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, il comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 è abrogato. Conseguentemente, è abrogato il comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei diversi enti, ai fini del raggiungimento del diritto.

18. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al

presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso giornaliero fatturato.

ART. 2.

(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio d'ingaggio », in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazio-

nale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo.

2. Nell'ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.

3. L'ENPALS, al fine di migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE.

ART. 3.

(Agenti degli artisti di spettacolo).

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerate le peculiarità e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

2. L'agente dell'artista di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, gestione, consulenza, rappresentanza e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tutela in favore dei lavoratori di cui al comma 1.

3. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: « le agenzie teatrali » sono inserite le seguenti: « e le agenzie degli artisti dello spettacolo ».

ART. 4.

(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

3. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-*quater* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività cul-

turali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente, quanto all'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, quanto all'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto all'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	105
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	105
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	110
AVVERTENZA	109

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Mereu ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Giuseppe Drago.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello

Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.246.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) desidera, preliminarmente, segnalare ai colleghi che anche in Commissione hanno sostenuto che Eluana Englaro è stata uccisa, che un tribunale della Repubblica italiana ha, proprio in questi

giorni, escluso tale fattispecie, archiviando l'indagine per omicidio.

Annuncia quindi il ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, passando ad argomentare le ragioni di questa decisione, assunta dopo una lunga riflessione, che intende essere anche un gesto di protesta per quello che è accaduto e sta accadendo in Commissione.

Se ripercorre le varie tappe che hanno segnato la discussione del testo di legge in esame, non può non constatare come essa sia stata segnata da una lunga catena di tentati colpi di mano e di inganni, dal venire meno alla parola data.

Il Senato aveva approvato il testo in esame stabilendo, a proposito di alimentazione e di idratazione artificiali, che si tratta di sostegni vitali e non di terapie e che, dunque, essi non possono essere sospesi anche se la volontà del paziente prevede l'esatto contrario. Aspetti della proposta di legge a suo avviso inaccettabili, perché non si tiene in alcun conto la volontà dell'interessato, della persona dichiarante, e si contraddice in modo clamoroso il principio di libertà di cura, chiaramente espresso nell'articolo 32 della Costituzione.

Ripercorre quindi brevemente le tappe di una vicenda che è insieme sconcertante e avvilente. Approfittando della pausa estiva, il Governo – come del resto aveva anticipato il ministro Sacconi in un'intervista non a caso rilasciata al quotidiano della Conferenza episcopale italiana « *Avvenire* » – annunciava la sua volontà di procedere a tappe forzate. Il vicepresidente Ciccio comunicava che nei primi giorni del luglio 2009 era fissato l'inizio della discussione in Commissione del testo di legge approvato dal Senato; in spregio alle obiezioni che da tante parti dello stesso centrodestra si erano levate – e valga per tutte quel che ha detto il Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini – il ministro Sacconi faceva sapere che il Governo non era disposto a negoziare in alcun modo la questione relativa all'idratazione e all'alimentazione, « *considerati sostegni vitali e non terapie* ». Insomma, si diceva che quello che veniva

considerato un caposaldo della nuova legge non era negoziabile e sarebbe rimasto inalterato.

A fine luglio, venendo meno promesse, assicurazioni, parole date, il capogruppo del Popolo della Libertà in Commissione proponeva di fatto di « strozzare » il dibattito generale e giudicava inutili le audizioni di esperti, medici, malati e delle loro associazioni, in quanto sarebbe stato sufficiente il lavoro effettuato dal Senato; come testo base, inoltre, si sarebbe dovuto adottare il testo di legge trasmesso dal Senato. Una fretta che ha una sola spiegazione: si voleva, in tempi rapidi, portare in dono alle gerarchie vaticane la legge sul testamento biologico.

In autunno, poi, è accaduta una cosa molto grave: il relatore, dopo aver dato assicurazione di essere aperto al dialogo e a posizioni « scientificamente dimostrabili e non frutto di una ideologia », ha invece platealmente contraddetto quello che aveva garantito sarebbe stato il suo modo di procedere, e cioè che si sarebbe tenuto nel debito conto quanto prescrive la Costituzione, la Convenzione di Oviedo, il codice deontologico dei medici, nonché il dibattito in Commissione e le audizioni. Il collega Di Virgilio, infatti, ha annunciato ufficialmente che la discussione sul testamento biologico alla Camera sarebbe ripartita dal testo approvato dal Senato. Non ha, insomma, prestato la minima attenzione alle richieste, avanzate non solo dall'opposizione, ma dall'interno dello stesso Popolo della Libertà, di modificare il testo; sono stati considerati carta straccia, infine, i tre mesi di approfondito dibattito in Commissione, i contributi che sono venuti dalle varie audizioni, le obiezioni e le proposte migliorative o che tentavano comunque di eliminare gli aspetti più assurdi e retrivi del disegno di legge. Il collega Di Virgilio non ha presentato un nuovo testo base e non ha neppure proposto di costituire un Comitato ristretto. Tale modo di procedere è stato, a suo avviso, arrogante e prepotente, al punto che anche i cosiddetti « teo-dem », che su questi temi sono di solito più in

sintonia con la maggioranza di centrodestra che non con l'opposizione, non hanno ritenuto di assecondarlo.

La verità, a suo avviso, è che si vuole continuare a detenere il potere sui corpi delle persone: evidentemente, ci si divide per una opposta concezione della vita, del diritto alla salute. A suo parere, prima di tutto viene il diritto ad una vita dignitosa fino all'ultimo istante che ciascuno considera degno di essere vissuto, il diritto di scegliere di vivere senza sentirsi dire da altri cosa si può fare.

La maggioranza di centrodestra e il Governo mostrano chiaramente la loro totale, completa indisponibilità ad accogliere gli emendamenti dell'opposizione e finanche a confrontarsi sulle proposte che l'opposizione avanza. I comportamenti che ha sommariamente citato lo dimostrano ampiamente. A questo punto, ritiene che gli emendamenti presentati non abbiano, almeno in sede di Commissione, alcuna ragione d'essere; rischiano, anzi, di costituire un *alibi* per i comportamenti intolleranti e illiberali della maggioranza. Si riserva, infine, di ripresentarli in Aula, perché la battaglia dei radicali, e spera anche di tutto il centrosinistra e della parte laica del centrodestra, continua, in nome della libertà della ricerca scientifica e dell'affermazione dei diritti umani fondamentali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur nel massimo rispetto delle considerazioni svolte dalla collega Farina Coscioni, ritiene di dover precisare che da parte della presidenza non vi è stato alcun tentativo di comprimere il dibattito, ma, al contrario, la volontà di garantire un confronto quanto più ampio e sereno possibile.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, dichiara di comprendere e rispettare le opinioni espresse dalla collega Farina Coscioni, ma respinge fermamente le sue critiche all'operato della Commissione, della maggioranza e del Governo, rilevando come nessuno, e tanto meno la presidenza della Commissione, abbia mai cercato di comprimere gli spazi di discus-

sione. Ricorda, anzi, che la collega Binetti ebbe, in passato, a rimproverare il relatore per un presunto ritardo nella proposta di un testo base. Ricorda, altresì, di aver egli stesso presentato alcuni emendamenti volti a migliorare il testo trasmesso dal Senato e che, comunque, l'adozione di questo come testo base rappresenta una scelta quasi naturale e conforme alla prassi.

Livia TURCO (PD) desidera ringraziare la collega Farina Coscioni per una decisione che rappresenta un gesto di disponibilità e di sensibilità nei confronti di tutta la Commissione, che ha inoltre il merito di togliere alla maggioranza un possibile *alibi*. Ritiene, inoltre, che la collega Farina Coscioni non abbia, con le sue dichiarazioni, mancato di rispetto né alla presidenza della Commissione né al relatore.

Carmelo PORCU (PdL) prende atto positivamente della decisione dell'onorevole Farina Coscioni di ritirare tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, ma respinge nettamente le accuse di arroganza e prepotenza che la collega ha rivolte alla maggioranza. Ricorda, quindi, che temi tanto delicati devono essere affrontati con grande equilibrio e serenità, come, a suo giudizio, fa il testo approvato dal Senato, che peraltro, nel corso dell'esame alla Camera, sarà ulteriormente migliorato, grazie anche al prezioso lavoro del relatore. Ritiene, infine, che sarebbe stato forse possibile, e perfino preferibile, astenersi da un intervento normativo in questa materia, ma ricorda che il Parlamento è stato costretto ad intervenire a causa delle gravi determinazioni assunte dalla magistratura sulla vicenda di Eluana Englaro.

Paola BINETTI (PD) desidera innanzitutto ringraziare la collega Farina Coscioni per un gesto che, a suo avviso, denota un atteggiamento di disponibilità e collaborazione. Ritiene, peraltro, che non si possa sostenere che la maggioranza ha cercato di comprimere la discussione e di impedire il confronto. Al contrario, il rischio era che

l'apparente tergiversare della maggioranza, insieme alla ingente quantità degli emendamenti presentati dalla collega Farina Coscioni, impedisse un esame spedito e costruttivo. Alla luce della decisione assunta dalla collega Farina Coscioni, auspica che l'esame del provvedimento possa ora concentrarsi sulle questioni essenziali e concludersi in tempi ragionevoli.

Silvana MURA (IdV) ritiene che il vero limite del confronto che ha avuto sin qui luogo in Commissione consista non tanto nella compressione del dibattito, quanto piuttosto nel ben più grave svuotamento dell'esame, dovuto alla decisione della maggioranza di considerare imm modificabili gli aspetti essenziali del testo.

Carla CASTELLANI (PdL) desidera ringraziare ancora una volta il relatore per aver sin qui favorito un esame serio e approfondito del testo. Ritiene, inoltre, che la collega Farina Coscioni, prima di rivolgere alla maggioranza l'accusa immotivata di voler impedire il confronto, dovrebbe riflettere attentamente sulla quantità e qualità degli emendamenti presentati, le quali denotano, a suo avviso, un chiaro intento ostruzionistico.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva che le regole di correttezza parlamentare prevedono che la minoranza abbia la possibilità di tentare di persuadere la maggioranza, ma non un diritto della minoranza a veder accolte le proprie proposte.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sugli identici emendamenti Livia Turco 1.148 e Catanoso 1.16, poiché ritiene che il rinvio agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, mancando in tali articoli e, in generale, nell'ordinamento una precisa tipizzazione del reato di eutanasia, rischi di creare forti dubbi interpretativi, ampliando a dismisura il margine di apprezzamento della magistratura.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur condividendo quanto affermato dal collega Della

Vedova circa l'opportunità di definire in modo puntuale la nozione giuridica di eutanasia, a suo avviso anche mediante l'introduzione nel codice penale della relativa fattispecie di reato, ritiene che non possano esservi dubbi circa la perseguibilità dell'eutanasia, almeno ai sensi delle norme penali sull'omicidio del consenziente, e che, pertanto, gli emendamenti in discussione debbano essere respinti.

Livia TURCO (PD) ringrazia il collega Della Vedova per le sue considerazioni a sostegno dell'emendamento Livia Turco 1.148, invitando la Commissione a considerare tale emendamento e l'emendamento Livia Turco 1.47, respinto nella precedente seduta, come due parti di un unico intervento modificativo, volto a rendere più coerente il testo in esame. Osserva, infine, che la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, sia, nel complesso, poco rispettosa della professione medica.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) dichiara di ritenere in parte fondati i rilievi del collega Della Vedova, in quanto il testo in esame fa emergere la volontà di rafforzare il divieto di eutanasia, ma non affronta il problema di fondo, ossia la necessità di tipizzare una autonoma fattispecie di reato. Ritiene, inoltre, che dalla norma in esame emerga un atteggiamento mortificante nei confronti della professione medica.

Laura MOLTENI (LNP) concorda con il collega Polledri nel ritenere che sarebbe utile valutare e verificare la fattibilità dell'introduzione nel codice penale di una nuova fattispecie incriminatrice specifica legata alle condotte eutanasiche. Questa soluzione, peraltro, richiede un esame approfondito, che non può prescindere da un primario coinvolgimento della Commissione giustizia. Sarebbe comunque sbagliato e pericoloso, nelle more di tale intervento, sopprimere, all'articolo 1, comma 1, lettera c), il riferimento agli articoli del codice penale che, attualmente, consentono di perseguire e punire i reati

riconducibili a ciò che comunemente si indica con il termine « eutanasia ».

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), premesso che il reato di omicidio include l'ipotesi dell'omicidio eutanasi, ritiene che, in questa fase, l'elaborazione di una nuova fattispecie rischierebbe di far pensare che, per la Commissione, l'eutanasia non sia punibile ai sensi delle vigenti norme penali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda come già l'emendamento Livia Turco 1.47 prevedesse il divieto espresso di eutanasia e come esso sia stato respinto per il voto contrario della maggioranza.

Ileana ARGENTIN (PD) ritiene, in qualità di giurista prima ancora che di politico, che il collega Della Vedova abbia ragione nel sostenere che l'attuale formulazione della lettera c) dell'articolo 1, comma 1, rischia di ingenerare gravi problemi interpretativi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Livia Turco 1.148 e Catanoso 1.16, nonché gli identici emendamenti Livia Turco 1.49 e Mura 1.35.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.15.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa suo l'emendamento Catanoso 1.15 e, per ragioni meramente formali, lo riformula nel senso di sostituire la parola « nonché » con le seguenti: « e quella ».

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Catanoso 1.15.

La Commissione approva l'emendamento Catanoso 1.15 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.14: si intende vi abbia rinunciato.

Essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzerà e C. 2119 Fugatti.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: nonché, con le seguenti: e quella.

1. 14. *(Nuova formulazione).* Catanoso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo. Alla III Commissione. <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	111
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti. Alla XI Commissione. <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	112
Sui lavori della Commissione	114

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza	114
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	115
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo.

Alla III Commissione.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, in sostituzione del relatore Nastri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fu firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e da 6 Stati membri dell'EFTA: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. A seguito dell'esito negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, la Svizzera non ha ratificato l'Accordo. Il Liechtenstein ha aderito nel 1995. Attualmente l'Accordo SEE si applica agli Stati membri dell'Unione europea e a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Entrato in vigore nel gennaio 1994, l'Accordo istituisce una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. L'obiettivo

è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di garantire il corretto funzionamento e l'omogenea applicazione delle regole comuni.

Gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno di recepire la normativa comunitaria per la realizzazione del mercato interno. L'Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell'ambiente, del diritto societario e della protezione del consumatore. L'Accordo prevede, inoltre, talune politiche « di accompagnamento » del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, a differenza del mercato unico della Comunità europea, l'Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette (IVA ed accise) e non contempla una politica economica esterna comune (tariffa esterna comune, misure antidumping, eccetera); di conseguenza lo SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.

La stipula dell'Accordo sottoposto all'esame della Camera per l'autorizzazione alla ratifica si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1° gennaio 2007. Tali Stati non erano evidentemente parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 – in vigore dal 1° gennaio 1994 –, volto all'estensione delle previsioni comunitarie sul mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero commercio (EFTA), con l'eccezione della Svizzera.

All'Accordo principale sono allegate alcune dichiarazioni, rese da una, più o tutte le Parti contraenti, riportate nel testo dell'Atto finale.

Per quanto interessa la competenza della Commissione Agricoltura, tra di esse figura una dichiarazione comune sugli

scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati, con cui le Parti contraenti non rilevano la necessità di formulare richieste di concessioni commerciali supplementari.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.

Alla XI Commissione.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo della proposta di legge, trasmesso dalla XI Commissione.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle casse professionali privatizzate. La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo) sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

La proposta interessa la competenza della Commissione Agricoltura in quanto tra le casse previdenziali privatizzate c'è l'Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Il contributo di cui alla proposta in esame è attualmente dovuto da tutti gli iscritti alle diverse casse previdenziali privatizzate nella misura del 2 per cento (ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del

decreto legislativo n. 103 del 1996) sull'effettivo volume di affari ai fini IVA, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Si ricorda, inoltre, che un contributo integrativo minimo è comunque dovuto da tutti gli iscritti alle casse, e nelle misure stabilite dai diversi statuti, sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF fino ad uno specifico tetto massimo.

Per quanto riguarda gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, ricorda che le casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, di determinati enti previdenziali. Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio fosse subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione del quale sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Nella relazione illustrativa della proposta in esame si afferma, in relazione all'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, che si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione. In relazione a ciò, la possibilità di rimuovere tale vincolo normativo e fissare in modo discrezionale una maggiore aliquota da applicare sui volumi di affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità di incrementare i montanti contributivi.

Sempre secondo la relazione illustrativa, con tale intervento si potrebbe avere anche la « piena attuazione » dell'articolo 1, comma 763, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), il quale, modificando l'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, ha recato disposizioni per garantire l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati. Infine, la stessa relazione evidenzia come il provvedimento in esame « non avrebbe alcun impatto inflattivo, in quanto le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli enti di previdenza privati istituiti ai sensi del citato decreto legislativo n. 103 del 1996 non sono inserite nell'elenco considerato dall'ISTAT, il cosiddetto « paniere », ai fini del calcolo del tasso di inflazione ».

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) propone a nome del suo gruppo – anche a seguito dei recenti eventi di Rosarno, e prima ancora di Castelvoturno – che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva che abbia ad oggetto la situazione dell'agricoltura, con riferimento all'organizzazione dell'attività produttiva e ai fenomeni di illegalità che appaiono ad essa connessi. Ritiene in particolare necessario condurre un'approfondita riflessione sui fenomeni di illegalità dai quali emerge il pesante condizionamento delle organizzazioni criminali sul mondo agricolo, che non è più riferibile solo al Mezzogiorno, ma che è oggetto di allarme delle organizzazioni del settore in tutto il territorio nazionale. Si pensi ad esempio, agli aspetti relativi al mercato del lavoro agricolo, con la presenza di una quota significativa di « lavoro nero », spesso ma non esclusivamente legata alla presenza di lavoratori immigrati, nel quale la criminalità organizzata ha trovato nuove fonti di lucro. Si pensi inoltre ai pesanti condizionamenti criminali che sono denunciati nel funzionamento del mercato fondiario, nella proprietà e nel controllo delle aziende agricole, come pure nella raccolta e nella commercializzazione delle produzioni agroalimentari. In considerazione dei rischi per il sistema agroalimentare connessi a tali fenomeni, soprattutto nell'attuale periodo di crisi dell'economia, ritiene in conclusione necessario che la Commissione svolga una specifica attività conoscitiva volta all'analisi della situazione e all'individuazione di strumenti che garantiscano – oltre che la sicurezza e la libertà delle persone coinvolte – il normale funzionamento e le capacità di sviluppo di un settore strategico per l'economia italiana.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel condividere la necessità di un'iniziativa della Commissione sui temi in questione, fa presente che la proposta del deputato Oliverio sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi. Al riguardo, dopo aver segnalato che la Commissione Lavoro ha avviato un'indagine conoscitiva che ha ad oggetto specifico taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), osserva che l'attività della Commissione Agricoltura dovrà essere particolarmente finalizzata all'individuazione degli strumenti di carattere normativo e amministrativo che possano assicurare il corretto funzionamento e lo sviluppo del sistema agroalimentare.

Giovanni DIMA (PdL), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Oliverio e del Presidente Russo, manifesta apprezzamento in particolare per l'ampiezza delle questioni che dovranno essere oggetto dell'iniziativa della Commissione Agricoltura. Per quanto riguarda gli aspetti attinenti al mercato del lavoro e all'immigrazione, osserva che i fenomeni di illegalità denunciati non sono limitati al comparto agricolo, ma che tale comparto dovrà certamente affrontare nei prossimi anni i problemi connessi alla necessità di fare ricorso in misura crescente a manodopera non italiana.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 gennaio 2010.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Aurelio LO FAZIO, *assessore all'agricoltura della provincia di Roma*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Paolo RUSSO, Susanna CENNI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Giovanni DIMA (PdL), ai quali replica, con distinti interventi, il dottor Aurelio LO FAZIO, *assessore all'agricoltura della provincia di Roma*.

Dopo un ulteriore intervento di Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 12 gennaio 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.20 alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

Martedì 12 gennaio 2010.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	118
Audizione del sindaco di Palermo, Diego Cammarata e di rappresentanti dell'AMIA spa (Svolgimento e conclusione)	119
Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (Svolgimento e conclusione)	119
AVVERTENZA	119

Martedì 12 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 12.15.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, nella riunione del 10 dicembre scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne, adottata nella riunione del 23 aprile 2009, ha deliberato il rin-

novo degli incarichi di tutti i collaboratori per l'anno 2010.

(La Commissione prende atto).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 10 dicembre scorso, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito della dottoressa Adele Picariello, vice questore aggiunto della Polizia di Stato.

Comunica infine che le audizioni del dottor Luciano Scalettari e della dottoressa Barbara Carazzolo, previste per oggi, avranno luogo martedì prossimo 19 gennaio; in tale data avrà luogo anche l'audizione del dottor Alberto Chiara, tutte rientranti nell'ambito dell'approfondimento sulle navi a perdere.

Avverte quindi che, d'accordo i parlamentari presenti e gli interessati, le imminenti audizioni del sindaco di Palermo e del rappresentante dell'Amia spa

avranno luogo congiuntamente e che l'audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, già prevista alle 14.30 di oggi, sarà anticipata alle 14.

Audizione del sindaco di Palermo, Diego Cammarata e di rappresentanti dell'AMIA spa.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo alcune considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Palermo, Diego Cammarata, e del dottor Gaetano Lo Cicero, liquidatore dell'Amia spa, che ringrazia per la loro presenza.

Diego CAMMARATA, *sindaco di Palermo*, e Gaetano LO CICERO, *liquidatore dell'Amia spa*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-MAIE) e Mauro LIBÈ (UdC), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Candido DE ANGELIS (PdL), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Diego CAMMARATA, *sindaco di Palermo*, e Gaetano LO CICERO, *liquidatore dell'Amia spa*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Diego Cammarata, *sindaco di Palermo*, e il dottor Lo Cicero per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 14.15.

Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo alcune considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Francesco Greco, *Procuratore della Repubblica* presso il Tribunale di Lagonegro, che ringrazia per la sua presenza.

Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Francesco GRECO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Greco per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.10 alle 11.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini (*Svolgimento e conclusione*) 3

SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (*Esame e rinvio*) 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A (*Esame emendamenti e conclusione*) 12

ALLEGATO (*Emendamenti predisposti dalla relatrice*) 22

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (*Rinvio del seguito dell'esame*) 20

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota (*Rinvio del seguito dell'esame*) 21

AVVERTENZA 21

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (*Seguito esame e rinvio*) 24

ALLEGATO (*Emendamenti*) 39

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
AVVERTENZA	38
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815-A Governo	54
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
V Bilancio, tesoro e programmazione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione di una ulteriore proroga del termine</i>)	60
Indagine conoscitiva sulla finanza locale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	62
ERRATA CORRIGE	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	65
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	68

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo unificato C. 2326 Governo. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Sui lavori della Commissione	71
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti degli ordini degli ingegneri, degli architetti di Messina e di rappresentanti dell'ordine regionale dei geologi di Sicilia in merito agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi comuni della provincia di Messina	72
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	72
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	74
AVVERTENZA	77
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
SEDE REFERENTE:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	84
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori (CIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	93
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	93
---	----

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 100

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
--	----

RISOLUZIONI:

7-00240 Cazzola: Applicabilità da parte dell'INPS del principio di automaticità delle prestazioni in favore di determinate categorie di prestatori di lavoro (<i>Discussione e approvazione</i>)	98
7-00241 Antonino Foti: Modalità di inquadramento del personale tecnico nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (<i>Discussione e approvazione</i>)	99

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	105
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> , C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	110
AVVERTENZA	109

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo. Alla III Commissione. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
---	-----

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Nuovo testo C. 1524 Lo Presti. Alla XI Commissione. <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	112
Sui lavori della Commissione	114
COMITATO RISTRETTO:	
Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza	114
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Audizione dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Comunicazioni del Presidente	118
Audizione del sindaco di Palermo, Diego Cammarata e di rappresentanti dell'AMIA spa <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	119
Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	119
AVVERTENZA	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



16SMC0002680